ANNO 72° 1947 FASCICOLO 1-3

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME IX

ALMA COLLEGE LIBRARY ALMA, California

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S.S. Pio XII. — Costituzioni Ap., Epistole, Discorsi, Allocuzioni . . . 3
S. C. dei Riti. — Preces pro Italica Republica 16
S. R. Rota. — Aumento di stipendio degli avvocati rotali 17
Segreteria di Stato di S.S. — Per il ricupero di opere d'arte delle Chiese ed Enti Ecclesiastici 17
Pont. Commiss. per l'Arte Sacra in Italia
I. Chiarimenti sul D.L.P. 27-6-1946, n. 35, circa la riparazione e ricostruzione di edifici di culto danneggiati (19) - II. Esame dei progetti (28) - III. Istruzioni del Ministero dei LL. PP. (30) - IV. Rifusione delle campane a norma del D.L.P. 6-12-1946, n. 429 (35).

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

S. E. Mons. G. Siri. - Condizioni economiche del Clero e delle Chiese 39
R. - L'applicazione del c. 1532 c.j.c. con particolare riguardo all'attuale situazione monetaria 41
Lazzarato, D. avv. - Jus accusandi matrimonium 53
D. L. - La difesa di fiducia davanti al S. Offizio 56
Messa « pro populo » - Le necessità economiche della diocesi. - Il « grave incommodum » riguarda anche i contraenti 57
Messe fondate 58

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Cartoni Franco, avv. - La parrocchia, il beneficio parrocch., la chiesa parrocch. e la facoltà di rescindere i contratti agrari o di aumentarne i canoni a norma del D.L.L. 5-4-1945, n. 157 59
Spigolature legislative — Ruoli di cappellani militari (66) - Cereali all'ammasso e pagamento fitti in natura (68) - Imposta sul patrimonio (70) - ... sull'entrata (71) - Per i pensionati di guerra (71) - Terre incolte e... patrimonio beneficiario (72).

Diario della Curia Romana (73) - Necrologio (74) - Brevi Notizie (75) - Recensioni [Garrigou-Lagrange, Fanfani, Fallon, Chelodi, Gallarini, Volpe, Stocchiero, Della Rocca] (76-79) - Tra le Riviste (80).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1947

72° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 200 - Estero $ 2

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

NOVITA' 1947

Collectio Decretorum ad S. Liturgiam spectantium ab a. 1927 ad a. 1946. - In-8°, pag. 165. - L. 300.

DON GIUSEPPE DE LUCA: *Commenti al Vangelo Festivo* - II - [dalla Settuagesima a Pentecoste]. - In-16°, pag. 495. - L. 350.

FLORENTIUS ROMITA: *Ius Musicae Liturgicae.* - Dissertatio historico-juridica. - In-8° max., pag. XXVIII-320. - L. 500.

M.° ANTONIO ALLEGRA (1° Organista di S. Maria Maggiore in Roma).

Laudi e Inni (2 Tantum Ergo, O Salutaris, Exaudi me Domine, Confiteantur, O vos omnes, O Maria Concepita, Te Joseph) (con accompagn. d'organo o armonium). - L. 150.

Litanie (9 lit. a una voce, a 2 v. p., a 4 v. vir. e bianche) (con accompagn. d'organo o armonium). - L. 120.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO XII

COSTITUZIONI APOSTOLICHE

I. - *De Aguas Calientes.* Erezione del Capitolo di canonici nella Chiesa Cattedrale di Aguas Calientes (Mexico), 5 gennaio 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 413).

II. - *Chachapoyanensis et Aliarum* (*a S. Francisco Xaverio*). Erezione della nuova Prefettura Ap. « S. Francesco Saverio » formata da parte territoriale della Diocesi di Chachapoyas e di Cajamarca e del Vicariato Ap. di S. Gabriele dell'Addolorata di Marañon. 11 gennaio 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 416).

EPISTOLE

I. All'Em.mo Card. Legato Benedetto Aloisi Masella per l'incoronazione della Madonna di Fàtima. 28 aprile 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 376).

II. All'Em.mo Card. G. Gualberto Guevara, Arciv. di Lima, Legato al Congresso Eucaristico Nazionale Boliviano di Sucre. 16 giugno 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 377).

III. A S. E. Mons. Michele O'Doherty, Arciv. di Manila, per il Congresso Mariano nel terzo centenario della vittoria di « La Naval ». 31 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1946, p 417)

IV. A S. E. il Card. G. B. Nasalli Rocca di Corneliano, Arciv. di Bologna, Legato per la Traslazione delle Reliquie di S. Domenico. 4 agosto 1946. (*A.A.S.*, p. 420).

DISCORSI

I

AL POPOLO ROMANO (22 dicembre 1946)

(*Osserv. Rom.*, 23 dicembre 1946)

Una indicibile commozione si desta nell'animo Nostro al vedere in questo momento il diletto popolo di Roma, accorso verso di Noi, mosso dall'impulso

potente, irresistibile, della sua devozione e del suo amore filiale. Veramente l'anima cattolica della Città Eterna, pacifica nella santa libertà dei figli di Dio, impavida e forte nella lotta, viene ancora una volta ad effondersi nel seno del Padre comune.

Quali ricordi la vostra immensa adunata richiama al Nostro spirito !

Innanzi tutto quel 12 Marzo dell'anno di guerra 1944, quando le moltitudini dei profughi e degli erranti si mescolavano con la folla dei cittadini romani, trepidi per la loro patria, per i loro focolari e per le loro famiglie; essi venivano a cercare sicurezza e conforto nella parola e nella benedizione del loro Padre e Vescovo, ansioso egli stesso e operoso per la salvezza dell'Urbe e del suo popolo.

Poi, dopo meno di tre mesi, la sfolgorante giornata del 6 Giugno ! Roma, uscita miracolosamente incolume da immani pericoli, volle qui festeggiare con traboccante gioia le prime ore della sua liberazione.

E infine la memorabile Domenica di Passione del 1945. Mentre da lungi ancora sinistramente rumoreggiava il cannone, voi imploravate la misericordiosa protezione del Cielo, e Noi vi esortavamo a non essere dimentichi dei vostri cristiani doveri di pietà, di virtù, di onestà, di amore fraterno, a custodire nell'onore la santa eredità lasciatavi dai vostri padri.

Ed ecco che oggi voi siete parimente accorsi in folla, come nei grandi giorni, presso di Noi, figli e figlie di questa Roma, la cui sorte, nei giorni sereni come negli oscuri, è stata sempre ed è l'oggetto dei Nostri pensieri e delle Nostre preghiere, delle Nostre cure e delle Nostre sollecitudini; siete accorsi per proclamare dinanzi ai vostri concittadini, al vostro Paese, a tutto il mondo cristiano, che vi sentite strettamente congiunti con la Sede di Pietro e con le tradizioni cattoliche della vostra Città natale, in una santa unità, che supera e vince ogni minaccia e ogni ostilità, ogni esitazione e ogni prova.

Con dolore e con indignazione voi vedete il volto sacro di Roma (di questo luogo santo, sede per disposizione divina del Vicario di Cristo) esposto — per mano di empi negatori di Dio, profanatori delle cose divine, adoratori del senso, — ad essere macchiato d'ignominia, coperto di fango. Ma esso: esso si mostra oggi qui, davanti a voi, in tutto il suo splendore, in tutta la sua intatta, inviolata bellezza.

Mai forse la missione di Roma non è stata più grande, più benefica, più indispensabile che nell'ora presente. Dai sette colli, protese le braccia materne, essa estende il suo imperio spirituale sul mondo, che misteriosamente avvolge nella sua luce. Quella luce, che prima apparve, quando la Chiesa, Sposa di Cristo, si sciolse dalle gramaglie delle persecuzioni e, coronata con segno di vittoria, uscì dai circhi e dagli anfiteatri dianzi ruggenti alla sua rovina; quando, immortale vindice della verità, più sicura dell'avvenire che il pontefice di Giove ascendente con la tacita vergine il Campidoglio (*dum*

Capitolium scandet cum tacita virgine Pontifex - Horat. Carm, III, 30, 8-9), si accinse con la spada dello spirito, che è il Verbo di Dio, a continuare e ad estendere la pacifica religiosa conquista di un mondo di popoli, più vasto di quello domato dal ferro e dalle legioni dei Cesari.

Fate che la vostra vita e la vostra condotta, i vostri giudizi e le vostre opere, siano profondamente pervasi e regolati dalla vigile e chiaroveggente coscienza di quella singolare missione, non meno onorifica che grave di responsabilità e di doveri.

Le innumerevoli schiere dei vostri martiri e dei vostri Santi vi guardano. Mostratevi degni di loro.

Dal suolo romano il primo Pietro, circondato dalle minacce di un pervertito potere imperiale, lanciò il fiero grido d'allarme: « Resistete forti nella fede » (1 *Petr.* 5, 9).

Su questo medesimo suolo Noi ripetiamo oggi con raddoppiata energia quel grido a voi, la cui Città natale è ora il teatro di sforzi incessanti volti a rinfiammare la lotta fra i due opposti campi: per Cristo o contro Cristo, per la sua Chiesa o contro la sua Chiesa.

Destatevi, o romani. L'ora è sonata, per non pochi fra voi, di svegliarvi da un troppo lungo sonno (cfr. *Rom.*, 13, 11). Agire fortemente e fortemente patire: è la divisa del nome romano.

Su di voi, prediletti di Cristo, da Lui chiamati a portare, in un settore così segnalato della grande battaglia spirituale del nostro tempo, il vessillo di Cristo attraverso i venti e le maree degli errori e delle passioni; su di voi — ma anche, sì, anche su coloro che combattono e vilipendono la Religione e i suoi Ministri, perchè l'amore della Chiesa è sempre più grande della loro colpa — Noi invochiamo l'abbondanza della protezione e della grazia invincibile dell'Onnipotente Signore, mentre con effusione di cuore vi impartiamo la Nostra paterna Apostolica Benedizione, pegno ed auspicio di carità, di giustizia e di pace per Roma, per l'Italia, per il mondo.

II

Discorso Natalizio al Sacro Collegio (24 dicembre)

(*Osserv. Rom.*, 25 dicembre 1946)

La voce della coscienza.

Vi fu mai nella storia del genere umano, nella storia della Chiesa, una Festa natalizia ed un volger dell'anno, in cui più viva che al presente ardesse nei cuori e si manifestasse la brama di veder dileguarsi il contrasto fra il

messaggio di pace di Betlemme e le interne ed esterne agitazioni di un mondo, che tanto spesso abbandona la diritta via della verità e della giustizia ?

L'umanità, uscita appena dagli orrori di una guerra crudele, le cui conseguenze la colmano ancora di angoscia, contempla con stupore l'abisso aperto fra le speranze di ieri e le attuazioni dell'oggi; abisso che anche gli sforzi più tenaci difficilmente valgono a sormontare, perchè l'uomo, capace di distruggere, non è sempre da lui solo idoneo a restaurare.

Ecco ormai quasi due anni da che tace il rombo del cannone. Gli avvenimenti militari sui campi di battaglia hanno condotto ad una incontestabile vittoria di una delle parti belligeranti e ad una sconfitta senza precedenti dell'altra.

Rare volte nella storia mondiale la spada aveva tracciato una così netta linea di divisione fra vincitori e vinti.

L'ebbrezza gioiosa ed esuberante della vittoria è svanita. Le inevitabili difficoltà si sono manifestate in tutta la loro crudezza.

Come ? — Sopra tutti i disegni e gli ordinamenti umani sta la parola del Signore: « *Ex fructibus eorum cognoscetis eos* » (Matt., 7, 20).

Una cosa rimane fuori di ogni dubbio: i frutti della vittoria e le sue ripercussioni sono stati finora non solo d'indicibile amarezza per i soccombenti, ma si sono fatti sentire come una sorgente di molteplici ansie e di pericolose scissioni anche fra i vincitori.

I riflessi di queste divisioni sono andati, in passato, man mano crescendo a tal segno, che nessun vero amante della umanità, — e ancor meno la Chiesa di Cristo, sempre sollecita di corrispondere alla sua missione, — ha potuto chiudere gli occhi dinanzi a tale spettacolo.

La Chiesa, che dal Salvatore divino è stata mandata a tutti i popoli per condurli alla loro eterna salute, non intende d'intervenire e di parteggiare in controversie su oggetti puramente terreni.

Essa è madre. Non domandate a una madre di favorire o di combattere la parte di uno o dell'altro dei suoi figli. Tutti debbono egualmente trovare e sentire in lei quell'amore chiaroveggente e generoso, quella intima e inalterabile tenerezza, che dà ai suoi figli fedeli la forza di camminare con passo più fermo nella via regia della verità e della luce, e ai traviati e agli erranti ispira la brama di tornare sotto la sua guida materna.

Giammai forse la Chiesa di Cristo, giammai i suoi ministri e i suoi fedeli di ogni ceto e classe non hanno avuto tanto bisogno di questo amore illuminato, pronto al sacrificio e che non conosce nessun limite terreno e nessun pregiudizio umano, quanto nelle angustie del tempo presente, in paragone delle quali sembrano impallidire le dolorose vicende del passato.

Soltanto, dunque, lo spirito di carità, il sacro dovere del Nostro ministero apostolico, oggi, in questa vigilia del Santo Natale, Ci aprono le labbra; essi

solo Ci inducono a rivolgerCi al mondo intero, ad affidare alle onde eteree, perchè la portino sino alle estremità della terra, l'espressione delle Nostre cure e dei Nostri timori, delle Nostre preghiere e delle Nostre più ardenti speranze — nella fiducia che molti cuori nobili e comprensivi, anche fuori della comunione cattolica, faranno eco a questo nostro grido e Ci presteranno la loro efficace collaborazione.

Non intendiamo di criticare, ma di stimolare. Non di accusare, ma di soccorrere. « Intenti di pace e non di afflizione » (*Ier.*, 29, 11) muovono il Nostro cuore e vorremmo destarli nel mondo delle anime di coloro che Ci ascoltano.

Noi ben sappiamo che le Nostre parole e le Nostre intenzioni rischiano di essere male interpretate o svisate a scopi di propaganda politica.

Ma la possibilità di tali erronei o malevoli commenti non potrebbe chiuderCi la bocca. Noi Ci stimeremmo indegni del Nostro ufficio, della Croce che il Signore ha posto sulle Nostre deboli spalle, crederemmo di tradire le anime che attendono da Noi il lume della verità e una sicura guida, se, per schivare sinistre interpretazioni, esitassimo, in un'ora così critica, a fare quanto è da Noi per ridestare le coscienze assopite e richiamarle ai doveri della santa milizia di Cristo.

Nessun diritto di veto, da qualunque parte esso venga, potrebbe valere contro il precetto di Cristo « Andate e insegnate ». Con una obbedienza indefettibile al divino Fondatore della Chiesa, Noi Ci adoperiamo e continueremo ad adoperarCi fino all'estremo limite delle Nostre forze, per adempire la Nostra missione di difensore della verità, di tutore del diritto, di propugnatore degli eterni principî della umanità e dell'amore.

Nell'esercizio di questo Nostro dovere ben potremo incontrare resistenze e incomprensioni. Ma Ci conforta il pensiero della sorte toccata allo stesso Redentore e a coloro che hanno seguito le sue vestigia, e Ci tornano alla mente le umili, ma fiduciose parole dell'Apostolo Paolo: « A me importa pochissimo di essere giudicato... dagli uomini; ...chi mi giudica è il Signore » (*1 Cor.*, 4, 4).

I. *Un lungo e penoso cammino.*

Era ben da temere, nelle condizioni rovinose e confuse in cui l'immane conflitto lasciava il mondo, che l'itinerario dalla fine della guerra alla conclusione della pace sarebbe stato lungo e penoso. Ma la durata di quello, a cui al presente assistiamo, senza poter ancora prevedere, nonostante alcuni notevoli progressi ormai acquisiti, nè quando nè come giungerà al suo termine, questo prolungarsi indefinito di uno stato anormale d'instabilità e d'incertezza, è il chiaro sintomo di un male, che costituisce la triste caratteristica dell'epoca nostra.

L'umanità, che è stata testimone di una prodigiosa attività in tutti i campi della potenza militare, formidabile di precisione e di ampiezza nella preparazione e nella organizzazione, fulminea di rapidità e d'improvvisazione nell'adattamento continuo alle circostanze e ai bisogni, vede ora svolgersi la elaborazione e la formazione della pace con una grande lentezza e fra contrasti non ancora superati nella determinazione degli scopi e dei metodi.

Allorchè la Carta atlantica venne per la prima volta annunziata, i popoli furono tutti in ascolto; finalmente si respirava.

Che cosa è ora rimasto di quel messaggio e delle sue disposizioni ?

Anche in alcuni di quegli Stati che — o per propria elezione, o sotto l'egida di altre e più grandi Potenze — amano di presentarsi alla umanità di oggi come antesignani di nuovo e vero progresso, le « quattro libertà », dianzi salutate con entusiasmo da molti, non sembrano quasi più che un'ombra o una contraffazione di quel che erano nel pensiero e nelle intenzioni dei più leali fra i loro promulgatori.

Noi ben volentieri riconosciamo gl'incessanti sforzi di insigni Uomini di Stato, che, da circa un anno, in una serie quasi ininterrotta di laboriose conferenze si sono adoperati a conseguire ciò che gli onesti di tutto il mondo desideravano o a cui ardentemente aspiravano.

Pur troppo i contrasti di opinione, la sfiducia e i sospetti reciproci, il valore discutibile, in fatto e in diritto, di non poche decisioni già prese o da prendersi ancora, hanno reso incerta e fragile la consistenza e la vitalità di compromessi e di soluzioni fondate sulla forza o sul prestigio della potenza politica e che lasciano nel fondo di molti cuori delusione e scontento.

Invece d'incamminarsi verso una reale pacificazione, in vasti territori del globo terrestre, in ampie regioni soprattutto dell'Europa, i popoli si trovano in uno stato di costante agitazione, da cui in un tempo più o meno vicino potrebbero sorgere le fiamme di nuovi conflitti.

II. *Un triplice invito ai reggitori dei popoli.*

Chi tutto ciò vede e medita, rimane intimamente compreso della gravità dell'ora presente e prova il bisogno di invitare i reggitori dei popoli, nelle cui mani sono le sorti del mondo, e dalle cui deliberazioni dipendono l'esito e il progresso ovvero il fallimento della pace, a una triplice considerazione:

1) La prima condizione per corrispondere all'attesa dei popoli, per attenuare e gradualmente dissipare i turbamenti, di cui soffrono all'interno, per rimuovere le pericolose tensioni internazionali, è che tutte le vostre energie e tutto il vostro buon volere mirino a far cessare l'intollerabile stato presente d'incertezza, ad accelerare il più possibile — nonostante le difficoltà che nes-

suno spirito sereno può disconoscere — l'avvento di una pace definitiva fra tutti gli Stati.

La natura umana durante i lunghi anni della guerra e del dopo guerra, in preda a innumerevoli e indicibili sofferenze, ha dato prova di una incredibile forza di resistenza. Ma questa forza è limitata; per milioni di esseri umani il limite è stato raggiunto; la molla è già troppo tesa; un nulla basterebbe a spezzarla e la rottura potrebbe avere conseguenze irrimediabili.

L'umanità vuole poter di nuovo sperare.

Alla rapida e completa conclusione della pace hanno un reale e vivo interesse tutti coloro i quali sanno che soltanto un pronto ritorno a normali relazioni economiche, giuridiche e spirituali fra i popoli può preservare il mondo da incalcolabili scosse e da disordini, che gioverebbero unicamente alle oscure forze del male.

Perciò fate sì che l'anno ormai volgente alla fine sia l'ultimo della vana e inappagata attesa; fate sì che il nuovo anno veda il compimento della pace.

2) L'anno del compimento ! Questo pensiero conduce alla seconda invocazione, che ogni spirito retto rivolge ai reggitori dei popoli:

Voi bramate a ragione — come potrebbe essere altrimenti ? — di vedere i vostri nomi scritti a lettere d'oro dalla storia sui dittici dei benefattori del genere umano; il solo dubbio che possano invece un giorno, anche senza colpa volontaria da parte vostra, essere messi alla gogna fra gli autori della sua rovina, vi fa orrore. Applicate dunque tutte le forze del vostro volere e potere per dare alla vostra opera di pace il suggello di una vera giustizia, di una lungimirante saggezza, di un sincero servizio agli interessi solidali della intiera famiglia umana.

Il profondo abbassamento, in cui l'orribile guerra ha gettato l'umanità, esige imperiosamente di essere superato e risanato mediante una pace moralmente elevata e incensurabile, la quale alle future generazioni insegni a bandire ogni spirito di brutale violenza ed a rendere alla idea del diritto il primato che le era stato iniquamente rapito.

Noi giustamente apprezziamo l'arduo ma nobile lavoro di quegli Uomini di Stato che, chiusi alle voci ingannevoli della vendetta e dell'odio, si sono adoperati e si adoperano ancora senza tregua per il conseguimento di così alto ideale. Ma nonostante i loro sforzi generosi, chi mai potrebbe affermare che dalle discussioni e dalle trattative dell'anno che volge al tramonto sia risultato un disegno chiaro, logicamente ordinato nelle sue grandi linee, atto a ridestare in tutti i popoli la fiducia in un avvenire di tranquillità e di giustizia ?

Senza dubbio, una così funesta guerra, scatenata da una ingiusta aggressione, e continuata oltre i limiti del lecito, quando cioè essa appariva irre-

parabilmente perduta, non potrebbe terminare semplicemente in una pace priva di garanzie, che impediscano il ripetersi di simili violenze.

Ma tutte le disposizioni repressive e preventive debbono conservare il loro carattere di mezzi e rimaner quindi subordinate all'alto e ultimo fine di una vera pace, il quale consiste nell'associare gradualmente, con tutte le necessarie guarentigie, vincitori e vinti in un'opera di ricostruzione, a vantaggio non meno della intera famiglia delle Nazioni che di ciascuno dei suoi membri.

Ogni osservatore equanime vorrà riconoscere che questi principî indiscutibili hanno fatto nel passato anno, anche in conseguenza delle dolorose ripercussioni sugli interessi vitali degli stessi Stati vincitori, reali progressi in non pochi spiriti.

Riesce altresì di soddisfazione il notare come voci autorevoli e competenti sempre più si levano contro un illimitato prevalersi delle presenti condizioni da parte di qualcuno degli Stati vincitori e contro una eccessiva restrizione del tenore di vita e della ripresa economica dei vinti.

L'immediato contatto con la indicibile miseria del dopo guerra in alcune zone ha destato in molti cuori la coscienza di una corresponsabilità solidale per l'effettiva mitigazione e il definitivo superamento di tanto male; sentimento questo non meno onorevole per gli uni, che incoraggiante per gli altri.

Un nuovo fattore è venuto in questi ultimi tempi a stimolare il desiderio di pace e la volontà di più efficacemente promuoverla. La potenza dei nuovi ordigni di distruzione, che la tecnica moderna ha rinforzati e rinforza sempre più sino a farne agli occhi della umanità inorridita quasi spettri d'inferno, ha posto al centro delle discussioni internazionali, sotto aspetti del tutto nuovi e con impulsi prima non mai sentiti, il problema del disarmo, suscitando così la speranza di attuare ciò che i tempi passati avevano invano vagheggiato.

Nonostante questi ben fondati motivi di sperare, dei quali niuno più della Chiesa può rallegrarsi, sembra, allo stato presente delle cose, doversi prevedere con grande probabilità che i futuri trattati di pace non saranno che un *opus imperfectum*, nel quale non pochi dei suoi stessi autori riconosceranno piuttosto la risultante di compromessi tra le tendenze o le pretese delle diverse forze politiche, che la espressione delle loro idee personali appoggiate ai veri e giusti concetti di diritto e di equità, di umanità e di saggezza.

3) Questa considerazione porta naturalmente al terzo invito rivolto ai reggitori di popoli:

Se voi volete dare all'opera vostra per il nuovo ordinamento e la sicurezza della pace intima stabilità e durata, se volete impedire che presto o tardi s'infranga per le sue proprie durezze, per la pratica difficoltà di metterla in atto, per i suoi insiti difetti e mancanze, per le sue oggi forse inevitabili omissioni e insufficienze, per i suoi lontani effetti reali o psichici, che non

è al presente dato di calcolare, abbiate cura di lasciare impregiudicata la possibilità di correzioni, secondo una procedura chiaramente determinata, non appena la maggioranza dei popoli, la voce della ragione e della equità mostrino quelle modificazioni opportune e desiderabili, o forse anche doverose.

Una macchina può apparire, sul disegno, di una perfezione indiscutibile per la sua precisione rigorosamente matematica, ma poi manifestarsi gravemente difettosa alla prova reale, ove essa si trova facilmente esposta a una quantità d'incidenti tecnicamente imprevisti. Quanto più, nell'ordine morale, sociale, politico, un progetto può apparire eccellente sulla carta, frutto di laboriose discussioni, ma poi soccombere alla prova del tempo e della esperienza, ove i fattori psicologici hanno un posto di primaria importanza ! Certo, non si può tutto prevedere. Ma è saggio mantenersi una porta aperta a futuri ritocchi, a eventuali accomodamenti.

Così operando, voi vi paleserete fedeli alle parole pronunziate in memorabili circostanze da interpreti autorizzati della pubblica opinione; sarete certi di non arrecare alcun pregiudizio al vostro ben inteso interesse, e darete alla intiera famiglia umana un luminoso esempio per dimostrare non esservi altra via sicura verso la desiderata pace che quella la quale procede dalla rieducazione della umanità allo spirito di solidarietà fraterna.

III. *La luce di Betlemme.*

Pur sapendo di avanzare per la via sicura, è così bello di camminare nella luce ! La luce: guardatela, voi tutti cui unisce la stessa fede nel Salvatore del mondo ! Per rischiarare il sentiero, essa discende dalla stella che brilla al di sopra di Betlemme.

Se si vuol rivenire ai grandi principî della giustizia che conducono alla pace, bisogna passare per Betlemme, bisogna richiamarsi all'esempio e alla dottrina di Colui, il quale, dalla culla alla Croce, non conobbe più alta missione che adempiere la volontà del Padre celeste, trarre il mondo dalla notte dell'errore e dal fango della colpa, ove giaceva allora miseramente, risvegliare in lui la consapevolezza della sua soggezione alla maestà della legge divina, come norma di retto pensiero, come impulso di forte volere, come misura di sana e coscienziosa azione.

Il « gran ritorno » alle massime del messaggio di Betlemme non è stato mai più che oggi necessario al mondo.

Eppure raramente è stato così dolorosamente manifesto in mezzo agli uomini il contrasto fra i precetti di quel divino mssaggio e la realtà, quale noi la vediamo.

Vorreste voi forse, diletti figli e figlie, atterriti da questo contrasto, perdervi di coraggio ? Vorreste voi aumentare il numero di coloro che, sconcertati dalla instabilità dei tempi, vacillano essi stessi, e in tal guisa, più o meno consapevolmente, fanno il giuoco degli avversari di Cristo ? dar prova di pusillanimità dinanzi alla marea crescente dell'orgoglio e della violenza anticristiana ?

Nessun cristiano ha il diritto di mostrarsi stanco della lotta contro l'ondata antireligiosa dell'ora presente. Poco importa quali siano le forme, i metodi, le armi, le parole melliflue o minacciose, i travestimenti con cui il nemico si copre ! Niuno potrebbe essere scusato di rimanere dinanzi a lui le braccia incrociate, la fronte bassa, le ginocchia tremanti.

È sempre la medesima tattica contro la Chiesa: « Percuoti il pastore e le pecorelle saranno disperse » (*Zac.*, 13, 7). Sempre la medesima tattica impotente a rinnovellarsi, sempre non meno vana che ingloriosa; essa si ripete nei più diversi luoghi, e si cimenta fino al piede della Sede di Pietro. La Chiesa non teme, anche se il suo cuore sanguina, non per sè (essa ha le promesse divine), ma per la perdita di tante anime; i suoi Annali son là per rammentarle quante volte gli assalti più furiosi si sono infranti schiumando contro la rupe forte e calma, su cui, sicura della immortalità, essa riposa. Oggi come ieri, domani come oggi, tutti gli sforzi per vincerla e disgregarla dovranno cedere e spezzarsi dinanzi alla forza vitale del *vinculum caritatis*, che unisce il pastore al gregge.

Se nell'arduo ma fermo compimento del Nostro ufficio alcunchè Ci serena e Ci anima, esso è, dopo la Nostra fiducia in Colui che elegge le cose deboli per confondere l'arroganza dei forti, la convinzione solidamente fondata di poter contare sulla preghiera, sulla fedeltà, sulla vigilanza di una *acies ordinata* (*Cant.*, 6, 3), la cui prontezza ed esperienza ha avuto ragione delle più dure prove.

Recentemente Noi abbiamo avuto il gaudio di elevare agli onori degli altari una eroica schiera di martiri, che, suggellando col sangue la professione della loro fede, hanno illustrato l'aurora del nostro secolo.

Da allora, altre falangi di sacerdoti e di fedeli, militi di Cristo ancora ignoti, gli hanno reso e gli rendono la medesima testimonianza. Verrà il giorno, non ne dubitiamo, che li farà uscire dall'ombra e salire nella gloria, quando la storia del nostro tempo vedrà alfine cadere la pesante cortina, che la vela e la oscura.

Possa l'esempio del loro valore e della loro fedeltà sprezzatrice della morte infiammare i cuori dei Nostri diletti figli e figlie e infondere loro quei medesimi sentimenti di fortezza e di fiducia, che assicureranno al vessillo di Cristo la sua pacifica vittoria per il maggior bene di tutta la umanità !

IV. *Il flagello della fame.*

Non possiamo terminare questo Nostro Messaggio Natalizio senza un richiamo ai dolori e ai bisogni derivanti dalle gravi condizioni alimentari e sanitarie delle Nazioni provate dalla guerra.

Già il 5 Aprile di quest'anno Noi lanciammo un grido d'invocazione ai governanti e ai popoli di quei Paesi, che con le loro riserve potevano venire in aiuto alle popolazioni affamate. E in verità molto è stato fatto. Dinanzi alle tragiche sventure che colpivano soprattutto i deboli, i vecchi, i bambini, il mondo civile non è rimasto insensibile nè pigro, e lode va tributata al senso umano e cristiano di quegli uomini e di quelle Nazioni, che hanno provveduto a creare multiformi opere di soccorso. Ricalcando le vie insanguinate degli eserciti, essi hanno recato alle vittime della guerra aiuti di ogni genere; hanno salvato l'onore della umanità così turpemente calpestato dalla violenza e dall'odio.

Volesse il Cielo che quei tesori di energie e di mezzi, caritatevolmente profusi per assistere e sottrarre all'ultima rovina i più miseri, fossero stati sufficienti al bisogno ! Pur troppo non è così; onde Noi Ci troviamo costretti a rinnovare l'invocazione della primavera scorsa. Sopra vasti territori dell'Europa e dell'Estremo Oriente incombono gli spettri della più spaventosa carestia e della fame nera.

Il pane — nel senso letterale della parola — manca a intere popolazioni, che vanno quindi miseramente languendo, consunte, fiaccate, preda delle malattie e della miseria, pericolosamente agitate da sordi stimoli di disperati rancori e di profondi sovvertimenti sociali.

Tale è il tremendo pericolo che oscura l'alba del nuovo anno, pericolo tanto più grave perchè da alcuni sintomi, i quali palesano incertezza e stanchezza, quella magnanima opera di solidarietà umana sembra prossima a venir meno, prima ancora che sia posto rimedio ai mali di cui si era fatta soccorritrice.

È umano infatti che coloro, cui la fortuna è seconda, siano inclini a mettersi in disparte con l'oblio degli altrui mali. Chiusi l'occhio e il cuore sulle disgrazie di un prossimo ignoto e lontano, stimano di poter giustificare dinanzi alla propria coscienza l'isolamento e il disinteresse verso le altrui necessità; i bisogni personali esauriscono i proventi che le arti della carità risparmiavano; e i mezzi di soccorso restano defraudati di quell'azione di conforto, a cui la fraterna pietà li avrebbe destinati.

Perciò Noi ripetiamo a tutti coloro che possono porgere una sovvenevole mano: Non si raffreddi il vostro zelo; il vostro aiuto sia sempre più pronto e generoso ! Taccia ogni gretto egoismo, ogni meschina esitazione, ogni amarezza, ogni indifferenza, ogni rancore. Riguardi l'occhio vostro soltanto la

miseria, e soprattutto l'affanno di milioni di fanciulli e di giovani, fra i quali la fame fa strage ! In tal guisa voi al tempo stesso darete e riceverete l'ineffabile dono natalizio: Pace in terra agli uomini di buona volontà !

Nulla è infatti così atto a creare gl'indispensabili presupposti spirituali della pace, come il sollievo liberalmente largito, da Stato a Stato, da popolo a popolo, al di sopra di ogni confine nazionale; così che, placati da ogni parte i sentimenti di rivalità e di vendetta, frenate le brame di dominazione, bandito il pensiero di privilegiato isolamento, i popoli imparino dalle loro stesse sventure a conoscersi, a tollerarsi, ad aiutarsi, e sulle rovine di una civiltà dimentica dei precetti evangelici, si ricostruisca la città cristiana, dove legge suprema è l'amore.

Con tale voto Noi auguriamo a quanti Ci ascoltano, in questa vigilia del Santo Natale, « la pace di Dio che sorpassa ogni intendimento » (*Phil.*, 4, 7), mentre con effusione di cuore impartiamo a tutti i Nostri diletti figli e figlie nel mondo intero, come pegno delle più elette grazie del Verbo di Dio fatto uomo, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

III. Il S. Padre ha ricevuto l'8 gennaio in speciale Udienza il Patriziato e la Nobiltà romana e si è soffermato a parlare delle loro responsabilità e doveri nel momento attuale, avvolto ancora da incertezza non solo nelle relazioni internazionali, ma altresì nell'ordinamento interno dei singoli Stati.

Inammissibili l'astensionismo dell'*émigré à l'intérieur*, l'indifferenza indolente e passiva davanti ai destini della patria, la complice noncuranza di fronte alla rovina dei propri fratelli. Impassibile, in mezzo alle rovine, il cristiano si sentirà in dovere di resistere e sarà pronto a ricostruire l'edificio abbattuto, a seminare il campo devastato. « Tale la vostra condotta — ha soggiunto il Papa —. Essa consiste nel prendere l'ordine contingente delle cose tale quale è e nel dirigere la sua efficienza verso il bene, non tanto di una determinata classe, quanto della intiera comunità », senza lasciarvi sconcertare dagli eventi umani contingenti: la patria, il popolo, lo Stato richiedono la vostra vigile ed assidua cooperazione nella luce di Dio. La nuova Costituzione italiana esige uomini che debbono applicarla, interamente dediti al maggior bene della Nazione, guidati da chiari e sani principî. La voce della Patria li chiama a lavorare, con tutta la forza delle loro intime convinzioni, per il bene del popolo.

« Nonostante la rapida evoluzione dei tempi — ha concluso il S. Padre — esso (il vostro ufficio) non ha perduto il suo valore, non è giunto al suo termine. Ciò che richiede altresì da voi, e che deve essere la caratteristica della vostra educazione tradizionale e familiare, è il fine sentimento e la volontà di non prevalervi della vostra condizione — privilegio oggidì ben spesso grave ed austero — che per servire ». (*Osserv. Rom.*, 9 gennaio 1947).

IV. Il 22 gennaio il S. Padre ha ricevuto varie centinaia di signore e signorine aderenti al movimento « Rinascita Cristiana » e un folto stuolo di Damine della Carità ».

Alle prime ha inculcato la necessità di un cristianesimo vissuto nella sua pienezza con perseverante costanza e combattivo per Cristo, con gli occhi fissi su di Lui come modello da imitare, come capo da seguire nell'apostolato. La fermezza di una fede, non già mutilata, anemica, *edulcorata*, ma in tutta la sua integrità, purezza, vigore; il coraggio di prendere sul serio l'osservanza della legge di Dio sempre e dappertutto, senza riserve e senza transazioni, accenderanno nei cuori la fiamma luminosa e ardente dello zelo per una controffensiva preparata ed eseguita, non nel rumore e nell'agitazione, ma nel raccoglimento, con l'orazione, con le rinunzie note solo a Dio, col costante buon esempio, con la vigorosa professione delle proprie convinzioni, che lentamente, ma progressivamente agiranno sui malpensanti.

Alle seconde ha espresso il voto che « il vostro Padre e Fondatore S. Vincenzo de' Paoli, fulgido astro di bontà e di soccorso per ogni sventura, vi ottenga con sempre maggior larghezza lo spirito di misericordia, di generosità, di carità, di saggezza ». (*Osserv. Rom.*, 23 gennaio 1947).

ALLOCUZIONI

I. A S. E. il Dottor Conrado Traverso, Ambasciatore e Plenipotenziario della Repubblica Argentina, nell'udienza del 12 gennaio per la presentazione delle Lettere Credenziali. (*Osserv. Rom.*, 13-14 gennaio 1947).

II. A S. E. il Dott. Prof. Giovanni Wu Ching Hsiung, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Cina, nell'udienza del 16 febbraio, per la presentazione delle Lettere Credenziali. (*Osserv. Rom.*, 17-18 febbraio 1947).

Radiomessaggio. — Ai fanciulli delle Scuole Cattoliche degli Stati Uniti, in preparazione alla prossima raccolta di aiuti destinati ai bambini sofferenti e bisognosi di Europa. 19 febbraio. (*Osserv. Rom.*, 21 febbraio 1947).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

I. *Acheruntinae et Materanensis*, Decreto per la mutazione dei confini delle Diocesi di Acerenza e di Matera. 11 agosto 1945. (*A.A.S.*, 1946, p. 438).

II. *Bellunensis et Feltrensis*, Decreto per l'esonero del Vescovo di Belluno e Feltre dall'obbligo di residenza semestrale nella città di Feltre. 12 gennaio 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 398).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Mechlinien.* seu *Dioecesium Belgii.* La festa di S. Alberto di Lovanio, Vescovo di Liegi, Cardinale di S. R. C. e Martire, viene estesa a tutte le diocesi del Belgio con apposita variante alla 6ª lezione del Breviario. 8 marzo 1946. (*Collationes Brugenses,* 1946, p. 163).

II. *Bolivaren.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Mercedes di Gesù Molina, Fondatrice dell'Istituto delle Suore della B. Maria Anna di Gesù. 8 febbraio 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 440).

III. *Parisien.* Decreto sui miracoli proposti per la canonizzazione della B. Caterina Labouré, Vergine, Figlia della Carità di S. Vincenzo de' Paoli. 26 maggio 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 443).

IV. *Nullius Ensiedlen.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Meinrado Eugster, Converso professo O.S.B. 12 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 445).

PRECES PRO ITALICA REPUBLICA

(*Acta Ap. Sed.*, 1947, p. 36)

POST MISSAM CONVENTUALEM RECITANDAE IN DITIONIBUS ITALIAE AD NORMAM ARTICULI 12 PACTI CUM APOSTOLICA SEDE CONCORDATI.

In omnibus Dominicis aliisque festis de praecepto servandis, in cunctis ecclesiis Capitulum et Officium chorale habentibus, sacerdos post Missam conventualem, flexis genibus in infimo gradu altaris, cantat in tono feriali:

℣. Dómine, salvam fac Rempúblicam et Praésidem ejus.

℟. Et exáudi nos in die, qua invocavérimus te.

℣. Salvum fac pópulum tuum, Dómine: et bénedic hereditáti tuae.

℟. Et rege eos et extólle illos usque in aetérnum.

℣. Dómine, exaudi oratiónem meam.

℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dóminus vobíscum.

℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus

Pópulum tuum, quaésumus, Dómine, contínua pietáte custódi, ejúsque Rectóres sapiéntiae tuae lúmine illústra; ut, quae agénda sunt, vídeant, et ad implénda quae víderint, convaléscant. Per Christum Dóminum nostrum.

Ex Secretaria Sacrae Rituum Congregationis, die 26 Novembris 1946.

L. ✠ S.

✠ C. Card. Salotti, Ep. Praen., *Praefectus*
† A. Carinci, Archiep. Seleucien., *Secretarius.*

SACRA ROMANA ROTA

Ex Audientia Sanctissimi (die 14 Maii 1946)

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XII in Audientia diei 14 Maii 1946, super instantia a XVII Advocatis Rotalibus exhibita de augendis Procuratorum et Advocatorum Rotalium proventibus, attentis relatis adiunctis, benigne concedere dignatus est ut, ad annum, proventus, die 26 maii 1939 approbati (1), ita augeri possint: ut minimum (Lib. 1000) quintuplicetur (seu Lib. 5000) maximum vero (Lib. 7000) triplicetur (seu Lib. 21000).

sign. A Jullien, *Decanus*

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Per il ricupero delle opere d'arte, oggetti preziosi e documenti delle Chiese ed Enti Ecclesiastici

N. 145834 10 dicembre 1946

Eccellenza Reverendissima,

Da tempo si stanno compiendo in Italia ed Oltralpi le più accurate ricerche di quanto è stato esportato o sottratto del patrimonio sia nazionale sia ecclesiastico al fine di restituire all'antica sede tutto quello che si riesce a trovare, e di fatto si è scoperto moltissimo che si riteneva irrimediabilmente perduto e si

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 230-235.
Per ogni ulteriore chiarimento cfr. S. Russo. *De damnatione ad expensas in iure canonico speciali ratione habita ad ius civile italicum.* Romae. Officium Libri Catholici, 1941.

spera di rintracciarne ancora non poco. All'uopo importa sommamente, che gli incaricati delle ricerche, delle rivendicazioni e delle restituzioni abbiano una conoscenza la meno vaga possibile delle cose da rintracciare e le indicazioni atte al riconoscimento degli oggetti di pregio e di valore maggiore almeno e della loro provenienza (indicazioni utili alla rivendicazione anche in futuro quando i detentori che ora li tengono nascosti, si avventureranno a porli in commercio o a esporli, confidando sulla dimenticanza o sulla disattenzione prodotta dal tempo), non potendosi altrimenti fare le restituzioni ai legittimi possessori.

Pertanto nell'interesse generale della Chiesa in Italia e nell'interesse proprio di codesta Diocesi, l'Ecc. V. Rev.ma è pregata di volere con la maggiore sollecitudine informare quanti conosce particolarmente interessati ed obbligati a tentare il ricupero, ed ottenerne, per inviarli alla Segreteria di Stato, gli elenchi delle opere d'arte, degli arredi ed altri oggetti di valore storico, letterario (codici, pergamene ecc. ecc.) appartenenti al Vescovado, alle Chiese, Case religiose, Seminari ed altri istituti ecclesiastici, dai quali sono comunque scomparsi, coll'annotazione, quando si possa, ai singoli oggetti, specialmente ai più preziosi e desiderati, di ciò che serve al riconoscimento, e coll'indicazione altresì se gli oggetti furono regolarmente ritirati dalle varie autorità competenti per sottrarli alle offese belliche e non sono peranco restituiti; se furono prelevati regolarmente o tumultuariamente da truppe regolari o irregolari, o se trafugati da ladri, rapinatori, o solo consta che sono dispersi. Che se verrà formato, come molto più pratico e comodo, un elenco generale unico per la Diocesi, si raccomanda di raggrupparvi gli oggetti secondo le loro sedi.

Ancorchè si abbia la certezza morale che una causa bellica ha prodotto la distruzione completa dei beni, che sono l'oggetto della presente circolare, è desiderata e non sarà inutile una risposta, perchè l'indicazione dell'entità dei danni subìti potrà servire allorquando si procederà alla distribuzione dei non pochi oggetti difficili a riconoscere, come campane, calici di forme comuni, anche se di materia preziosa ecc. Allora le diocesi, che il silenzio farà credere immuni dai danni accennati sopra, non saranno, naturalmente, tenute in conto.

Grato fino da ora di un cortese riscontro, bacio il s. Anello e con profondo ossequio mi professo

dell'Eccellenza Vostra Rev.ma

dev.mo G. B. Montini

PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA

I

Chiarimenti sul D. L. P. 27-6-1946, n. 35

Prot. N. 2977/609 - Circolare N. 8 Roma, 19 settembre 1946

Eccellenza Reverendissima,

facendo seguito alla mia Circolare n. 7 del 4 agosto u. s. con la quale ho reso noto il testo della legge n. 35 del 27 giugno 1946 sulla « *Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli di beneficenza danneggiati o distrutti dalla guerra* (1), reputo opportuno dare qualche chiarimento sulle disposizioni della legge stessa.

La ricostruzione, a carico dello Stato, dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle chiese « parrocchiali e assimilate » era stata già sancita nell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940 n. 1543 sul risarcimento di danni di guerra; ma quel semplice articolo non poteva disciplinare una materia così vasta e molto opportunamente è stata emanata la legge nuova di cui intendo illustrare l'importanza e l'esatta portata.

Art. 1. — Le spese per la ricostruzione delle chiese erano prelevate finora sui fondi comuni per le opere pubbliche. E siccome con tali fondi si doveva provvedere alla ricostruzione delle strade, dei palazzi municipali, delle scuole, delle caserme, degli ospedali ecc., poco restava per gli edifici di culto, perchè spesso i Provveditori alle Opere pubbliche e lo stesso Ministero non potevano trascurare l'esecuzione di opere prospettate e raccomandate con particolare urgenza. Da oggi in poi una somma di due miliardi sarà impiegata esclusivamente per le chiese e le opere di beneficenza e la somma potrà essere aumentata a seconda dei bisogni futuri, specialmente nella impostazione dell'anno finanziario dello Stato che, com'è noto, decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'articolo precisa che le spese sono a totale carico dello Stato, ma solo per quanto riguarda la riparazione e la ricostruzione, restando escluso ogni ampliamento, decorazione e abbellimento. La limitazione è certo dolorosa se si pensa alla sostanziale importanza che il decoro artistico assume negli edifici sacri; ma la spaventosa gravità e vastità dei danni di guerra ha costretto lo Stato a restringere il suo intervento alla parte più urgente, più concreta e

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 217.

meno soggetta alla diversità delle valutazioni. Del resto non è male che fedeli, associazioni ed enti, interessati alla rinascita del loro tempio, contribuiscano come nei secoli passati alla sua magnificenza e vadano a gara nell'adornarlo di nobili decorazioni e di suggestive opere d'arte. Sarebbe però grave errore il ritener che in un primo tempo si possa e si debba provvedere esclusivamente alla parte costruttiva rimandando ad altra epoca ogni preoccupazione circa i problemi pittorici e scultorei che vi sono connessi. È bene invece che i piani della decorazione escano insieme con quelli architettonici e che i costruttori siano subito affiancati da cultori delle arti figurative per allestire quei bozzetti d'insieme che troveranno esecuzione a mano a mano che ne sorgerà la possibilità. La disposizione della legge non va poi interpretata in senso troppo restrittivo: capitelli, rivestimenti marmorei, accurati intonaci, appropriate tinteggiature ecc. sono cose troppo inerenti alla costruzione dei sacri edifici per poterle considerare alla stregua di abbellimenti e decorazioni e, cosa anche più importante, la ricostruzione di ogni chiesa comprenderà almeno l'altare maggiore (anche se in un primo tempo, dopo avere accuratamente preparato il progetto completo, ci si fermerà alla sola parte indispensabile alla celebrazione della Santa Messa); ed è da ritenere che questo altare sarà fornito, sempre a spese dello Stato, della statua o del quadro del Titolare, come fu fatto dopo la guerra del 1915-1918 con tre milioni stanziati a questo titolo. La statua o la pala d'altare sono infatti indispensabile oggetto di culto e la ragione d'arte ne è parte accessoria e concomitante.

Lo stesso articolo 1° fa gravare sullo Stato la ricostruzione del mobilio che arredava gli edifici distrutti, limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza, ed escluse in ogni caso le opere d'arte, le suppellettili e i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili. È dunque evidente che rientrano nel risarcimento gli stalli corali, i confessionali, i pulpiti, i banchi, i genuflessori, gli armadi e, nei riguardi degli enti di beneficenza, i letti, i tavoli, le sedie ecc.

Lo Stato, con opportunissimo criterio, non vuole vincolare le autorità ecclesiastiche e gli istituti di beneficenza alla pedissequa ricostruzione di quanto è andato distrutto: nuove necessità sociali, igieniche, urbanistiche ed estetiche possono consigliare ampliamenti o spostamenti, e sarebbe male non approfittare di questa terribile opportunità che ci è stata offerta dalle distruzioni di guerra. Come è ovvio, resta a carico degli Enti ogni maggiore spesa e, per evitare che amministratori poco avveduti si imbarchino in imprese esagerate, è fatto obbligo di garantire il pagamento con depositi o fideiussione bancari, cosa alla quale non mancherà certo il concorso degli enti cittadini e dei fedeli.

È importante notare che se spostamenti e ampliamenti fossero imposti, più che da esigenze di culto, da necessità di decoro cittadino (per esempio nell'attuazione di piani regolatori o piani di ricostruzione), l'Ordinario potrà

ragionevolmente chiedere anche per questa parte l'intervento dello Stato o degli altri Enti pubblici interessati (Comune, Provincia, ecc.).

Art. 2. — L'articolo, eliminando le incertezze cui dava luogo l'imprecisa dizione della legge del 1940 « chiese parrocchiali ed assimilate », elenca con chiarezza tutti gli edifici di culto ai quali vanno estesi i provvedimenti legislativi (le chiese abbaziali — anche se non nominate — vanno equiparate alle cattedrali; i Santuari alle chiese succursali o a quelle necessarie perchè mancano nelle vicinanze altre chiese, ecc.) e vi comprende tutti gli edifici che preesistevano e che risultano necessari per il ministero pastorale (campanili, battisteri isolati, sacrestie, episcopî, case canoniche, uffici parrocchiali, sale per dottrina cristiana, ecc.).

È opportuno avvertire che la qualifica di « annessi » usata dalla legge deve essere intesa nel senso lato della destinazione e non nel senso materiale di unicità di costruzione, nel qual caso non soltanto non avrebbe sufficiente giustificazione logica e giuridica, ma sarebbe in palese contrasto con le disposizioni del Pontificale Romano che nel rito della consacrazione di una chiesa fa obbligo al Vescovo di compiere intorno alla medesima ripetuti giri. E a questo proposito si fa viva raccomandazione di costruire le chiese possibilmente isolate.

È evidente che se sacrestia, canoniche ecc. fanno parte di più vasti edifici (conventi, monasteri, ecc.) la riparazione a carico dello Stato sarà limitata a quella parte soltanto che è in relazione col culto o col ministero pastorale.

Art. 3. — Il Ministero dei Lavori Pubblici, ben comprendendo la grande utilità delle istituzioni di beneficenza in favore del popolo, anche se non sono enti morali riconosciuti a termine della legge 17 luglio 1890, ha aggiunto la seconda parte del presente articolo. Per cui oggi tutti gli Asili, le scuole gratuite per il popolo, le case di ricovero di vecchi, gli orfanotrofi, ecc., da chiunque gestiti, se devastati per cause di guerra, hanno diritto di essere ricostruiti a spese dello Stato, purchè il Ministero per i Lavori Pubblici, d'intesa con i Ministeri per l'Interno e per il Tesoro, accerti l'utilità di detti Enti e la loro idoneità al raggiungimento del fine.

Beneficiano della Legge solo gli edifici direttamente adibiti a servizi assistenziali e non quelli che, pur appartenendo agli istituti di beneficenza, sono adoperati per altri usi, concessi in affitto, ecc.

Secondo l'articolo 6, solo gli Istituti pubblici di beneficenza, e cioè quelli legalmente riconosciuti, potranno chiedere di provvedere direttamente alla progettazione e alla esecuzione dei lavori.

Le pratiche da compiersi dagli Enti non riconosciuti, se alle dipendenze dell'Autorità Ecclesiastica, sono pertanto le seguenti:

a) Domanda in carta semplice del rappresentante dell'Ente da intestarsi al « Ministero dei LL. PP., Roma » e da inoltrarsi pel tramite del locale Ufficio del Genio Civile.

b) Documentazione del danno (con breve relazione, fotografie, ecc.).

c) Cenno storico delle finalità dell'Ente e dati statistici sulla sua efficienza.

d) Attestati dell'Ordinario Diocesano, del Sindaco e del Prefetto su quanto è contemplato dalla lettera *c*).

È quindi opportuno che gli Ecc.mi Ordinari informino subito tutti gli Enti di beneficenza della Diocesi, che hanno avuto danni di guerra, su queste provvidenze legislative.

Art. 4 e 5. — Quando i lavori di ricostruzione vengano progettati ed eseguiti dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici, o direttamente o attraverso concessioni, resta stabilito dagli artt. 4 e 5 che nulla può farsi, se si tratta di edifici di culto appartenenti ad enti ecclesiastici, senza la richiesta e il consenso dell'autorità diocesana, specialmente necessari quando si apportino varianti alle strutture e alle forme preesistenti: quando invece la proprietà appartiene a una confraternita, a un privato ecc., la richiesta sarà fatta dal proprietario, ma un'attestazione dell'autorità diocesana dovrà dichiarare che nella località non esistono altre chiese officiabili.

Mentre non posso non rallegrarmi di questo doveroso riconoscimento della autorità degli Ecc.mi Ordinari, debbo ricordare che, se prima dell'entrata in vigore di questa legge, autorità diverse dall'Ordinario avessero eseguito lavori di restauro, il pagamento di tali lavori, a termine dell'art. 8, potrà essere consentito a loro favore.

Art. 6. — Ma nei riguardi dell'Autorità Diocesana ben più importante è l'art. 6 che, mentre implica il riconoscimento delle grandi benemerenze che l'Episcopato italiano si è acquistato nella creazione e nella conservazione del patrimonio artistico sacro, suona anche fiducia nell'azione che dovrà svolgere nell'avvenire. Secondo tale articolo gli Ordinari Diocesani, come del resto gli Istituti di beneficenza (ma solo quelli legalmente riconosciuti), possono chiedere al Ministero dei LL. PP. di provvedere direttamente alla progettazione e all'esecuzione dei lavori, specialmente se trattisi di riedificazione completa o di importante restauro.

Io mi auguro che i Vescovi di tutta Italia si valgano di questa facoltà nella più larga misura possibile; solo così eviteremo il pericolo di chiese fredde e standardizzate, ma avremo invece edifici rispondenti a tutte le necessità pratiche, intonati alle tradizioni locali, eseguiti con materiali propri della regione, sostenuti dall'interessamento e dallo slancio dei fedeli. Occorre però che

i Vescovi si circondino di artisti di valore, di tecnici competenti, di amministratori onesti. Chi non si sentisse abbastanza sostenuto nella difficile fatica, rinunci all'impresa, si rivolga fiducioso agli organi dell'Amministrazione statale e affidi ad essi la ricostruzione indirizzandoli e sorvegliandoli come è suo diritto e dovere: non bisogna dimenticare il gran bene che i vari uffici del Ministero dei Lavori Pubblici hanno compiuto in dolorose contingenze della nostra Patria.

Le pratiche da espletarsi sono le seguenti:

1) Domanda di poter provvedere direttamente alla progettazione e all'esecuzione dei lavori redatta in carta semplice dal Vescovo e inviata alla Direzione Generale dei Servizi speciali presso il Ministero dei LL. PP.

2) Attestazione del Vescovo che la chiesa è una di quelle contemplate nell'art. 2 della legge 27 giugno 1946.

3) Attestazione del Vescovo che la chiesa fu danneggiata o distrutta per eventi bellici il . . . . .

4) Rilievi della chiesa distrutta e dello stato attuale.

5) Progetto di massima (se non c'è già un progetto definitivo), redatto in triplice copia sulla base del danno accertato, e comprendente almeno relazione, planimetria, altimetria, computo metrico estimativo sommario.

È molto opportuno che i progetti siano muniti, fin dalla prima presentazione, dell'approvazione della Pontificia Commissione per l'Arte Sacra che è voluta dalla Santa Sede tanto per gli Ordinari (v. lettera della Segreteria di Stato del 31 ottobre 1944) quanto per i Religiosi (v. lettera della Segreteria di Stato dell'8 luglio 1946) (1): tale approvazione agevolerà il felice esito delle pratiche perchè costituisce una garanzia di grande valore per le Autorità Civili con le quali la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra mantiene sempre opportuni contatti. È noto però che il benestare della Commissione Pontificia ha un carattere prevalentemente liturgico ed estetico e che non esime gli Ecc.mi Ordinari, specialmente nel campo economico e pratico, dai necessari esami e controlli. Circa il modo di presentare i progetti alla Commissione Pontificia alleghiamo stampato apposito.

Sulla presentazione delle domande al Ministero c'è ancora da notare che esse potranno riguardare edifici singoli o, meglio, più edifici della stessa Diocesi.

Se il progetto di massima viene approvato, il Ministero inviterà il richiedente a presentare il progetto definitivo, comunicandogli le eventuali osservazioni e rendendogli note le modalità di pagamento: è quindi opportuno che, in questa seconda fase, il progettista si tenga a contatto col competente Provveditorato.

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 173.

Ometto di illustrare, perchè già chiare nella legge, le disposizioni che regolano la percentuale delle spese di amministrazione, progettazione, direzione dei lavori (art. 6); quelle che disciplinano la liquidazione (art. 7); nonchè quelle relative al rimborso delle spese sostenute prima dell'entrata in vigore della legge (art. 8) e le altre sulle tasse di bollo e registro (art. 9).

Prima di chiudere questa presentazione di una legge che può tornare tanto utile al patrimonio ecclesiastico d'Italia mi permetto di raccomandare ancora agli Ecc.mi Vescovi e a quanti si adoperano per la ricostruzione degli edifici ecclesiastici e del loro arredamento di circondarsi di collaboratori capaci. È un errore grave credere che le opere belle costino più delle brutte; spesso è vero il contrario. In Italia non mancano artisti anziani, giovani e giovanissimi capaci di fare anche oggi opere veramente belle. È un primato che da tutte le nazioni del mondo ci è ancora riconosciuto: procuriamo di metterlo in evidenza in questo momento doloroso della nostra storia.

La vera grandezza di un popolo non è data tanto dalle armi nuove e potenti, dal numero delle navi e dei soldati, quanto dalle creazioni dello spirito. I non numerosi Greci del tempo di Pericle con le loro opere hanno superato di gran lunga la potenza militare della Persia e quelle opere sono ancora vive, mentre la potenza persiana è solo oggetto di storia.

Si ricorra in tutto e sempre a veri artisti. Oggi è lo stesso Stato che paga; sarebbe cosa doppiamente biasimevole sprecare male il denaro pubblico.

Sono costretto a parlare con tanta chiarezza perchè per ragioni del mio ufficio devo esaminare ogni settimana, e spesso anche più di frequente, con i Consultori della Pontificia Commissione per l'Arte Sacra, progetti di nuove costruzioni e bozzetti di pitture, sculture e decorazioni. Mentre qualche volta siamo molto lieti di trovarci davanti ad opere veramente belle per concezione e per esecuzione, non di rado siamo obbligati a scartare del tutto progetti e bozzetti o a rinviarli allo studio per sostanziali modifiche.

Ricevute notizie sugli autori di tali elaborati, di frequente si viene a conoscere che non sono ingegneri, architetti e artisti, ma dilettanti e, qualche volta, semplici studenti. Spesso in risposta alle nostre domande ci viene assicurato che si tratta di persone pie, di bravi padri di famiglia, di artisti che hanno offerto gratuitamente l'opera loro. È necessario ricordare che altro è la capacità e altro è la bontà. Per fare opera caritatevole spesso si commette un peccato in arte, peccato che purtroppo rimane e non fa onore nei secoli futuri a chi l'ha commesso o consentito. Si ricorra quindi sempre ad artisti di valore scegliendoli o attraverso regolari concorsi o attraverso referenze e consigli di chi è in grado di darli. Lo stesso Santo Padre Pio XII con la lettera del 31 ottobre 1944, con la quale dava incarico a questa Pontificia Commissione di « promuovere e disciplinare in tutta Italia l'opera di ricostruzione delle chiese distrutte o danneggiate dalla guerra » la incaricava pure

« di esaminare i progetti dagli Ecc.mi Vescovi presentati e di preparare quelli di cui essi facessero richiesta ».

Questa Pontificia Commissione si mette pertanto a completa disposizione di Vostra Eccellenza per tutto ciò che riguarda i rifacimenti e le nuove costruzioni. Unico suo desiderio è che tutte le chiese possano risorgere al più presto possibile, ma belle per la loro linea, pratiche per il loro uso, solide nella costruzione, decorose nell'arredamento, in modo che, superando la grave prova cui il Signore ha voluto chiamarci, le chiese della rinascente Italia non siano indegne del nostro glorioso passato e di quel patrimonio di bellezza che è quasi l'unica ricchezza rimasta alla nostra Patria sventurata.

Lieto di poter offrire la mia opera e quella della Pontificia Commissione in tutto ciò che possa occorrerLe in questo difficile compito della ricostruzione, godo confermarmi, con sensi di devoto ossequio,

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

dev.mo Servitore

GIOVANNI COSTANTINI

Arcivescovo tit. di Colosse

AVVERTENZE PRATICHE. — Dato che molti Ecc.mi Ordinari mi chiedono consigli circa i contratti che debbono stipulare per provvedere alla progettazione e all'esecuzione dei lavori di ricostruzione degli edifici di culto, mi permetto di dare alcuni suggerimenti pratici dettati dall'esperienza.

È indispensabile che, quando gli organi ordinari già esistenti (quali l'Ufficio Amministrativo e la Commissione diocesana per l'Arte Sacra) non siano in grado di affrontare questo periodo eccezionale di lavori e di responsabilità, essi siano affiancati da un organo straordinario, e cioè da un ufficio di consulenza tecnico-artistico-amministrativa, composto di uno o più tecnici di particolare onestà ed esperienza, che si assuma l'incarico di avviare i progetti, di seguire le pratiche presso il Ministero dei LL. PP. e la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra, di controllare i lavori e la loro contabilità (specialmente se affidati a persone o Ditte non perfettamente conosciute). Tale Ufficio riuscirà utilissimo anche quando, rinunciando il Vescovo a chiedere la progettazione e l'esecuzione dei lavori, questi fossero eseguiti dal Genio Civile. È chiaro che i membri di tale Ufficio tecnico non potranno essere incaricati della progettazione di lavori di pertinenza della loro Curia e che piccole Diocesi finitime potranno accordarsi per un unico Ufficio tecnico. Il finanziamento del nuovo organo potrà essere assicurato mediante una trattenuta (che potrà essere del 20%) sulla somma che lo Stato erogherà per la progettazione e la direzione dei lavori e che si spera sarà accordato in misura maggiore di quanto previsto dalla Legge 27 giugno 1946.

L'Ordinario, consultati i suoi Uffici, sceglierà i progettisti idonei alle varie ricostruzioni. Questa scelta è un diritto e un dovere al quale Egli non dovrà mai rinunciare, nemmeno se intendesse affidare ad una qualche Ditta il compito della riedificazione di un edificio. Non ripeto quanto più volte ho già detto sull'importanza di una buona scelta. Qui preciso che la via maestra è quella dei concorsi nazionali o regionali e faccio notare che, spesso, un solo concorso mette in risalto non solo la figura del vincitore ma anche quella di altri elementi idonei a ricevere analoghi incarichi. Utili segnalazioni si possono ricavare anche

da più facili e spediti concorsi per titoli o ricorrendo per informazioni e consigli ad organi che abbiano grande pratica d'arte e d'artisti, quale, ad esempio, questa Pontificia Commissione. Nell'affidare gli incarichi si eviteranno quei cumuli che impedirebbero un'equa distribuzione del lavoro e porterebbero ad una deprecabile uniformità stilistica.

Dato che la via più logica e normale è quella dell'accordo con un bravo progettista e del conseguente appalto dei lavori, unisco uno *Schema di contratto N. 1* fra l'Ordinario e il progettista, avvertendo che si tratta di uno schema generale da completare e adattare alle varie circostanze. Dopo l'approvazione del progetto, con l'aiuto del progettista e dell'Ufficio tecnico, l'Ordinario indirà le gare di appalto secondo la prassi ordinaria.

Ma siccome, pur dovendosi sconsigliare le convenzioni generali mediante le quali gli Ordinari dovrebbero cedere a qualche Società o Ditta la progettazione e l'esecuzione di tutti i lavori della Diocesi, non escludo che qualche singolo lavoro possa utilmente essere ceduto a tali Società o Ditte, è bene che anche in tale seconda ipotesi il Vescovo intervenga nella scelta dell'architetto e che vengano osservate le norme inserite nello *Schema di contratto N. 2* che qui unisco. Per gli impegni che fossero stati presi antecedentemente alla Legge 27 giugno 1946, gli Ordinari cureranno che vengano coordinati alle nuove norme.

Schema N. 1. — (Contratto fra il Vescovo e un architetto o ingegnere civile per la *progettazione*, direzione e sorveglianza dei lavori).

Essendo intenzione di S. E. Mons. X, Vescovo di ..., di chiedere al Ministero dei LL. PP., a termini dell'art. del D. L. P. 27 giugno 1946, n. 35, la concessione per la progettazione e la esecuzione dei lavori di riparazione (o ricostruzione) del seguente edificio danneggiato (o distrutto) da offese belliche:

. . . . . .

tra S. E. Mons. X e il sig. arch. (o ing.) Y, domiciliato agli effetti del presente contratto in ....., si conviene quanto segue:

Art. 1 — Il sig. Y si impegna a studiare e compilare il piano di massima e, in caso di accoglimento della domanda di concessione, il progetto definitivo dei lavori sopraindicati. Il piano di massima sarà presentato entro il ..... e il progetto definitivo entro il termine che verrà stabilito dal Ministero. Se detti termini non venissero osservati per colpa del progettista, S. E. il Vescovo resta esonerato da ogni impegno e il progettista rinuncia ad ogni compenso per onorari e spese.

Art. 2. — Nello studio e nella compilazione degli elaborati il progettista terrà conto delle direttive di massima che sotto l'aspetto liturgico gli saranno comunicate da S. E. o dal suo Ufficio tecnico, e concorderà con loro la generale impostazione architettonica.

Art. 3. — Il progettista si obbliga a introdurre nel progetto le modifiche che potranno essere richieste dalla Pontificia Commissione Centrale per l'A. S. e a tenersi a contatto, durante la compilazione del progetto esecutivo, con i competenti organi governativi, per seguirne le istruzioni anche in relazione al sistema di liquidazione che verrà prescelto.

Art. 4. — Nel caso che il progetto esecutivo fosse dichiarato dai competenti organi non approvabile nè suscettibile di modifiche per motivi attribuibili al progettista, nulla sarà dovuto a quest'ultimo.

Art. 5. — Procedutosi all'appalto dei lavori, il progettista ne assumerà la direzione artistica tecnica ed economica e provvederà alla loro sorveglianza. Qualora la direzione tecnica ed economica sia invece affidata ad altri, resterà sempre personalmente al progettista la direzione artistica della costruzione.

Art. 6. — S. E. il Vescovo si riserva di esercitare, personalmente o per mezzo del suo Ufficio tecnico, il controllo su tutto l'andamento dei lavori.

ART. 7. — Il progettista riceverà da S. E. il Vescovo, a piena e completa tacitazione di tutti gli oneri e prestazioni derivanti dal presente contratto, le somme che l'Amministrazione dei LL. PP. verserà a titolo di rimborso delle spese di progettazione, direzione e sorveglianza, al netto del 20% che sarà trattenuto dalla Curia Vescovile per indennizzo di spese di amministrazione, ispezioni, controlli ecc. Qualora la direzione sia scissa, il compenso sarà ripartito secondo percentuali da stabilire.

ART. 8. — (Eventuale). Per la parte dei lavori che non sono a carico dello Stato, vale un annesso accordo che si firma insieme al presente contratto.

ART. 9. — Le eventuali controversie fra le parti saranno insindacabilmente decise da un collegio arbitrale di tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Presidente della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra.

Schema N. 2. — (Contratto fra il Vescovo e una Ditta per *progettazione* ed *esecuzione* dei lavori).

Essendo intenzione di S. E., Mons. X, Vescovo di ... di chiedere al Ministero dei LL. PP., a termini dell'art. 6 del D. L. P. 27 giugno 1946, n. 35, la concessione per la progettazione e la esecuzione dei lavori di riparazione (o ricostruzione) del seguente edificio danneggiato (o distrutto) da offese belliche:

. . . . . .

tra S. E. Mons. X e il sig. Y, in nome e conto della Ditta... che all'uopo lo autorizza come da documento accluso, si conviene quanto segue:

ART. 1. — La Ditta ... si impegna a far studiare e compilare dall'arch. o ing. Z, che in caso di esito favorevole resterà fino alla fine il responsabile artistico dei lavori, il piano di massima e, in caso di accoglimento della domanda di concessione, il progetto definitivo dei lavori sopraindicati. Il piano di massima sarà presentato entro il ... e il progetto definitivo entro il termine che verrà stabilito dal Ministero. Se detti termini non venissero osservati per colpa della Ditta, S. E. il Vescovo resta esonerato da ogni impegno.

ART. 2. — Nello studio e nella compilazione degli elaborati la Ditta terrà conto delle direttive di massima che, sotto l'aspetto liturgico, saranno comunicate da S. E. o dal suo Ufficio tecnico e concorderà con loro la generale impostazione architettonica.

ART. 3. — La Ditta si obbliga a far introdurre nel progetto le modificazioni che potranno essere richieste dalla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra e a tenersi a contatto, durante la compilazione del progetto esecutivo, con i competenti organi governativi, per seguirne le istruzioni anche in relazione al sistema di liquidazione che verrà prescelto.

ART. 4. — Nel caso che il progetto esecutivo fosse dichiarato dai competenti organi non approvabile nè suscettibile di modifiche per motivi attribuibili alla Ditta, il presente contratto si intenderà risoluto senza possibilità di reclamare indennizzi.

ART. 5. — Il sig. Y, in nome e per conto della Ditta ..., si impegna a provvedere a sue cure e spese alla regolare esecuzione dei lavori nei termini e alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione dei LL. PP. all'atto dell'approvazione definitiva del progetto (preventivo e capitolati compresi) e di rilevare S. E. il Vescovo da ogni responsabilità verso quest'ultima e verso terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori. Nel caso però che la Ditta non ritenesse di sua convenienza eseguire i lavori alle condizioni stabilite dal Ministero, s'intenderà risoluto il contratto, rinunciando la Ditta a qualunque compenso per il progetto che resterà di proprietà del Vescovo.

ART. 6. — Per ogni settimana di ritardo nella consegna dell'opera ultimata oltre i termini stabiliti, la Ditta s'impegna a versare una penale di lire ...

Art. 7. — A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi della presente convenzione, il sig. Y si obbliga a versare, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione pari a un ventesimo dell'ammontare previsto dell'appalto.

Art. 8. — S. E. il Vescovo eserciterà per mezzo del suo Ufficio tecnico la direzione e la sorveglianza dei lavori.

Art. 9. — Per quanto riguarda i pagamenti, resta inteso che S. E. il Vescovo verserà al sig. Y, a mano a mano che gli verranno corrisposte dall'Amministrazione concedente, le somme da esso percepite, trattenendo una quota relativa alle spese di direzione e di sorveglianza nella misura dell'x per cento sulle spese generali di progettazione, direzione e sorveglianza.

Art. 10. — La cauzione sarà restituita dopo l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione concedente.

Art. 11. — (Eventuale). Per la parte di lavori che non sono a carico dello Stato vale un annesso accordo che si firma insieme al presente contratto.

Art. 12. — Le eventuali controversie fra le parti saranno insindacabilmente decise da un collegio arbitrale di tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Presidente della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra.

Art. 13. — Le spese del presente contratto sono a carico della Ditta.

Art. 14. — Per tutto quanto non è contemplato dal presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al Capitolato Generale 25 maggio 1895 per i lavori di conto del Ministero dei LL. PP.

II

Esame dei progetti

Roma, 1 dicembre 1946

Prot. n. 3526/609 - Circolare N. 9

Eccellenza Rev.ma,

Le trasmetto copia di una lettera a me indirizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici, dalla quale risulta che, dopo la comunicazione da me fatta di tutti i documenti e di tutte le segnalazioni per desiderio del Santo Padre raccolte in merito alla ricostruzione o alla riparazione degli edifici sacri devastati dalla guerra e alla ricostruzione dell'arredamento sacro, molto opportunamente è stato stabilito che tutti i progetti implicanti ricostruzioni *ex novo* o riparazioni di notevole entità vengano sottoposti all'esame preventivo di questa Pontificia Commissione.

Ciò varrà non solo nei casi in cui gli Ecc.mi Ordinari chiedono la concessione per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ma anche per i lavori assunti dagli Uffici del Genio Civile, quando trattisi di ricostruzioni o di riparazioni con varianti alla struttura delle opere preesistenti.

Se l'Eccellenza Vostra, prima di istruire regolarmente la pratica presso il Ministero, vuole conoscere il giudizio di questa Commissione, basterà che

ci invii un progetto di massima, corredato di tutti gli elementi richiesti nella nota di cui accludo un esemplare: il progetto deve essere redatto in duplice copia affinchè una resti nel nostro archivio e l'altra venga ritornata all'E. V. col nostro visto o con le nostre osservazioni.

Se invece, per risparmio di tempo, l'E. V. desidera istruire subito la pratica per il Ministero, basterà che raduni tutti gli elementi elencati a pagina 5 della nostra Circolare n. 8 (1) e che li spedisca a noi affinchè, dopo il nostro parere favorevole, noi stessi li possiamo trasmettere alla Direzione Generale dei Servizi Speciali. In caso di osservazioni ritorneremo alla Curia il solo progetto, in modo che possano esservi arrecate le opportune varianti. Avverto però che le copie dei progetti debbono essere quattro, in modo che tre possano essere consegnate al Ministero ed una resti nel nostro archivio.

Circa i progetti redatti dal Genio Civile è vivo desiderio di questa Commissione che i dirigenti degli Uffici li trasmettano agl Ecc.mi Ordinari e che questi, corredandoli delle loro eventuali osservazioni, li passino a noi per il prescritto visto. Se invece qualche progetto dovesse esserci inviato direttamente, si ritiene che, salvo contrario avviso dell'E. V., questa Commissione possa procedere in via normale al suo esame, con l'intesa però che in tutti i casi gravi o dubbi Le verranno chieste le dovute delucidazioni.

Mi permetto inoltre di richiamare l'attenzione dell'E. V. sull'opportunità di ottenere il preventivo benestare della competente Soprintendenza ai Monumenti, per quei progetti che comunque riguardino edifici di interesse storico-artistico oppure si riferiscano a zone di notevole importanza ambientale e paesistica.

Sempre a disposizione dell'E. V. Rev.ma per tutto ciò che possa occorrerLe nella tanto ardua ma tanto meritoria opera di ricostruzione degli edifici sacri, mi valgo volentieri della circostanza per baciarLe il Sacro Anello e confermarmi con profondo ossequio

Di Vostra Eccellenza Reverendissima
dev.mo Servitore
Giovanni Costantini
Arcivescovo tit. di Colosse

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Divisione Segr. Prot. N. 800

Risposta al foglio del 3 - IX - 1946 Roma, 8 novembre 1946

Oggetto: *Ripristino degli edifici ecclesiastici devastati dalla guerra.*

Con il foglio suindicato l'E. V. nel far presente che il Santo Padre ha stabilito che l'opera di ricostruzione degli edifici ecclesiastici devastati dalla

(1) Vedi a pag. 17.

guerra si svolga sotto la direzione della Pontificia Commissione per l'Arte Sacra, in modo da assicurare così il rispetto delle buone norme dell'arte sacra e delle esigenze liturgiche, ha manifestato l'opportunità che i progetti implicanti ricostruzioni *ex novo* o riparazioni di notevole entità di edifici ecclesiastici devastati dalla guerra, siano sottoposti all'esame della Pontificia Commissione Centrale per la parte artistica e liturgica.

Poichè tale collaborazione non può non giovare al migliore ripristino delle opere da eseguirsi, questo Ministero non ha, in massima, difficoltà ad acconsentire nella richiesta.

Al riguardo peraltro è da far presente che, poichè a termini della legge 27 giugno 1946 n. 35, gli Ecc.mi Ordinari sono facoltati a chiedere la concessione per la progettazione ed esecuzione dei lavori e presenteranno pertanto i progetti, fatti compilare da professionisti di loro fiducia, è da ritenere che i progetti stessi saranno previamente a loro cura sottoposti alla Commissione Pontificia sopraddetta e verranno quindi presentati a questo Ministero dopo l'approvazione della medesima. Ove ad ogni modo all'atto della presentazione non risultasse che la sullodata Commissione ne abbia preso visione, non si mancherà di provvedere opportunamente.

Quanto poi ai progetti che verranno compilati dagli uffici del Genio Civile, e pel caso trattisi di ricostruzioni o di riparazioni con varianti alla struttura delle opere preesistenti, non si mancherà di inviarli per preventiva visione a codesta Ecc.ma Commissione.

per il Ministro
(firm.) Restagno

III

Istruzioni del Ministero dei LL. PP.

Prot. N. 3561/612 - Circolare N. 10

Roma, 16 dicembre 1946

Eccellenza Rev.ma,

Mi risulta che qualche ufficio dei Provveditorati alle Opere Pubbliche e del Genio Civile, nell'applicare la Legge n. 35 del 27 giugno 1946 sulla riparazione o ricostruzione degli edifici di culto e di quelli di beneficenza danneggiati o distrutti dalla guerra, non sempre ha presente una importante circolare che il Ministero dei Lavori Pubblici ha inviato a tutti gli uffici dipendenti, proprio per chiarire le disposizioni di quella Legge.

Si è per esempio negata da taluno l'estensione di queste recenti provvidenze legislative ai locali « annessi » agli edifici di culto (sacrestie, case canoniche, episcopî ecc.) perchè si è intesa quella qualifica nel senso materiale della unicità di costruzione, mentre la circolare succitata ha opportunamente

chiarito che una materiale soluzione di continuità non annulla il richiesto carattere di annessione o pertinenza.

Nell'intento che gli Ecc.mi Ordinari e i Rev.mi Parroci o Rettori di chiese, nei loro rapporti con le amministrazioni civili, possano sostenere, anche in base a un documento ministeriale, quella giusta interpretazione della Legge che questa Commissione ha già dato con la sua Circolare n. 8 del 19 settembre 1946 (1), credo pertanto opportuno trasmettere all'E. V. una copia del documento ministeriale.

Colgo l'occasione per riaffermare i sensi del mio deferente ossequio e per confermarmi

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

dev.mo Servitore
GIOVANNI COSTANTINI
Arcivescovo tit. di Colosse

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI SPECIALI

Div. 27ª - N. 11647

Roma, 9 settembre 1946.

Decreto legislativo Presidenziale n. 35 del 27 giugno 1946 sui lavori di ripristino di edifici adibiti ad uso di culto o di beneficenza.

È noto che l'intervento e gli oneri dello Stato in materia di ripristino di edifici di culto (chiese parrocchiali o assimilate) e di beni di istituzioni pubbliche di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche erano regolati dalle disposizioni di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

La vastità delle distruzioni causate dalla guerra nel campo dell'edilizia sacra ed in quella interessante la beneficenza (si calcola che le chiese danneggiate o distrutte ammontino a n. 5000 e i fabbricati adibiti ad uso assistenziale a n. 3000), ha consigliato dapprima di prendere in esame e poscia di riconoscere la opportunità di disciplinare con apposite disposizioni la materia dei lavori di competenza del Ministero dei LL. PP. in questo campo, al fine di coordinare e utilizzare al massimo le competenze e le possibilità delle autorità ecclesiastiche e civili, evitando divergenze e contrasti nonchè esecuzione di opere che, ultimate, non corrispondano ai fini e non siano di soddisfazione comune.

A tali intendimenti risponde la legge (D. L. P.) 27 giugno 1946, n. 35 (testè pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 2 agosto 1946) (2), la quale, per affinità di materia, disciplina anche la esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici di enti di beneficenza danneggiati dalla guerra.

L'art. 1 della legge precisa, in relazione alla generica dizione dell'art. 2 della legge del 1940, i limiti entro i quali devono essere contenuti i lavori a totale carico dello Stato, e mentre, per quanto riguarda gli immobili, ammette varianti alla forma e alle strutture

(1) Vedi a pag. 17.

(2) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 217.

preesistenti, esclude invece ogni onere statale per maggiori spese derivanti da ampliamenti, unificazione di edifici o cambiamento di ubicazione, se richieste nell'interesse dell'autorità ecclesiastica. Sono anche vietate opere di decorazione e abbellimento: disposizione questa che, peraltro, occorrerà sia applicata con sano criterio in quanto non è stato negli intendimenti del legislatore escludere quelle semplici opere di rifinitura indispensabili alla dignità e al decoro dei sacri edifici.

Analoga precisazione è stata fatta nei riguardi dei mobili pei quali la ricostituzione è ammessa non per gli oggetti mobili in generale, ma limitatamente a quella parte che va compresa nella comune accezione di « mobilio » cioè a dire quanto concerne l'arredamento come ad esempio per le chiese: stalli corali e confessionali, banchi, pulpiti, anche se spostabili, armadi, credenze, genuflessori, ecc., e, per quanto riguarda gli edifici di beneficenza, letti tavoli, sedie, ecc.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono quali degli edifici di culto e di quelli di proprietà delle istituzioni di beneficenza sono ammessi alla riparazione o ricostruzione a totale carico dello Stato. Come è noto, l'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, contemplava degli edifici di culto solo le chiese parrocchiali o assimilate, mentre per quanto si attiene alle istituzioni pubbliche di beneficenza consentiva il beneficio per tutti indistintamente i beni di loro proprietà.

Praticamente la disposizione si manifestò troppo ristretta e poco chiara nel primo caso, eccessivamente ampia nel secondo.

Dalle chiese, infatti, venivano escluse le cattedrali non costituenti parrocchia, in evidente opposizione delle leggi canoniche e liturgiche per le quali la cattedrale è in tutti i casi la più importante chiesa della Diocesi.

Inoltre una gravissima lacuna era costituita dalla mancata considerazione delle chiese non parrocchiali nè assimilate dei centri ove non esiste altra chiesa officiabile.

D'altro canto la qualifica di « assimilata » non trovando rispondenza in alcuna norma di diritto canonico o civile, creava incertezze nella sua applicazione.

Dubbi anche erano stati sollevati circa la possibilità di equiparare alle chiese i locali ad esse pertinenti come le sacrestie, le case canoniche, gli episcopi. Tali deficienze e dubbi sono stati eliminati con la disposizione di cui all'art. 2 la quale, mentre al 1° comma qualifica, senza possibilità di dubbio, le chiese ammissibili ai benefici, al 2° comma identifica i locali accessori, in base alla finalità cui rispondono per modo che non soltanto le case canoniche e gli episcopi possono essere ammessi ai benefici ma anche quei locali adibiti agli scopi dalla legge indicati e cioè ministero pastorale, uffici o abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese. È opportuno avvertire che la qualifica di « annessi » usata dalla legge non deve essere intesa in senso materiale di unicità di costruzione, nel quale senso non soltanto non avrebbe sufficiente giustificazione logica e giuridica, ma sarebbe in palese contrasto con le disposizioni canoniche le quali prescrivono che le chiese devono essere isolate.

A qual riguardo anzi è bene che nelle ricostruzioni sia tenuto presente tale prescrizione al fine di creare, sempre che possibile, una soluzione di continuità fra chiese e locali accessori.

Può risultare talvolta che la canonica, come ad esempio nelle chiese officiate da religiosi, ricada entro un più ampio fabbricato adibito anche ad altri scopi (esempio convento, monastero, ecc.). In tali casi, dovrà la riparazione o ricostruzione essere limitata alla parte adibita a canonica come del pari in linea di massima, sempre che si tratti di grandi edifici, dovrà la ricostruzione limitarsi a quanto sia necessario, tenuto conto peraltro del prestigio e decoro degli ecclesiastici che ne usano.

Radicali innovazioni la nuova legge apporta alla disposizione di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940 già citata per quanto riguarda le istituzioni di beneficenza. Viene anzitutto stabilito (art. 3) che i beni di cui nel detto articolo sono soltanto quelli, di

proprietà degli enti, costituiti da edifici destinati ad uso di beneficenza e cioè direttamente adibiti a servizi assistenziali, intendendosi così risolta in senso negativo la questione più volte sollevata della ricostituzione a totale carico dello Stato dei beni aventi diretta finalità di lucro e speculazione, come alberghi, esercizi commerciali, fabbricati concessi in locazione, case coloniche, ecc.

Per contro lo stesso art. 3, colmando una gravissima deficienza delle precedenti disposizioni, allarga il campo delle istituzioni di beneficenza ammesse a godere dell'integrale beneficio della ricostituzione a spese dello Stato, estendendolo alle istituzioni che, pur non avendo il riconoscimento in ente morale, ai termini della legge 12 luglio 1890, n. 6972, siano dichiarate utili ed idonee ai fini della beneficenza con determinazione del Ministro dei LL. PP., d'intesa coi Ministri dell'Interno e del Tesoro.

Le domande pertanto intese ad ottenere i sopracitati benefici dovranno essere trasmesse dagli uffici del Genio Civile, pel tramite dei Provveditorati regionali a questo Ministero con elaborato rapporto, corredato del motivato parere della competente Prefettura.

Superfluo avvertire che se la legge ha tolto in tal modo ogni impedimento formale all'accoglimento delle richieste, queste devono perciò appunto essere vagliate con la maggiore scrupolosità onde evitare possibili speculazioni ed abusi ed in ogni caso ammissioni non giustificate da una effettiva utilità sociale.

I successivi articoli (dal 4 al 16) trattano della progettazione ed esecuzione dei lavori le quali possono essere direttamente curate nelle forme abituali dall'Amministrazione o essere eseguite a mezzo di concessione.

Per quanto riguarda gli edifici di culto — criterio generale è che la rappresentanza degli interessi ecclesiastici nei confronti dello Stato è riconosciuta, a tutti gli effetti della legge, agli ordinari diocesani, ai quali esclusivamente è pertanto demandata la facoltà di chiedere o consentire esecuzione di lavori, rilasciare attestazioni qualitative delle chiese, accettare concessioni, esigere corrispettivi, ecc.

È fatta eccezione per quanto si attiene ai lavori eventualmente eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente alla entrata in vigore della legge, il pagamento dei quali, a termini dell'art. 8, può essere consentito a favore dell'autorità che ha sopportato la spesa, anche se diversa dall'ordinario diocesano.

Altro criterio d'ordine generale risultante chiaramente dal complesso delle disposizioni della legge è che nessun intervento negli uffici di culto appartenenti ad Enti ecclesiastici può essere effettuato ove non sia preceduto dalla richiesta o dal consenso dell'autorità diocesana.

Al riguardo e a chiarimento del capoverso dell'art. 4 non è inopportuno aggiungere che possono presentarsi casi in cui le chiese ammesse ai benefici, anche se parrocchiali, non siano di proprietà ecclesiastica ma appartengano a privati (confraternite — ex case regnanti — persone singole) ed in tale ipotesi non è necessario il consenso dell'autorità ecclesiastica, bastando la richiesta del proprietario, accompagnata peraltro dalla attestazione ecclesiastica circa la esistenza dei requisiti prescritti.

Per la progettazione ed esecuzione dei lavori rimane integra com'è ovvio, la facoltà dell'Amministrazione di provvedervi direttamente a mezzo dei propri organi centrali, decentrati e provinciali e per tali casi nulla è innovato circa le norme ed i provvedimenti vigenti.

La legge tuttavia, in considerazione del desiderio generalmente manifestato dagli enti interessati, e particolarmente dalle autorità ecclesiastiche, di poter provvedere a propria cura allo studio e alla esecuzione delle opere, ha ammesso tale possibilità e ne ha disciplinata l'attuazione.

È questa la parte della legge sulla quale, in quanto costituisce una regolamentazione della materia che non ha precedenti per lo meno identici, è da fermare in modo particolare

l'attenzione pei dubbi di interpretazione che possano sorgere, per le possibili difficoltà d'ordine pratico cui può dar luogo la attuazione nonchè per le cautele da adottarsi nel comune interesse dello Stato e degli Enti facultati a sostituirne l'azione.

L'intervento in questo campo degli estranei alla Amministrazione è stato dalla legge risolto, come impostazione generale, facendo ricorso all'istituto della concessione, regolato, come è noto, dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Circa gli eventuali concessionari la nuova legge in considerazione dell'appartenenza delle opere e delle particolari caratteristiche dei lavori, contiene un esplicito cenno degli ordinari diocesani o degli istituti pubblici di beneficenza, ai quali pertanto anche in vista del loro preminente interesse deve essere accordata con preferenza la concessione, ove ne facciano richiesta.

È da rilevare a questo proposito che la legge si riferisce, all'art. 6, alle sole istituzioni pubbliche di beneficenza e non anche alle altre ammesse ai benefici a termini della seconda parte dell'art. 3, il che si spiega con la qualità di Enti morali che quelle rivestono in virtù della quale offrono maggiori garanzie.

Dato tale criterio preferenziale, le eventuali anteriori richieste non potranno essere di ostacolo all'accoglimento della domanda dell'ordinario diocesano o dell'Ente pubblico assistenziale, i quali, ove non abbiano avanzata domanda, dovranno essere informati delle richieste pervenute.

La domanda di concessione, corredata dalla documentazione atta a provare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici della legge, nonchè, ove il progetto esecutivo non sia stato già compilato, di un progetto di larga massima composto di relazione, planimetria e sommario computo metrico estimativo, dovrà essere presentata in triplice esemplare al Ministero (Direzione Generale dei Servizi Speciali) il quale, ove nulla osti in linea preliminare, ne trasmetterà un esemplare al competente Provveditorato che, previa la necessaria istruttoria, riferirà circa l'ammissibilità della domanda.

Le domande potranno riguardare lavori singoli ed anche, come potrà essere preferibile, a risparmio di tempo e di adempimenti tecnici ed amministrativi, più lavori tra quelli di maggiore urgenza in ciascuna diocesi, per modo da formare oggetto di unica istruttoria e unico atto di concessione.

Come criterio di massima si conferma quanto si è avuto già occasione di fare presente e cioè che, salvo casi eccezionali di particolare gravità, i lavori di riparazione debbono essere riservati alla diretta esecuzione dell'Amministrazione.

Ultimata la preliminare istruttoria e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'esito ne sarà comunicato dal Ministero al richiedente o ai richiedenti, in caso di più domande, e, ove esso sia favorevole, il concorrente prescelto sarà autorizzato a presentare il progetto definitivo con riserva di provvedere alla concessione in sede di approvazione del progetto e di impegno della spesa.

In tale occasione sarà anche comunicato al concessionario perchè ne abbia norma nella compilazione del progetto, il sistema di liquidazione che sarà prescelto. Al qual riguardo è bene sia tenuto presente che è da escludere, per ovvie ragioni, il sistema della liquidazione a consuntivo. Nulla osta che sia adottato il sistema della liquidazione a misura ma, in linea generale, sarà preferibile, per motivi diversi d'ordine anche contingente, il sistema a *forfait* temperato, come è indispensabile date le attuali condizioni del mercato, dalla revisione dei prezzi, nei casi ammessi dalla legge.

Dato ciò, a prescindere da altre ragioni, si rende necessario uno studio assai particolareggiato del progetto come anche la presentazione del computo estimativo e delle analisi. Onde semplificare il procedimento revisionale il quaderno d'oneri dovrà indicare le voci (da limitarsi alle più importanti) sulle quali soltanto dovrà effettuarsi la revisione e la percentuale di incidenza di ciascuna voce sul complesso dei lavori.

Circa i provvedimenti di approvazione dei progetti, di impegno delle spese e di decretazione della concessione nulla è innovato alle disposizioni regolanti la competenza del Ministero e degli uffici decentrati, i quali, nei casi di loro competenza, trasmetteranno al Ministero copia del provvedimento definitivo.

Poichè le eventuali modificazioni al progetto sia dal lato tecnico che economico dovranno essere accettate dal richiedente la concessione, è consigliabile che esso sia sentito prima di adottare definitive decisioni, come anche sarà opportuno che durante la compilazione del progetto esso si tenga in contatto col competente Provveditorato per averne direttive di massima onde evitare, per quanto possibile, rigetto dei progetti o richieste di sostanziali modifiche con grave pregiudizio di tempo e della sollecitudine che si impone all'inizio e alla esecuzione dei lavori.

In particolare per quanto riguarda i progetti che importino lavori il cui onere, a tenore del 2° capoverso dell'art. 1, dovrà gravare sul concessionario, sarà da curare che questa parte di lavori risulti con assoluta precisione identificata e delimitata sia nei disegni sia nella stima a tutti gli effetti ed in particolare agli effetti della maggiore spesa.

Circa poi la garanzia che per questi lavori è prescritta dall'art. 1 (3° comma), ove si provveda con fideiussione questa dovrà essere fornita da Banca o Istituto di notoria solidità.

La pratica applicazione della legge darà probabilmente luogo a questioni e dubbi che al presente non è dato prevedere. E poichè è desiderabile che in una materia così delicata, si proceda, per quanto possibile, con uniformità di criteri, sarà bene che i Provveditorati regionali, ove l'importanza delle questioni lo richieda, le segnalino a questo Ministero per averne direttive.

Il Ministro: ROMITA

IV

RIFUSIONE DELLE CAMPANE A NORMA DEL D. L. P. 6-12-1946, N. 429

Prot. N. 3578 - Circolare N. 11 Roma, 21 dicembre 1940

Eccellenza Reverendissima,

Sono molto lieto di comunicarLe il Decreto-Legge n. 429 in data 6 dicembre 1946, e, oggi 21 dicembre 1946, pubblicato su « La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana », col quale lo Stato assume l'obbligo di rifondere tutte le campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra e di ricollocarle sui campanili: rifusione e ricollocazione saranno fatte a spese dello Stato.

Speriamo che l'applicazione di questo opportuno Decreto-Legge, alla cui pubblicazione non è stato estraneo l'interessamento di questa *Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia*, contribuisca a far scendere copiose le benedizioni di Dio sulla nostra cara Patria.

Mi valgo volentieri dell'occasione per baciarLe il Sacro Anello e con sensi di profonda devozione confermarmi

Di Vostra Eccellenza Reverendissima
dev.mo Servitore
GIOVANNI COSTANTINI
Arcivescovo tit. di Colosse

REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, n. 505, recante norme per la raccolta di campane facenti parte di edifici per il culto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, concernente la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli Enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per il Tesoro, per i Lavori Pubblici, per i Trasporti, per l'Industria ed il Commercio e per il Commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

La riconsegna e la posa in opera delle campane raccolte ai sensi del R. decreto 23 aprile 1942, n. 505, saranno effettuate dallo Stato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto, con le norme stabilite negli articoli seguenti.

È abrogato l'art. 2 del R. decreto 23 aprile 1942, n. 505.

Art. 2

Il Ministero dei Trasporti, Servizio Approvvigionamento delle Ferrovie dello Stato, provvederà di intesa col Ministero del Tesoro, alla liquidazione della gestione relativa alla raccolta delle campane effettuata in base al R. decreto 23 aprile 1942, n. 505, nonchè alla gestione inerente alla restituzione delle campane agli Enti di culto ed alle altre operazioni previste nel presente decreto.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3

In esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti, il Ministero dei Trasporti, Servizio Approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, è autorizzato a provvedere:

1) all'acquisto sui mercati estero e nazionale, rispettivamente di intesa con i Ministeri per il Commercio con l'Estero e per l'Industria ed il Commercio, dei metalli occorrenti per la fabbricazione delle campane ed alle necessarie operazioni di trasformazione e permuta, per ottenere pani titolati di bronzo adatti allo scopo;

2) alle operazioni di fusione e di collocamento in opera delle campane, che dovranno avere singolarmente peso e caratteristiche uguali a quelle raccolte. Per tali operazioni il Ministero suddetto dovrà servirsi di fonderie e ditte specializzate, previ accordi con la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra per quanto riguarda la compilazione dei turni di fusione e per il collaudo del suono delle campane stesse, demandato alla predetta Commissione.

Art. 4

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche alle campane degli edifici di culto distrutte o asportate per fatti considerati di guerra, ai fini del risarcimento, dalle vigenti disposizioni.

Art. 5

È ammesso il rimborso delle spese, regolarmente documentate, dagli Enti di culto per la riattivazione delle campane di cui agli articoli 1 e 4, comunque effettuata prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 6

Per gli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 le somme man mano occorrenti saranno anticipate dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

La spesa relativa farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e sarà ripartita in cinque esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1946-1947, entro il limite massimo di lire duecento milioni annue.

Art. 7

Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, alle campane di edifici civici ed a quelle di carattere commemorativo, che siano state requisite per esigenze belliche o asportate o distrutte per fatti considerati di guerra, ai fini del risarcimento, dalle vigenti disposizioni.

Art. 8

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 6 dicembre 1946.

f.to: De Nicola — De Gasperi — Bertone — Romita — Ferrari — Morandi — Campilli

AVVERTENZE PRATICHE. — 1) Il lavoro di fusione delle campane è lento assai e presenta molte difficoltà, per cui lo Stato, pur proponendosi di far lavorare tutte le Ditte italiane specializzate in fusione di campane (1), ha previsto che il lavoro durerà cinque anni.

---

(1) *Ditte fonditrici di campane in Italia:* 1) Fratelli BARIGOZZI dell'ing. Prospero Barigozzi, via Thaon di Revel n. 21, Milano; 2) BASTANZETTI comm. Donato Bastanzetti, Arezzo; 3) BIANCHI Fonderia, via E. Morosini n. 17, Varese; 4) BRIGHENTI cav. Giuseppe, via Lame n. 131, Bologna; 5) BROILI Francesco di Lucio Broili, viale Principe Umberto n. 16, Udine; 6) CAPANNI Paolo, Castelnuovo Monti (Reggio Emilia); 7) CAPANNI Regolo, via Trento n. 7 Fidenza (Parma); 8) CAVADINI Luigi, via XX Settembre n. 69, Verona; 9) COLBACHINI Damiano, Strada dei Colli n. 45, Padova; 10) COLBACHINI Pietro, Bassano del Grappa (Vicenza); 11) D'ADDA Francesco e Figli, via Carlo Urbino n. 6, Crema (Cremona); 12) DE POLI ing. Francesco, Vittorio Veneto (Treviso); 13) DE POLI G. B., via Medici n. 3, Udine; 14) GIUSTOZZI Nicola, Trani

Si tratta di rifondere intorno a 13.000 campane. È da sperare però che quando il lavoro sarà bene avviato possa essere compiuto in tempo più breve.

2) Il Ministero dei Trasporti — Piazza della Croce Rossa - Roma - Ufficio Monopoli Metalli) — curerà tutta l'opera di fusione delle campane e del loro ricollocamento sui campanili.

3) L'ordinazione e la fusione delle nuove campane avrà luogo come segue: La *Pontificia Commissione* ha mandato a tutti gli Ecc.mi Vescovi d'Italia un congruo numero di moduli con preghiera di distribuirli subito ai sacerdoti interessati. I legali rappresentanti delle chiese li completeranno e li rimanderanno alla propria Curia Vescovile; questa li raccoglierà e rimanderà alla *Pontificia Commissione* insieme con un elenco nel quale le chiese saranno disposte secondo l'ordine di precedenza da fissare per le fusioni.

La *Pontificia Commissione* coordinerà gli elenchi di tutte le Diocesi e li trasmetterà al Ministero perchè dia le ordinazioni alle Ditte prescelte dai paesi o a quelle designate dal Ministero stesso.

Il collaudo musicale avrà luogo nella fonderia in base alle note delle campane esistenti sul campanile e in precedenza rilevate.

4) La rifusione delle campane avverrà non solamente per quelle requisite a norma del Decreto-Legge 23 aprile 1942, ma anche per quelle distrutte od asportate per fatti di guerra. L'ordinazione di queste campane è fatta nello stesso modo indicato nel numero precedente; ma il diritto a riavere le campane dovrà essere provato secondo le norme che saranno date dall'Ufficio Monopolio Metalli del Ministero dei Trasporti.

5) In qualche luogo è avvenuto che le popolazioni, incontrando debiti ingenti, hanno dotato le loro chiese di nuove campane in sostituzione di quelle asportate; in altri le campane requisite non asportate furono a spese degli Enti ecclesiastici ricollocate sui campanili, in altri le campane requisite sono ancora in alcuni depositi e attendono di essere ricollocate.

È necessario che gli interessati si rivolgano al Ministero dei Trasporti per avere il rimborso delle spese incontrate nel primo e secondo caso e per ottenere che esso dia ordine ad una Ditta di ricollocare sui campanili, a spese dello Stato, le campane ancora in terra.

Lo Stato non rifonderà le spese per le fusioni posteriori al 21 dicembre 1946.

(Bari); 15) MARINELLI Armando e figlio, Agnone (Campobasso); 16) LERA Lorenzo di Serafino, Lucca; 17) MAZZOLA Achille, Valduggia (Vercelli); 18) MAZZOLA Roberto, Valduggia (Vercelli); 19) MARI Peppino e figlio, Torre dei Passeri (Pescara); 20) OTTOLINA Angelo, via Don Bosco n. 37, Bergamo; 21) OTTOLINA Carlo, via Solferino n. 12-14, Seregno (Milano); 22) OTTOLINA Luigi fu Enrico, via Solferino n. 16, Seregno (Milano); 23) PASQUALINI comm. Giuseppe, Fermo (Ascoli Piceno); 24) PICASSO Enrico, Avegno (Genova); 25) PICASSO Francesco, Recco (Genova); 26) PICASSO Guglielmo, Salita S. Francesco n. 6, Genova.

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CLERO E DELLE CHIESE

Stralciamo dalla prima parte di una Lettera Pastorale, che S. E. l'Arcivescovo di Genova, Mons. Giuseppe Siri, ha rivolto, sull'argomento, ai suoi Diocesani per la Festa di Cristo Re (Rivista Diocesana di Genova, 1946, p. 133):

« La cristianità è una famiglia; ogni Diocesi è una famiglia nella più grande universale famiglia della Chiesa. Questo carattere di intimità familiare, che, ad onta di tutto, lega tra loro i credenti, impone si discorra apertamente e fiduciosamente con voi delle vicende e degli interessi comuni, nonchè delle preoccupazioni comuni. Voglio che tutti i nostri Diocesani siano bene informati sulle condizioni economiche del Clero e delle Chiese, affinchè possano conoscere e misurare i doveri loro incombenti. Saremo aridi e schematici nell'esporre, poi vi stenderemo schiettamente e fiduciosamente la mano. Non sono le nostre parole, bensì è la eloquenza dei dati, che deve commuovervi.

Veniamo alle condizioni del Clero.

A tutt'oggi — fine ottobre 1946 — le entrate mensili della media di tutto (diciamo chiaramente *di tutto* escludendo nessuno) il Clero Genovese supera di poco *la metà* del salario dell'ultimo operaio. Ciò significa che, se un numero assai ristretto di ecclesiastici ha una situazione passabile o addirittura soddisfacente, molti altri sono notevolmente al disotto della media indicata. Molti vice parroci non introitano — tutto sommato — neppure 5000 mensili; ve ne hanno alcuni che non raggiungono le 4000; i più benestanti tra loro (e potranno di poco superare la mezza dozzina, a quanto ci consta) arrivano alle 7000 mensili. Una parte notevole di Parroci, soprattutto delle piccole parrocchie di sobborghi o di montagna, sono nelle stesse condizioni, conoscono con maggiori oneri di rappresentanza e di carità le identiche strettezze. Tra le situazioni peggiori, sopra elencate, vanno poste quelle di tutti i membri delle diverse Collegiate, non esclusi i Canonici della Nostra Chiesa Metropolitana ed, in genere, gli Ufficiali della Nostra Curia Arcivescovile. Dal Capo della Diocesi all'ultimo Sacerdote — fatte ben poche eccezioni — ed in modo diverso, tutti pagano il tributo alla povertà.

Perchè questa situazione ? Facciamo pure l'elenco dei proventi.

Il primo provento è dato dalla *Congrua*, corrisposta dallo Stato in sostituzione dei beni ecclesiastici, assai maggiori, incamerati nel secolo scorso. Questa congrua corrisposta solo ai parroci privi di beneficio ed a un piccolissimo

numero di altri ecclesiastici, annualmente (diciamo *annualmente*) va da un minimo di L. 8.580 ad un massimo di L. 11.440, il che non raggiunge in alcun caso le mille lire mensili. Per lo stesso Arcivescovo questa cifra viene poco più che quadruplicata (1).

Per i non parroci la congrua è sostituita dai miseri assegni che le Chiese fanno sul loro bilancio, o dai miserrimi redditi beneficiari.

Altro cespite fondamentale è la elemosina corrisposta dai fedeli per la celebrazione della S. Messa. Tale elemosina, che è fissata in un minimo di 50 lire, subisce qualche relativamente leggero aumento per le circostanze di tempo e di luogo della celebrazione. Non è però sempre certa, dipendendo dalla generosità dei fedeli.

Terzo provento sono i cosidetti diritti di stola bianca e nera (in occasione di matrimoni ecc.). Questi proventi si riducono a cifre modeste in un gran numero di parrocchie; in parecchie di esse sono senz'altro irrisori.

È bene sappiate, diletti figli, che una parte notevole dei vostri sacerdoti

---

(1) Ecco il limite attuale (per effetto del D.L.L. 22 marzo 1945, n. 213) di congrua per ogni categoria di congruato: *Parroci* (L. 10.010); *Vicari Curati Autonomi* (L. 5.720); *Arcivescovi* (L. 51.400); *Vescovi, Abati e Prelati* (L. 48.620); *Canonici investiti delle due prime dignità* (L. 11.440); *Canonici investiti di altra dignità o penitenziere e teologo* (L. 10.010); *Canonici semplici* (L. 8.580); *Beneficiati minori* (L. 5.720); *Spese di culto* (*15% della congrua*) (L. 1.501,50).

A proposito di congrua l'Avv. Prof. A. Giusti ha pubblicato un articolo: *L'Art. 30 del Concordato e la congrua beneficiaria* (in *L'Amico del Clero*, 1947, p. 2-6), in cui, dopo aver fatto la storia delle tristi leggi eversive e di conversione circa l'incameramento dei beni ecclesiastici da parte dello Stato e ricordato l'articolo di D. Andrea Sosio, già dalla nostra Rivista accennato (1946, p. 187, nota 1), conclude ricordando il « solenne impegno dello Stato » di supplire « alle deficienze dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere *in misura non inferiore al valore reale di quello stabilito dalle leggi attualmente in vigore* ». L'indice medio del costo della vita è salito nel rapporto 1 a 30 rispetto al valore 1929: la *portio congrua* parrocchiale dovrebbe quindi essere pari a L. $3.325 \times 30 =$ $= L.\ 99.750$, con analoghe variazioni per gli altri aventi diritto a congrua: i Vescovi, Canonici, ecc.

Temperando il calcolo suddetto con quello del valore reale della moneta-oro (L. 74.812,50), « possiamo lecitamente e onestamente sostenere che lo Stato ha l'*obbligo* ai sensi del Concordato di corrispondere l'aumento sulle congrue sulla base di una congrua parrocchiale da portarsi dalle attuali 10.010 annue a L. 87.281.25 ».

Dovere di sacra riparazione e di giusta restituzione. Dal 1848 al 1907 lo Stato apprese L. 1.752.544.908 *in oro* (pari ad oltre 220 miliardi di oggi). Basterebbe un quinto degli interessi annui al 5%, prodotti da tale somma.

Per chi deve vivere della sola congrua suona troppo amaro il « campa caval che l'erba cresce » pronunciato in sordina dal Ministro del Tesoro alle orecchie di tanti affamati del clero... all'ultimo momento ci è parso di sentire che è in corso di pubblicazione un decreto legge per l'aumento di congrua, ma che certamente non è quello prospettato nè dal Sosio nè dal Giusti. L'on. Notarianni infatti ha rivolto all'Assemblea Costituente un'interrogazione sulle miserevoli condizioni in cui versano i Parroci. Il Ministro Campilli ha risposto dicendo di aver disposto l'aumento del 200% degli assegni. (*n.d.r.*).

conosce privazioni dolorose e non è in grado di rinnovare le ormai logore vesti. Eppure è ben difficile sentire lamenti od accampare pretese (degne di tal nome), sicchè Noi dobbiamo per giustizia e con animo veramente commosso segnalare a tutti il senso di dignità con cui una povertà simile viene sostenuta in umile e sacrificato decoro, al punto da non potersi troppe volte in apparenza rilevare. Esempio tanto più grande e venerando in tempi in cui è divenuto facile commercio la stessa ostentazione della propria miseria.

Veniamo ora alle Chiese.

Nessuno può non accorgersi che anch'esse hanno bisogno di mezzi. I loro introiti sono quasi sempre esclusivamente nelle elemosine dei fedeli. Queste sono, sì, aumentate, ma in modo grandemente minore alla curva ascendente dei prezzi e per nulla in proporzione al deprezzamento della nostra moneta. Fatte ben poche eccezioni, si può affermare che la maggior parte delle Chiese ha un bilancio contratto e penosamente tirato.

In tutte le rotazioni economiche qualcuno fa in modo più sensibile le spese della dolorosa siituazione, questo qualcuno sono la classe più disagiata della popolazione e la Chiesa.

Non è facile rendersi pienamente conto quali miracoli di nascosta economia, di sacrificio, di rinuncia ed eroismo presenti la vita dei Nostri Sacerdoti nelle attuali circostanze. Nè si pensi alla esistenza di fondi segreti a libera disposizione dell'Ordinario Diocesano e senza aggravio d'oneri; quei fondi semplicemente non esistono. Fondo unico è la Provvidenza del Signore attraverso la libera generosità dei fedeli e l'umile lavoro dei Ministri di Dio. Eppure, con tutta questa povertà, quale fioritura di carità non è sorta dal cuore e dalla generosità del Clero Genovese; quelle opere si sono portate in tutte le direzioni della sofferenza e nel campo assistenziale sono — possiamo ben dirlo con umile tranquillità e sicurezza — in prima linea ! Anche se talvolta, vigili e fedeli custodi di tesori di arte e di pietà, che l'amore dei maggiori affidò là, dove solo le cose veramente durano, e cioè alla Chiesa, non siamo ricchi, eppure sappiamo pensare agli altri.

A tutti coloro che vanno propalando menzogne, opponiamo questa semplice verità: il Clero rimane il più vicino alla pena economica del povero popolo, senza per questo perdere la sua dignità e la sua calma ».

L'APPLICAZIONE DEL CAN. 1532 C. J. C. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUALE SITUAZIONE MONETARIA

1. Stabilisce il can. 1530 §1 del *Codex Juris Canonici*: « *Salvo praescripto can. 1281 § 1, ad alienandas res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt, requiritur*: . . .

3° *Licentia legitimi superioris, sine qua alienatio invalida est* ».

E il can 1532 § 1 precisa:

« *Legitimus superior, de quo in can. 1530 §1 n. 3, est Sedes Apostolica, si agatur*:

1° *De rebus pretiosis;*

2° *De rebus quae valorem excedunt triginta millia libellarum seu francorum* ».

Di qui la *vexata quaestio*: qual'è la portata dell'inciso « *valorem excedunt triginta millia libellarum seu francorum* »?

In particolare: si tratta, oltre la lira italiana, del solo franco francese, oppure anche del franco svizzero e di quello belga ?

E a quale valore delle dette monete bisogna riferirsi ? al valore aureo o a quello cartaceo ?

Nel primo caso: dato che il contenuto aureo legale delle monete può mutare ed è mutato, va tenuto conto del contenuto aureo legale delle predette monete al momento della promulgazione del *C.J.C.* oppure al momento nel quale si effettua l'alienazione ?

Inoltre, per rapportare in moneta cartacea il contenuto aureo legale delle monete, bisogna calcolare il valore dell'oro secondo il prezzo ufficiale o secondo quello reale del mercato libero ?

Infine, in mancanza di una determinazione ufficiale del contenuto aureo legale delle monete, se e come bisogna stabilirlo ?

In conclusione, come bisogna regolarsi in pratica, quando si procede all'alienazione di beni ecclesiastici, per accertare se sia o meno necessaria la licenza della S. Sede ?

2. La S. Congregazione del Concilio, in occasione della decisione della causa *Lauden. Circa res pretiosas et dona votiva. 14 ian. 1922.* (*A.A.S. XIV, pag. 160 s.*), con lettera del 16 gennaio 1922 si rivolse alla Pont. Commissione per l'interpretazione autentica del *C. J. C.* « ... perchè vegga e giudichi se sia opportuno e prudente stabilire un termine o limite o somma, dentro la quale gli Ordinarii possono permettere l'alienazione di oggetti preziosi ».

Nel foglio d'ufficio e nel voto del Consultore il quesito veniva analizzato nei suoi aspetti concreti e, oltre alla questione principale di stabilire quale fosse il *notabilis valor* del c. 1497 §2, mentre si proponeva come limite la somma di mille lire, si domandava se queste fossero da valutarsi secondo il valore aureo.

Ma gli Em.mi Padri, nella Commissione Plenaria del 13 agosto 1923, ai vari dubbi risposero: « *Ad S. Congregationem Concilii* ».

Questa, in ripetute risposte particolari date sino agli ultimi tempi, ha

sempre ribadito per l'Italia (1) che le 30.000 lire del c. 1523 sono da calcolarsi secondo il valore nominale corrente, ossia cartaceo.

E tale prassi, anche se contrastata in dottrina, deve considerarsi ancora in vigore.

3. Gli argomenti addotti a sostenere (2) la tesi del valore aureo, furono così compendiati dal Chelodi (3).

« *a*) haec sola est vera moneta; chartacea est merum symbolum aut syngrapha reipublicae;

b) haec sola est fere immutabilis et omnibus populis aequalis, ideoque convenienter attenditur in lege universali et perpetua;

c) hanc prae oculis habuisse censendus est legislator cum paritatem posuit (« seu ») inter francos et libellas; haec paritas enim refertur ad aurum (conventione monetaria latina);

d) franci sunt etiam helvetici; iamvero ii aurum aequant;

e) aliter absurda sequerentur, e. g. considerato valore nominali monetae helveticae aut americanae et austriacae;

f) denique hucusque comparatio fiebat ad scutata aurea ».

4. Prima di vagliare questi argomenti, è opportuno richiamare brevemente alcuni precedenti storico-giuridici in ordine all'autorizzazione apostolica per le alienazioni dei beni ecclesiastici.

---

(1) Per le altre Nazioni europee ed extra-europee i Nunzi e i Delegati Apostolici, in forza delle Facoltà Quinquennali, possono autorizzare le alienazioni di beni ecclesiastici per un valore fissato dalla stessa S. C. del Concilio e adeguato alla situazione economica e monetaria del Paese. Durante la guerra poi hanno avuto poteri straordinari.

(2) Non senza però qualche riserva. Cfr. I. Chelodi. *Ius canonicum. De Personis.* ed. III curavit P. Ciprotti. Soc. An. Tipografica Edit. Vicenza, 1942. Pag. 411, nota 1: « Omnino assentimur *Vermeersch-Creusen*, Epit. I n. 657... et plerisque... ». E dopo aver riferiti i vari argomenti, conclude: « Quae argumenta, saltem si agitur de effugienda sanctione poenali (can. 2347) nobis, salvo meliore iudicio, sufficientia videntur ».

Il Vermeersch-Creusen (Epitome j. c. 1937, p. 473, n. 657) con maggiore circospezione, aggiunge: « Verum haec sint dicta ut animum nostrum simpliciter et modeste aperiamus, salvo proin meliore iudicio et salva authentica S. Sedis responsione ».

Lo Stocchiero (*Il Beneficio Eccles.* I, pag. 243. Vicenza 1946) vorrebbe trovare nella decis. S.C.C. in *Romana et aliar.* 23 *ian.* 1923 (A.A.S., 1923, p. 513 s) — con la quale si proibisce di accettare titoli al valore nominale superiore al reale nel riscatto dei canoni — un indizio contro la tesi del valore nominale. Ma è evidente che il valore reale dei titoli di Stato è pur sempre ragguagliato in moneta cartacea e non aurea. Del resto lo stesso A. (ibid. not. 97) conclude al riguardo delle 30.000 lire: « Rileviamo però che la prassi di Curia si attiene ancora al valore nominale della lira ».

(3) Ripresi e sviluppati da A. Ellis in *Periodica*, a. 1938, p. 348.

È noto che, in seguito a deplorevoli abusi verificatisi (dilapidazione del patrimonio ecclesiastico da parte di Prelati inferiori), la S. Sede impose che — oltre gli altri requisiti prescritti — l'alienazione dei beni ecclesiastici non potesse effettuarsi senza il beneplacito apostolico (4). In seguito permise che potessero essere alienati — senza il beneplacito apostolico — *praedia exigui valoris* (5), che giurisprudenza e dottrina (6) determinarono in *25 aurei de Camera* (pari a lire 225 di un tempo). Si ammise pure (7) la consuetudine che elevava il valore sino a 50 scudi d'argento (pari a 267 lire di un tempo).

5. Quando si venne alla elaborazione del *C. J. C.*, queste monete erano ormai scomparse dalla circolazione.

Nè il legislatore prese come base il valore che dette monete potevano avere una volta rispetto alla lira italiana, la quale aveva intanto subìto una grave svalutazione.

Con un apprezzamento discrezionale formulato in base al diminuito potere d'acquisto della lira e alle mutate condizioni economiche e politiche, la S. Sede stimò conveniente fissare in 30.000 lire o franchi il valore limite, oltre il quale era necessario ottenere il beneplacito apostolico per l'alienazione dei beni ecclesiastici.

E poichè allora il franco francese era alla pari con il franco svizzero e con quello belga, non poteva nemmeno venire in mente al legislatore di preferire una di quelle tre monete; così come la lira italiana — che era allora alla pari col franco sia francese che svizzero e belga — fu equiparato (« seu ») al franco indifferentemente (convenzione monetaria latina).

Nemmeno importava precisare se si trattasse del valore cartaceo o del valore aureo di dette monete, essendovi anche parità tra i due valori.

Il problema si affacciò subito dopo la promulgazione del *C. J. C.*, quando precisamente la svalutazione della lira si trovava già su una china precipitosa.

Quindi indagare se il legislatore intese riferirsi al valore cartaceo o al valore aureo, al franco francese o anche al franco svizzero e belga — oltre la lira italiana — è semplicemente superfluo, giacchè tutti questi valori, essendo alla pari, erano intesi indifferentemente dal legislatore.

Non esiste perciò un problema giuridico d'interpretazione, ma un problema pratico di applicazione della norma sancita nel c. 1532.

---

(4) Le relative disposizioni legislative sono citate in calce ai cc. 1530 § 1 n. 3 nota (5), 1532 § 1 n. 2 nota (4).

(5) Cfr. C. 53 (*Terrulas*), C XII, q. 2.

(6) De Luca, *De alienat. disc.* 1, n. 117; Wernz-Vidal, *Ius canonicum*. Tom. IV De rebus, vol. II, p. 225 nota (143).

(7) S.C.C. in *Forosempronien*, 21 iulii 1827. Cfr. Lucidi, *De visit. SS. LL.*, cap. VII, n. 276. - Wernz-Vidal, *l. c.*

E pertanto la Pont. Commissione per l'interpretazione autentica del *C. J. C.* on credette necessario pronunziarsi in via di principio, ma rimise alla S. Congregazione del Concilio, che ne l'aveva richiesta, la risoluzione pratica dei singoli casi di sua competenza.

Di conseguenza era ed è da vedere se, per l'applicazione pratica della predetta norma, sia più opportuno riferirsi al valore cartaceo corrente della moneta o a quello aureo.

6. Gli Autori, per gli argomenti sopra accennati, si schierarono — come si è detto — per la tesi del valore-oro. La qual formula, enunziata in astratto, è senza dubbio suggestiva e può anche sembrare esauriente e sicura in ogni tempo e per ogni caso.

Ma veniamo a precisarne il significato concreto e la pratica applicazione.

Che cosa significa dunque valore-oro delle 30.000 lire (8) del can. 1532 ?

Si vuol intendere il contenuto aureo di 30.000 del 1918 ? (9).

E allora avremo: milligrammi 290,3225 (= contenuto aureo di 1 lira al 1918) × 30.000 = gr. 8.709,675 di oro fino.

Ma il contenuto aureo della lira nel 1927 scese a milligrammi 79,18 e nel 1936 a mgr. 46,77. Quindi, dividendo il contenuto aureo di 30.000 lire del 1918 (pari a gr. 8.709,675) per 79,18 = 109.998,42 lire nel 1927; dividendo poi per 46,77 = 186.223,54 lire del 1936.

Perciò:

(a) $\begin{cases} 30.000 \text{ lire del } 1918 = \\ = 109.998{,}42 \text{ » » } 1927 = \\ = 186.223{,}54 \text{ » » } 1936. \end{cases}$

Si ha così — e questo in tempi relativamente normali — una prima notevole diversità del valore aureo della lira secondo i diversi tempi.

Si vuole invece intendere il valore-oro della lira secondo il contenuto aureo legale che di tempo in tempo le è stato assegnato ?

E allora avremo:

30.000 (lire-oro legali) $\begin{cases} \text{mgr. } 290{,}3225 = \text{gr. } 8.709{,}675 \text{ di oro fino nel } 1918 \\ \text{» } 79{,}18 = \text{» } 2.375{,}400 \text{ » » » » } 1927 \\ \text{» } 46{,}77 = \text{» } 1.403{,}100 \text{ » » » » } 1936. \end{cases}$

Ma è bene evidente che le 30.000 lire del 1927 e del 1936 non sono certo le 30.000 del 1918, nè tanto meno possono essere equiparate (« seu ») al franco (francese, svizzero e belga). Comunque, nell'una e nell'altra interpretazione, il *valore aureo* delle 30.000 lire *cambia* secondo i tempi.

---

(8) Ci limitiamo intanto alla sola lira italiana; in seguito faremo cenno anche del franco.

(9) Il 1918 (entrata in vigore del *C.J.C.*) è una data convenzionale: in realtà bisogna riferirsi all'epoca di elaborazione del *C.J.C.*, ossia al periodo pre-bellico, cui si riferiscono effettivamente i calcoli seguenti.

7. Ma non basta.

Quando si stipula un contratto, il relativo prezzo viene normalmente (10) determinato in moneta corrente, che è quella cartacea. Sicchè, determinato pure il valore aureo delle 30.000 lire, bisognerà pur sempre computarne il relativo ammontare in moneta cartacea.

Se assumiamo il contenuto aureo legale delle 30.000 lire e lo moltiplichiamo per il corrispondente prezzo ufficiale (che rappresenta precisamente il rapporto tra lira-oro e lira-carta), otterremo la parità. Così:

nel 1918, poichè il contenuto aureo della lira è di mgr. 290,3225, in 1 grammo di oro sono contenute lire (mgr. $\frac{1000}{290,3225}$ =) 3,4443267: prezzo ufficiale del grammo oro;

nel 1927, poichè il contenuto aureo della lira è di mgr. 79,18, in 1 gr. di oro sono contenute lire (mgr. $\frac{1000}{79,18}$ =) 12,62945: prezzo ufficiale del grammo-oro;

nel 1936, poichè il contenuto aureo della lira è di mgr. 46,77, in 1 gr. di oro sono contenute lire (mgr. $\frac{1000}{46,77}$ =) 21,38122: prezzo ufficiale del grammo oro.

Quindi avremo:

	1918	1927	1936
30.000 =	gr. 8.709,675 × 3,4443267	gr. 2.375,400 × 12,62945	gr. 1.403,100 × 21,38122
	29.998,966....	29.999,995....	29.999,987....

Ossia (a parte le lievi differenze) = 30.000.

Ma questa parità legale non può soddisfare i sostenitori del valore-oro. Effettivamente, come si disse, il valore delle 30.000 del 1918 non è uguale a quello del 1927 e del 1936.

Bisognerà allora riferirsi al contenuto aureo delle 30.000 lire del 1918.

Ma a quale prezzo dovrà essere valutato ?

A quello ufficiale ?

---

(10) Si possono anche contrarre obbligazioni con la *clausola-valore*, quando cioè la moneta, con cui deve avere luogo l'estinzione del debito, è diversa da quella che serve a determinare l'ammontare dell'obbligazione. Per esempio: debito di 1000 lire-oro (a quota 90) da pagarsi nella moneta-carta equivalente al momento della persoluzione (clausola oro). Oppure, debito di dollari 1000 (secondo un determinato contenuto aureo legale, p. e. del 1934) da pagarsi in lire-carta al cambio ufficiale del tempo della persoluzione.

E allora avremo (salvo lievissime differenze) i risultati già registrati nella tabella (a), e precisamente:

$$\text{gr. } 8.709{,}675 \times \begin{cases} 3{,}4443267 = 29.998{,}966 & \text{nel } 1918 \\ 12{,}62945 = 109.988.404{,}81875 & \text{» } 1927 \\ 21.38122 = 186.233.477{,}20350 & \text{» } 1936. \end{cases}$$

Ma il prezzo ufficiale dell'oro, oltre ad essere oggi anacronistico, poteva e doveva essere preso come base nelle operazioni di cambio, ma non rappresentava il potere d'acquisto che aveva allora il contenuto aureo della lira: tanto che il prezzo reale dell'oro era superiore, nel mercato interno, al prezzo ufficiale. Quindi, trattandosi — nel nostro caso — di operazioni commerciali (alienazioni) e non già di cambio; ricercando noi il *valore* (ossia il potere di acquisto) della lira e non il cambio della medesima con la valuta estera, bisognerebbe riferirsi al valore reale dell'oro, anche se questo valore costituisce una quotazione privata, che lo Stato non garentisce per un'eventuale ipotetica conversione della carta-moneta.

Perciò, al prezzo medio di L. 730 al gr., avremo che le 30.000 lire del 1918 (pari a gr. 8.709,675) sarebbero uguali oggi a 6.358.062,75 (b) lire-carta; mentre le 30.000 lire-oro legali del 1927 (pari a mgr. $79{,}18 \times 30.000 = \text{gr.}2.375{,}400$ sarebbero uguali oggi a lire $2.375{,}400 \times 730 =$)1.374,042,00 (c) lire-carta; infine le 30.000 lire-oro legali del 1936 (pari a mgr. $46{,}77 \times 30.000 = \text{gr. } 1.403{,}100$) sarebbero uguali oggi a $(1.43{,}100 \times 730 =)$ 1.024.263,00 (d) lire carta.

Inoltre nel 1918 si potevano liberamente cambiare 30.000 lire carta, oltre che in oro fino, anche in 1500 pezzi da 20 lire (o franchi, comunemente chiamati marenghi o napoleoni). Ora il prezzo attuale al mercato libero è in media di L. 5900 per ogni pezzo da 20. Quindi 1500 da 20 (pari alle 30.000 lire-oro del 1918) corrisponderebbero oggi a 8.850.000 (e) lire-carta attuali.

8. Tutti questi calcoli sono possibili quando si conosce il contenuto aureo legale della lira.

Ma è noto che sin dal 1932 la Banca d'Italia (e lo stesso fenomeno si verificò anche nelle altre Nazioni) non pubblicò più una quotazione ufficiale.

In mancanza della quale è giocoforza ricorrere ai cambi.

Dato che — in base al cambio ufficiale — 1 dollaro = L. 225 e che 1 grammo di oro fino = \$ 1,125, ne seguirebbe che il contenuto aureo della lira attuale sarebbe dato da $\dfrac{\text{mgr. } 1000}{(\$\ 1{,}125 \times 225 = 253{,}125)} = \text{mgr. } 3{,}9506172$

Quindi, le 186.223,44 lire del 1936 (pari a gr. 8.709,675) corrisponderebbero oggi a $\left(\dfrac{\text{mgr. } 8.709{,}675}{3{,}9506172}\right) = 2.204.636{,}50$ (f) lire-oro.

Inoltre, L. 30.000 al 1918 corrispondevano (al cambio di 5,182) a dollari 5.789,27, che sarebbero al cambio ufficiale di 225 = L. 1.302.585,75 (g)
» » libero » 600 = » 3.473.562,00 (h)

(Più esattamente i risultati andrebbero maggiorati del 40 % circa, attesa la svalutazione che nel 1934 il dollaro subì nei confronti dell'oro).

Ancora: 30.000 lire al 1918 erano uguali a 30.000 franchi svizzeri che

al cambio ufficiale di 52,20 = L. 1.566.000 (i)
» » libero » 150,00 = » 4.500.000 (l)

(Più esattamente, i risultati andrebbero maggiorati del 33% circa, attesa la svalutazione che nel 1936 subì il franco svizzero nei confronti dell'oro).

Riepilogando: secondo i vari criteri adottati, avremmo che le 30.000 lire-oro del 1918 sarebbero rispettivamente uguali a:

L.	30,000		L. 8.850.000,00 (e)
	109.998,42 (a)		» 2.204.636,50 (f)
	186.223,54		» 1.302.585,75 (g)
»	6.358.062,75 (b)		» 3.473.562,00 (h)
»	1.734.042,00 (c)		» 1.566.000,00 (i)
»	1.024.263,00 (d)		» 4.500.000,00 (l)

E la serie non è completa ! Chè analoghi calcoli andrebbero ripetuti per il franco francese, svizzero e belga, sia isolatamente, sia in rapporto alle altre monete.

Con che mi pare dimostrato che la magica formula « valore-oro », se in tempi normali è un problema abbastanza complesso, che solo i tecnici possono agevolmente e con esattezza risolvere, nel marasma economico attuale è un enigma insolubile anche per essi.

9. Un'osservazione s'impone ora con evidenza, e cioè che il legislatore, quando vuol fissare un valore-limite, lo determina secondo criteri ovvii, usuali, comuni, intuitivi. Sicchè, quando dice valore di 30.000 lire, intende quella somma di danaro che tutti volgarmente intendono per 30.000 lire, e cioè nella moneta corrente, ossia cartacea: è infatti secondo questa moneta che normalmente si stipulano i contratti di alienazione. Tanto che, pur accettando la tesi del valore-oro, è pur sempre al relativo valore cartaceo che bisogna rapportarlo. E se così è, perchè mai il legislatore imporrebbe — a costo di dubbi, incertezze e ansietà — questa faticosa manovra di conversione, che non tutti sanno e alle volte — come accade oggi — non è affatto possibile compiere ?

Ci si potrebbe obiettare che noi guardiamo il problema sotto un punto di vista del tutto particolare, ossia nei riguardi dell'Italia solamente; mentre

il *C. J. C.* statuisce una norma che deve essere applicabile universalmente a tutte le Nazioni.

È, in fondo, il secondo degli argomenti recati a sostegno della formula « valore-oro ».

Riservandoci di entrare tra poco direttamente in merito al cennato argomento, diciamo subito che, quando una norma universale nella sua pratica applicazione è soggetta a molteplici complessi e mutevoli fattori (quali sono quelli che determinano il corso della vita economica), spetterà non all'incerto e vario sentire dei singoli sudditi (unusquisque abundet in sensu suo !), ma agli organi dal legislatore incaricati, di adeguare la norma universale al vario corso della vita economica.

In concreto: di fronte alle inevitabili oscillazioni della vita economica e ai mutamenti dei regolamenti monetari, spetterà alle SS. CC., secondo la particolare loro competenza, adeguare la norma del c. 1532 alle mutate condizioni economiche e monetarie nei vari tempi e nelle varie Nazioni. Il quale adeguamento, per la sua stessa complessità e delicatezza, non può essere demandato ai singoli soggetti della norma stessa da adeguare.

I sostenitori del valore-oro invece, ossessionati dall'idea (del tutto fallace in economia) di trovare una formula che valga per tutti e sempre, non si preoccupano del complicato meccanismo che l'applicazione di quella formula impone ai singoli, nè della mirabile varietà di conclusioni e delle assurde e rovinose conseguenze, cui i medesimi possono pervenire.

Il che non è certo nei voti di alcun sapiente legislatore e tanto meno della S. Sede.

10. Esaminiamo ora gli argomenti recati a sostegno della tesi del valore-oro.

a) È inesatto affermare che la vera moneta è solo quella aurea. Economicamente infatti è « moneta » quel bene che viene generalmente usato come strumento di scambio (11). Ora basta tener presente la carta-moneta inconvertibile (corso forzoso) per dover riconoscere che la funzione di moneta non è ormai propria dei metalli preziosi (e cioè dei pezzi coniati in metalli preziosi), ma anche dei biglietti di carta-moneta, ancorchè nelle loro origini storiche questi non fossero che titoli di credito per una determinata somma di denaro.

Ma anche in regime di carta-moneta convertibile, se è esatta l'affermazione che la carta-moneta costituisce un titolo di credito, è inesatto il negarle la qualità di moneta, quando debba essere accettata come tale (corso legale). Solamente quando la carta-moneta non solo sia convertibile, ma possa essere

(11) Cfr. T. Ascarelli, *La moneta*, Cedam, Padova, 1928; pag. 47 ss.

rifiutata ai pagamenti dal creditore, si può negarle la qualità di moneta, in quanto tale carta-moneta non venga correntemente data e accettata come moneta, ma in vista della sua conversione in metallo (corso fiduciario).

b) Parimenti inesatto è affermare che la moneta aurea — e solo essa — sia quasi immutabile. Abbiamo visto invece come la lira-oro sia notevolmente mutata nel suo contenuto aureo e nel suo potere d'acquisto. Affermare poi che la moneta aurea è eguale (o meglio, equivalente) presso tutte le Nazioni significa confondere la funzione che l'oro ha come misuratore di valori con quella di strumento di scambio. Generalmente è lo stesso bene quello che risponde alle due funzioni. Ma questa coincidenza non è però logicamente necessaria nè storicamente costante. Oggi, per esempio, la lira è disancorata dall'oro; nè si può asserire con sicurezza che in avvenire il prezioso metallo continuerà ad avere la stessa funzione di intermediario degli scambi: funzione che, essendo convenzionale, potrebbe essere attribuita a un altro bene, come per il passato fu di fatto attribuita alle pelli, alle verghe di sale ecc.

Inoltre, nel determinare il concetto economico di moneta, quello che è prevalente è il concetto di strumento di scambio sull'altro di misuratore dei valori. E anche sotto questo ultimo aspetto, chi può garantire l'asserita eguaglianza dell'oro, che è anche merce e quindi soggetto anch'esso a più o meno forti sbalzi di prezzo ? Chi può negare, per esempio, che oggi in Italia vi è una supervalutazione dell'oro, data la fortissima richiesta di coloro che desiderano nascondere le loro ricchezze per proteggerle da falcidie e tassazioni straordinarie; mentre, in altre Nazioni (p.e. Svizzera, America ecc.), l'oro è svalutato ? (12).

c) La parità esistente tra la moneta-oro e la moneta-carta del 1918 (13) non può essere invocata a favore del valore-oro. Appunto perchè i due valori erano alla pari, il legislatore li intese indifferentemente, nè poteva indurre tra le due monete una distinzione che allora non esisteva.

d) Riferirsi al solo franco-svizzero, che si è mantenuto non solo alla pari ma sta al di sopra dell'oro, per concludere che è questo il valore da tenere presente, è un sofisma bell'e buono, perchè il c. 1532 parla anche di lire e di franchi francesi e belgi: *quo iure* si assume una moneta solamente, scartando le altre ? E anche supposta la parità tra franco svizzero-oro e franco svizzero-

---

(12) L'osservazione potrebbe essere ampiamente sviluppata: ma non è qui il luogo. Basti pensare alla spaventevole miseria, cui soggiacque la Spagna dopo la scoperta dell'America per l'enorme afflusso di oro. Si tenga pure presente che l'America, per evitare fenomeni inflazionistici, deve annualmente seppellire nei sotterranei delle sue Banche parecchie tonnellate dell'oro delle sue miniere; ecc. ecc.

Economicamente il fenomeno è spiegato dalla formula di Fisher chiamata « *equazione degli scambi* ». Cfr. G. U. Papi, *Lezioni di Economia Politica*. Cedam. Padova, 1945.

(13) Cfr. l'avvertenza contenuta nella nota (9).

carta, perchè dovremo necessariamente riferirci alla moneta carta piuttosto che a quella oro ?

e) Gli assurdi potrebbero verificarsi se si pretendesse effettuare contratti fra enti appartenenti a diverse Nazioni, prendendo come base — per stabilire il prezzo della *res alienanda* — il valore nominale delle relative monete e non le loro quotazioni in Borsa.

Ma quando i contratti avvengono — come generalmente avvengono — tra enti di una stessa Nazione, i temuti assurdi non si verificano affatto assumendo il valore nominale come base per stabilire il prezzo. È su questa base anzi che di regola avvengono le contrattazioni, mentre è un'eccezione stabilire la clausola-valore, come si è già detto.

f) Se per il passato la S. Sede ha preso come base gli scudi aurei e altre monete auree (14), ciò dipese dal fatto che quelle erano le monete correnti più comuni allora. Ma oggi — e non da oggi appena — lo strumento di scambio più comune non è più l'oro, ma la carta-moneta. E dunque oggi la S. Sede non può riferirsi a quella, ma a questa.

11. Non si devono però, e non si possono, ignorare gl'inconvenienti, che deriverebbero adottando *sic et simpliciter* la soluzione del valore cartaceo delle 30.000 lire del can. 1532.

Oggi la lira-carta è così svalutata che, obbligare a ricorrere alla S. Sede per le alienazioni oltre le 30.000 lire-carta, significherebbe paralizzare interamente l'azione degli Ordinari diocesani d'Italia e, più ancora, dell'Estero. L'eccezione è giustissima.

Esaminiamo prima il problema nei riguardi dell'Italia.

Ma non è forse necessario e provvidenziale — mentre imperversa una così sconvolgente crisi economica — porre una energica rèmora all'alienazione del modesto patrimonio ecclesiastico, già soggetto a spogliazioni e falcidie e ai guasti della guerra ?

Anche lo Stato Italiano ha imposta una complessa procedura all'autorizzazione civile per le alienazioni dei beni di alcuni enti ecclesiastici, fissando in lire-carta dei valori-limite che oggi risultano troppo modesti e che tuttavia non sono stati elevati. E sarebbe veramente curioso che l'Autorità Ecclesiastica (che è poi la vera direttamente interessata alla conservazione del patrimonio

---

(14) Cfr. *Regul. XXV Cancell. Apl.* « De moneta »: « Item declaravit idem D.nus Noster quod libra Turonensium parvorum et florenus auri de Camera pro aequali valore in concernentibus litteris et Cameram Aplicam computari et existimari debeant ».

Reg. II: « Reservavit omnes Ecclesias Patriarchales etc. valorem annuum ducentorum florenorum auri communi aestimatione excedentes... ».

Reg. IV: « Reservavit... omnes Dignitates etc. necnon valorem 10 florenorum auri communi aestimatione excedentes... ».

ecclesiastico) desse ai suoi dipendenti facoltà assai più ampie di quelle che concede lo Stato per le alienazioni.

Chè se tuttavia l'alienazione s'impone per buone ragioni, la S. Sede tanto più facilmente la concederà quanto più è diminuito il potere d'acquisto della lira. Non solo; ma non è escluso che la S. Sede possa concedere *ad tempus* la facoltà di alienare per una somma adeguatamente superiore alle 30.000 lire, quando concorrano gravi e speciali ragioni locali e non si abbiano a temere improvvide o maldestre operazioni finanziarie.

Quanto all'Estero, la S. Sede, attraverso i suoi Nunzi e Delegati Apostolici, ha provveduto, con le facoltà quinquennali (e durante la guerra con facoltà straordinarie), a determinare nella moneta corrente delle singole Nazioni una somma-limite in rapporto alla situazione economica e monetaria di ciascuna di esse.

Si potrebbe tuttavia pur sempre replicare che sarebbe meglio che la S. Sede emanasse un provvedimento generale per adeguare le 30.000 lire o franchi del *C. J. C.* alle mutate condizioni dell'economia mondiale.

Verissimo. Ma è opportuno farlo oggi ?

Intanto non si può ricorrere alla base aurea fino a quando gli accordi di Bretton Woods (Fondo e Banca Internazionale) non saranno conclusi e diverranno efficaci e operativi nell'economia mondiale. E anche allora, non si potrebbe certo determinare il valore-limite con una semplice operazione matematica, stabilendo cioè a quanto potrebbero corrispondere nel futuro sistema monetario le 30.000 lire del 1918: così come nel 1918 le 30.000 lire non risultarono dall'operazione di cambio dei *25 aurei de Camera* nella nuova moneta italiana, francese, svizzera e belga. Infatti il valore aureo della moneta non è il solo e più decisivo coefficiente degli sviluppi della vita conomica, che è soggetta all'influenza delle più svariate e imprevedibili cause, il cui corso non potrà essere fermato da alcuna norma di legge.

Un buon criterio per l'adeguamento delle 30.000 lire di un tempo alle attuali condizioni economiche potrebbe essere fornito dal nuovo potere d'acquisto della moneta e dal numero indice dei costi. Ma tali dati presentano oggi sbalzi enormi secondo la qualità delle cose da alienare (beni immobili urbani o rustici, titoli, azioni industriali ecc.) e secondo le diverse Nazioni.

Nemmeno ci si può riferire all'imponibile che gli Stati accertano ai fini fiscali.

Tanto meno si possono moltiplicare le 30.000 lire per un coefficiente x, (quale ?) come ha fatto lo Stato Italiano per aggiornare i limiti di competenza dei vari organi giudiziari (15).

---

(15) Cfr. Decr. Legisl. Luogoten. 5 aprile 1946, n. 247, col quale il limite di valore della competenza era elevato a L. 5000 per il conciliatore e a L. 50.000 per il pretore.

La via più sicura è quella che la S. Sede ha già seguìta in occasione della codificazione del diritto canonico, e cioè: con un apprezzamento discrezionale, formato in base alla nuova situazione economica, fissare una somma *x*, che per mezzo dei suoi Rappresentanti adeguerà (e non con una semplice operazione di cambio) alla moneta delle singole Nazioni a seconda delle circostanze economiche generali e particolari.

Il che, nell'attuale sconvolgimento economico e monetario, è semplicemente impossibile determinare.

Non è perciò da attendersi per ora da parte della S. Sede il desiderato provvedimento generale di adeguamento delle 30.000 lire o franchi a una somma corrispondente alle mutate condizioni, ma bisognerà impetrare indulti particolari o speciali *ad tempus* nella maniera sopra spiegata.

R.

JUS ACCUSANDI MATRIMONIUM (c. 1971 § 1 n. 1)

1. Il c. 1971 § 1 n. 1 dispone: « Habiles ad accusandum (matrimonium) sunt coniuges, nisi ipsi fuerint impedimenti causa », il che significa che solamente i coniugi, che non siano causa dell'impedimento da cui è derivata la nullità matrimoniale, possono presentare domanda, in conformità del c. 1970, acchè il Tribunale conosca della nullità del loro matrimonio. Su questo canone si sono accese molte discussioni, dovute forse più al complesso degli interessi in giuoco, che alla formulazione del canone stesso, il quale sostanzialmente proviene dal diritto precedente al codice.

2. Si è chiesto anzitutto se il termine *impedimenti* comprenda soltanto gli impedimenti propriamente detti, di cui ai cc. 1067-1080, oppure anche, per non dire principalmente, gl'impedimenti impropriamente detti, di cui ai canoni 1081-1103, e la Pontificia Commissione del Codice rispose di *sì* il 12 marzo 1929 (*A.A.S.*, 1929, p. 171), cioè che il termine *impedimenti* comprende anche gli impedimenti impropriamente detti, quindi anche quelli che riguardano la mancanza del consenso (c. 1081 § 2), la simulazione del consenso (c. 1086 § 2), la coazione del consenso (c. 1087 § 1), la condizione del consenso (c. 1092), la espressione del consenso (cc. 1088 e 1090), la delega ad esprimere il consenso (c. 1089), la forma della celebrazione matrimoniale (c. 1094).

3. Si prospettò allora quale potesse essere la condizione giuridica del coniuge, causa della nullità matrimoniale, agli effetti di poterne chiedere la desiderata declaratoria. Non ammesso il coniuge a presentare il libello al tribunale, aveva almeno *il diritto* di denunciare la nullità matrimoniale all'Ordinario o al Promotore di Giustizia ? La Pontificia Commissione del Codice rispose di *sì* il 17 febbraio 1930 (*A.A.S.*, 1930, p. 196). Presupponendosi *un do-*

vere da parte del Promotore di Giustizia, di agire pel coniuge inabilitato, troppo presto si era osservato che la condizione giuridica del coniuge colpevole apparisse privilegiata, se per lui agisse il rappresentante della legge.

4. Dal termine *impedimenti* l'esame si concentrò sulla parola *causa* e si cominciò a discutere quale coniuge potesse e dovesse essere considerato *causa impedimenti*, quindi si propose alla Pontificia Commissione del Codice un triplice quesito sulla responsabilità della nullità matrimoniale, appunto per provocarne la precisazione autentica. Si domandò pertanto anzitutto, se poteva essere considerata abile ad accusare il matrimonio una povera fanciulla, costretta al matrimonio dai rabbuffi del padre. E fu risposto di *sì*, perchè si tratta d'una povera vittima, ed *afflictae afflictio adiungenda non est*. Si domandò quindi, se sia abile ad accusare il matrimonio il coniuge, che sia causa *colpevole* della nullità matrimoniale o dell'impedimento. E fu risposto di *no*, perchè *culpa punienda est*. Dunque, si arguì, la *causa impedimenti vel nullitatis matrimonialis* dev'essere colpevole. A riprova si domandò, se chi pone una causa onesta e lecita, per esempio, la condizione che la sposa sia veramente nata da genitori dichiarati, da cui derivi la nullità matrimoniale, incorre nell'inabilità ad accusare il matrimonio. E fu risposto di *no*, perchè *sine culpa: nisi subsit causa, non est aliquis puniendus*. Infine si chiese, se il Promotore di Giustizia, nel perseguire gl'impedimenti di natura loro pubblici, di cui al c. 1971 § 1 n. 2, agisca di ufficio, e fu risposto di *sì*, il 17 luglio 1933 (*A.A.S.*, 1933, p. 345). Va rilevato però che quest'ultima risposta non può per sè riferirsi propriamente al c. 1971 § 1 n. 1, perchè è data in relazione al c. 1971 § 1 n. 2, ossia agl'impedimenti di loro natura pubblici e congiunti col pubblico scandalo, e non a quelli diversi, che denunci il coniuge colpevole.

5. Attese queste risposte, da allora in poi si abbinarono anche nel foro i due concetti: conoscenza dell'impedimento e colpevolezza del coniuge, precludendosi senz'altro al coniuge il diritto accusatorio, ritenendo il coniuge privo pertanto di personalità giuridica a stare nel giudizio del valore del suo matrimonio, *come attore*, pena la nullità insanabile di sentenza, a norma del c. 1092 n. 2, acclarata anche con semplice giudizio pregiudiziale.

6. Nel 1940 la Pontificia Commissione del Codice nella *Romana et aliarum*, precisando la separazione delle competenze amministrative da quelle giudiziali nelle cause matrimoniali, e quindi nelle denuncie matrimoniali, lasciava intravedere che contro il giudizio dell'Ordinario, se contrario all'accettazione della denuncia matrimoniale, è ammesso, *re integra*, il ricorso alla S. C. dei Sacramenti (*A.A.S.*, 1940, p. 318, IV), donde si ha la conferma che il coniuge può ricorrere anche giudizialmente, o chiedere senz'altro al S. Padre, *saltem ad cautelam*, la grazia di essere ammesso in giudizio, pel tramite della Segnatura Apostolica (c. 1603 § 2).

7. Però il concetto della colpevolezza veniva precisato soltanto nel 1942 con una formulazione veramente magistrale e definitiva, statuendosi che è inabile ad accusare solamente il coniuge, *qui sive impedimenti sive nullitatis matrimonii causa fuit et directa et dolosa*, e che quindi non può ritenersi tale colui *qui impedimenti vel nullitatis matrimonii causa exstitit vel indirecta vel doli expers* (*A.A.S.*, 1942, p. 241). Riteniamo con la giurisprudenza rotale che *causa dolosa et directa* della nullità matrimoniale o dell'impedimento debba ritenersi soltanto colui, che studiatamente si propone di contrarre le nozze nulle (cfr. c. 2200), perciò viene colpito dalla Chiesa con la preclusione dell'accusa, e con la subordinazione delle sua denuncia a delle previe condizioni, tra le quali primeggia il pentimento del male fatto (Istruz. della S. C. dei Sacr., 1936, *A.A.S.*, 1936, p. 313, art. 38-39).

8. La pena, con cui è colpito il coniuge colpevole, *ossibus haeret*, perchè, quantunque egli ottenga di introdurre la causa di nullità matrimoniale, e partecipi attivamente al processo, personalmente però rimane privo del diritto di appello. Al dubbio infatti: « An coniugi, inhabili ad accusandum matrimonium ad normam c. 1971 § 1, competat *ius* appellandi, vel recurrendi adversus sententiam in favorem matrimonii latam », la Pontificia Commissione del Codice rispose il 3 maggio 1945: *Negative, salvis extraiudicialibus recursibus* (*A.A.S.*, 1945, p. 149), in deroga innovativa del c. 1880, per l'appello, e dei cc. 1989 e 1903 pei ricorsi, salvo naturalmente il c. 1603 § 2 pel ricorso giudiziale al Santo Padre, pel tramite della Segnatura Apostolica.

9. La risposta della Pontificia Commissione del Codice introdusse così la pena della privazione d'appello pel coniuge colpevole della nullità matrimoniale. Esaminando il presupposto, si può chiedere dove, e come, possa e debba essere provata la nullità matrimoniale, se i giudici lo hanno escluso, emettendo sentenza conforme al vincolo, e si può quindi domandare come si possa conciliare la colpevolezza diretta e dolosa d'un coniuge, non riuscito a causare la nullità matrimoniale, con la validità del matrimonio. Ci auguriamo quindi che, presto o tardi, sia nuovamente chiamata la benigna attenzione del Superiore Dicastero a pronunciarsi sul dubbio, se, emessa la sentenza per la validità del matrimonio, si possa ancora ritenere il coniuge colpevole della nullità del matrimonio, a norma della risposta data l'a. 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 241).

10. Infine al dubbio: « An inhabilitas coniugis ad accusandum matrimonium, a c. 1971 § 1 n. 1 statuta, secumferat incapacitatem standi in iudicio, ita ut sententia vitio insanabilis nullitatis laboret iuxta c. 1892 n. 2 », la Pontificia Commissione del Codice rispose *Negative* il 14 genn. 1946 (*A.A.S.*, 1946, p. 162). Il dubbio riguardava il coniuge colpevole in quanto attore, non quale convenuto, pel fatto che alcuni distinguevano la legittimità procedurale passiva, che riconoscevano al coniuge colpevole, per citarlo (c. 1894 n. 1), e farlo

stare in giudizio, da quella attiva, che disconoscevano al coniuge per escluderlo dall'accusa e dall'azione, in virtù del generico c. 11, ma non avvedendosi che nel c. 1971 § 1 n. 1 non vi è alcun accenno specifico della nullità, di cui al c. 1892 n. 2.

11. Siamo tanto grati agli Em.mi Padri Cardinali della Pontificia Commissione del Codice, di cui degnissimo segretario è il Rev.mo P. A. Coussa, ed ammiriamo la procedura canonica diritta nel suo secolare, tradizionale, e glorioso percorso.

D. Lazzarato, avv.

LA DIFESA DI FIDUCIA DAVANTI AL S. OFFIZIO

Nel discorso (1) tenuto dal Santo Padre all'inaugurazione dell'anno giuridico, in cui, trattando della speciale procedura del S. Offizio, di cui il c. 1555 § 1, si esprimeva nei seguenti termini: « L'attività di quel supremo Tribunale, anche nelle cause penali, si svolge in realtà con l'obbligo del segreto... D'altra parte però è indispensabile in simili casi che siano assicurate tutte le garanzie essenziali per un giusto ed equo giudizio: contestazione delle accuse all'imputato, con facoltà d'impugnarle o di indicare quanto stimi utile a sua discolpa; libera difesa sia personale sia col ministero di un avvocato d'ufficio, ovvero scelto dall'accusato; piena oggettività e coscienziosità di giudici. Ora tutti questi requisiti trovano la loro attuazione nel tribunale del S. Offizio » (2).

L'augusta parola del Santo Padre rende pertanto di pubblica ragione che la difesa presso quel Dicastero, in funzione di tribunale penale, è non soltanto di ufficio, ma anche di fiducia, ossia l'imputato può proporre un avvocato, riteniamo, concistoriale o rotale di sua fiducia, quale suo patrono, perchè lo assista e difenda.

Questa senza dubbio costituisce una norma di accentuata accondiscendenza da parte del Romano Pontefice, se si tiene conto che le Sacre Congregazioni sono piuttosto aliene dall'ammettere l'intervento di avvocati ecclesiastici e, tanto più, civili.

E qui formuliamo l'augurio che l'esempio del Santo Offizio, prima fra le Sacre Congregazioni, si estenda anche alle altre Sacre Congregazioni e Dicasteri Romani, con le cautele, beninteso, più consone rispetto alle persone ed ai singoli casi.

D. L.

---

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 129-135.
(2) *ibid.*, p. 135.

MESSA « PRO POPULO » (cc. 339 § 4 e 466 § 1)

(*d.l.*) Se una parrocchia è unita *pleno iure* alla mensa vescovile, può il Vescovo con una sola applicazione soddisfare all'obbligo dell'applicazione della Santa Messa per la diocesi, c. 339 § 4, e per la parrocchia unita, c. 466 § 1? No davvero, perchè si tratta di due obblighi e di due diritti spirituali distinti, difatti il vescovo applica per la diocesi, ed ogni parroco per la sua parrocchia, ed i fedeli beneficiano simultaneamente della duplice applicazione, da parte del Vescovo e del parroco. In pratica, poichè al vicario spetta tutta la cura d'anime, c. 471 § 4, e tra gli obblighi del parroco v'è anche l'applicazione della Santa Messa pel popolo c. 466 § 1, pertanto il vicario deve applicare pel popolo nei giorni stabiliti. La ragione del dubbio proveniva appunto dal c. 466 § 2, ov'è detto che un parroco, se regga due o più parrocchie, può applicare una sola volta (S.C.C. *Lucen.* 26 febr.-12 mart. 1774). Ovviamente, perchè il titolo è uno, quello di essere parroco, mentre nel caso del dubbio, i titoli sono due, uno di Vescovo, l'altro di parroco. (*A.A.S.*, 1945, p. 297-298).

LE NECESSITA ECONOMICHE DELLA DIOCESI (c. 458)

(*d.l.*) Il c. 458 statuisce che l'Ordinario, quando una parrocchia è vacante, proceda alla nomina del suo rettore entro i termini del c. 155, cioè entro i sei mesi dalla notizia della vacanza, a meno che le speciali contingenze dei luoghi e delle persone, a prudente giudizio dell'Ordinario, non lo consiglino a differirne la provvisione. Si è pertanto chiesto alla Pontificia Commissione, addetta alla interpretazione del codice, se per *peculiaria locorum ac personarum adiuncta* si possano intendere anche le necessità economiche della diocesi. E la Pontificia Commissione ha risposto coerentemente di *sì* il 3 maggio 1945 (*A.A.S.*, 1945, p. 149), perchè la diocesi è persona, anzi la prima persona locale.

IL « GRAVE INCOMMODUM » RIGUARDA ANCHE I CONTRAENTI (c. 1098)

Il c. 1098 in due casi dispensa dalla forma matrimoniale, prescritta a validità dal c. 1094, e permette che il matrimonio sia contratto eccezionalmente e validamente alla presenza dei soli testi e, se è possibile, anche d'un qualsiasi sacerdote, qualora *sine gravi incommodo* non si possa avere il sacerdote autorizzato a benedirlo, cioè: 1) *in mortis periculo*, e 2) anche *extra mortis periculum*, quando si preveda che l'impossibilità di avere il sacerdote autorizzato potrà durare per un mese. Il canone non distingue se il *grave incommodum* riguardi il sacerdote autorizzato od i contraenti, ma prevede il caso che due intendano contrarre il matrimonio e debbano aspettare, chi sa quanto, prima di contrarlo davanti al sacerdote autorizzato, perciò li abilita a contrarlo davanti ai soli testi.

È stato chiesto alla Pontificia Commissione, addetta all'interpretazione del Codice, se il *grave incommodum* riguardi soltanto l'Ordinario, il parroco, il sacerdote da loro delegato, oppure anche i contraenti, e naturalmente la Pontificia Commissione ha risposto il 3 maggio 1945, che il grave incommodo può riguardare anche i coniugi (*A.A.S.*, 1945, p. 149); infatti, a rigore di termini, sono i contraenti che devono accedere dal sacerdote autorizzato, come pure il parroco, o chi per lui, dovrebbe risiedere nella parrocchia, a contatto coi suoi parrocchiani, ma si tratta di casi di forza maggiore (*d.l.*).

MESSE FONDATE

(*Foglio Diocesano di Trento*, 1947, p. 748)

« La S. C. del Concilio anche di recente ha ribadito la norma già precedentemente notificata circa l'adempimento delle Messe fondate, dichiarando che « le Messe fondate devono essere celebrate dall'ecclesiastico, cui tocca, oppure questi dovrà trasmettere alla Curia il relativo importo secondo la tassa diocesana vigente », (quando abbia dispensa dal luogo).

Qualora l'onere risulti troppo grave, l'interessato si farà premura di chiedere la riduzione, esponendo in forma chiara e concisa l'origine della fondazione, gli scopi e gli oneri, il numero e la qualità delle messe imposte, le riduzioni ottenute, come e fino a quale anno le messe furono soddisfatte.

Alla domanda di riduzione di Messe gravanti una chiesa si alleghi un prospetto delle stesse col nome del fondatore (se conosciuto), l'epoca, il fondo di dotazione, distinguendo le Messe fondate su denaro da quelle fondate su terreni o altri stabili, la tassa recata dai relativi documenti. È importante mettere in evidenza le perdite o diminuzioni di patrimonio dell'ente, per es. fallimenti di banche o per altre cause. La domanda di riduzione in favore di investiti di benefici deve contenere anche le condizioni economiche dell'oratore coll'indicazione dei proventi goduti in cifre concrete.

Riguardo alle fondazioni di carattere misto conviene dimostrare con documenti originali lo scopo prevalente (di culto, di beneficenza, scolastico, ecc.) e significare in quale proporzione all'inizio il reddito annuo era ripartito tra l'onere missario e le altre finalità.

La Curia ha l'obbligo di aggiungere alle domande un aggiornato stato economico attivo e passivo dell'ente gravato dagli oneri missari; perciò anche per questa ragione si rende necessaria la presentazione del resoconto annuale da parte di chiunque fa domanda di riduzione di Messe. Alla norma surriportata devono attenersi evidentemente anche tutti quei sacerdoti che hanno già soddisfatto le Messe fondate secondo il vecchio sistema.

Questionario per la compilazione di domande di riduzione di Messe

1. Parrocchia o Curazia (norme del titolare e del paese). 2. Ente (beneficio, chiesa...). 3. Nome del fondatore. 4. Epoca della fondazione. 5. Oneri originari: *a*) quante Messe cantate? *b*) quante lette? *c*) con ufficio? *d*) quali altri oneri accessori? tasse recate dai documenti? 6. Dotazione originaria (capitali, terreni, ecc.). 7. Conversioni della dotazione originaria, perdite, diminuzioni. 8. Attuale dotazione. 9. Entrate ed uscite dell'ultimo triennio. 10. Riduzioni ottenute dagli oneri missari, e loro durata. 11. Come soddisfatti? con quale importo? fino a quale anno? 12. Quali le condizioni economiche dell'oratore? (per beneficiati) ».

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

LA PARROCCHIA, IL BENEFICIO PARROCCHIALE, LA CHIESA PARROCCHIALE E LA FACOLTA' DI RESCINDERE I CONTRATTI AGRARI O DI AUMENTARNE I CANONI A NORMA DEL D. L. L. 5-4-1945 N. 157.

1. Trascriviamo integralmente il testo del D. L. L. 5-4-1945 n. 157 (*Gazzetta Uff.*, 2-5-1945, n. 53):

« Art. 1. — I contratti agrari, verbali e scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-45 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

« La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto così del fondo sul cui affitto cade controversia, come di altri fondi che l'affittuario eventualmente abbia in affitto o in proprietà, i quali non debbano assorbire oltre i due terzi della capacità lavorativa della famiglia di lui.

« Durante la proroga il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

« Il canone di affitto in danaro è però ragguagliato a quello in natura, nel senso che calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata nell'anno e nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prezzo unitario, di ciascuna annata, del luogo del contratto.

« Art. 2. — Nel caso il fondo sia destinato al pascolo permanente o alla coltivazione di una sola derrata o abbia riportati danni dipendenti da azioni belliche, il coltivatore diretto che ritenga onerosa la determinazione del canone effettuata a norma del capoverso 2° dell'articolo precedente, è autorizzato a chiedere che il canone sia fissato in via arbitrale dall'organo speciale previsto nell'art. 9.

« Art. 3. — Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto, che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

« Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionatamente determinato.

« Art. 4. — La proroga non è ammessa:

« *a*) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto;

« *b*) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

« *c*) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

« Art. 5. — La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

« Art. 6. — La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto, per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a*) dell'art. 4.

« Art. 7. — Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

« Art. 8. — Gli enti pubblici di qualsiasi natura e gli istituti di assistenza e beneficenza sono autorizzati a sciogliere, con decorrenza dal termine per l'annata agraria 1944-45, i contratti di affitto dei fondi rustici, non ancora scaduti alla data predetta, sempre che l'affittuario non sia un coltivatore diretto.

« Ove l'affittuario sia un coltivatore diretto, il locatore ha diritto all'aumento del canone, calcolato in conformità dell'ultimo capoverso dell'art 1.

« Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e istituti predetti.

« Art. 9. — La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

« Art. 10. — È abrogata qualsiasi disposizione contraria a quella del presente decreto.

« Art. 11. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella « *Gazzetta Ufficiale* » del Regno ».

Tale decreto quindi disciplina:

a) I contratti agrari (verbali e scritti) di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti scadenti nell'annata agraria 1944-45 o posteriormente (art. 1);

b) I contratti agrari di cui alla lett. *a*) scaduti anteriormente all'annata 1944-45 che abbiano formato oggetto di azione giudiziaria per rilascio di immobili a condizione che la sentenza di rilascio, sebbene definitiva, non sia stata eseguita e non sia stata emessa per grave inadempimento contrattuale (art. 6);

c) I contratti di affitto dei fondi rustici non ancora scaduti stipulati da « Enti pubblici di qualsiasi natura » e da « Istituti di assistenza e beneficenza » (art. 8).

Limitiamo il nostro esame ai contratti di cui alla lettera *c*).

Tali contratti possono essere rescissi dagli enti pubblici e dagli istituti di beneficenza qualora non siano stati stipulati con un coltivatore diretto: in tale ultimo caso invece essi enti e istituti possono solamente ottenere un aumento della corrisposta a norma dell'art. 4 e cioè: « il canone di affitto in danaro è ragguagliato a quello in natura, nel senso che, calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata nell'anno nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il corrispettivo prezzo unitario di ciascuna annata del luogo del contratto ».

Per esempio, se il canone al momento della stipulazione del contratto era di L. 1000 e il grano costava L. 100 al quintale, al prezzo del canone in denaro (L. 1000) corrispondevano 10 quintali di grano.

L'ammontare del nuovo canone si otterrà quindi moltiplicando tale quantità (10 quintali) per il prezzo unitario al quintale relativo all'annata di proroga e al luogo in cui è situato il fondo. Per completare l'esempio, quindi, se il prezzo del grano per una determinata annata e per una determinata località, è di L. 1200 al quintale, il nuovo canone sarà di L. 12.000 (cioè di L. 1200 — prezzo unitario al quintale — per il numero di quintali corrispondente al pattuito canone in danaro).

2. Ora ci interessa vedere se la parrocchia, il beneficio parrocchiale e la chiesa parrocchiale possono invocare o meno l'art. 8 del decreto di cui sopra, cioè, in altre parole, se essi sono enti pubblici o meno.

Innanzi tutto bisogna distinguere e definire la parrocchia, il beneficio parrocchiale e la chiesa parrocchiale.

A tale scopo occorre tener presenti le disposizioni del diritto canonico, poichè lo Stato Italiano riconosce la Chiesa come essa stessa si pone, rispettando la sua posizione storica e tradizionale. Dobbiamo quindi sempre rivolgerci al diritto canonico per considerare quali siano gli enti da lui disciplinati e quale sia la loro natura giuridica.

Nel diritto canonico la parrocchia è una « istituzione ecclesiastica territoriale » (1) composta: *a*) della cura d'anime, *b*) del parroco, *c*) del popolo, *d*) della chiesa, *e*) del territorio, *f*) del beneficio.

Nel linguaggio comune impropriamente si usa la parola parrocchia per indicare uno o più di suoi elementi.

Nel diritto canonico indubbiamente la parrocchia è provvista di personalità giuridica; essa infatti, come afferma lo Stocchiero (op. e loc. cit.) può acquistare, possedere, amministrare, distribuire « eleemosynas in bonum pa-

(1) G. Stocchiero, *Il Beneficio Ecclesiastico, Sede Plena*, Vicenza, 1943-'46, § 121, pag. 357.

roecianorum » (cc. 415, § 2, n. 5 e 649, § 4), « pecuniam » (c. 1182, § 2), « bona quae ipsi (parocho) obveniunt intuitu paroeciae cui praeficitur etc. ». Il Codice infine espressamente definisce la parrocchia « ente morale ». Il c. 1209, § 1 parla infatti di un cimitero della parrocchia e di quello di una « *alius personae moralis* ». I cc. 1423 § 2 e 452 parlano dell'unione di una parrocchia « *cum alia persona morali* » etc.

Il beneficio ecclesiastico è: « *ens iuridicum* a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos » (c. 1409).

Il beneficio ecclesiastico e, quindi, quello parrocchiale, è fornito di personalità giuridica.

Altrettanto dicasi della chiesa parrocchiale, intendendo per chiesa, la « aedes sacra divino cultui dicata » (c. 1161).

Il C. J. C., infatti, al canone 99 la definisce persona morale; inoltre ad essa attribuisce alcuni beni (cc. 1182-1184), ne disciplina l'amministrazione (cc. 485, 1521 § 1), le donazioni (cc. 1535, 1536), determina i tributi cui è sottoposta (cc. 1504, 1506) ecc.: tutti elementi che confermano la personalità giuridica.

Riassumendo quindi bisogna tener distinti i tre enti giuridici: Parrocchia, Beneficio parrocchiale, Chiesa parrocchiale come sopra determinati.

Nella pratica, però, in alcune regioni il beneficio ha assorbito il patrimonio della chiesa facendo venir meno la ragion d'essere della personalità della medesima e introducendo quella figura conosciuta sotto il nome di « Beneficium indistinctum », per il quale il beneficio parrocchiale propriamente detto provvede anche alle opere necessarie per il culto e alla manutenzione del relativo edificio(1).

Dell'ente parrocchia quindi normalmente fanno parte la chiesa e il beneficio aventi personalità giuridica distinte, ma, a volte, possono trovarsi fusi insieme.

3. Bisogna ora vedere se i tre enti in parola sono Enti pubblici o meno per il diritto italiano; a tal riguardo bisogna giudicarli facendo ricorso alla dottrina pubblicista italiana.

Per tale dottrina (2) tre sono le teorie fondamentali per riconoscere la natura pubblica di un ente:

---

(1) In dottrina: Iemolo, *Corso di Diritto Eccl.*, Roma, 1944-45, pag. 147-148; Di Stefano, in tema di distinzione del beneficio dalla chiesa parrocchiale, in *Dir. Eccl.*, 1944-45, pag. 289; Fedele, in nota alla sentenza della Corte di Palermo 27 aprile 1945, in *Foro Ital.*, 1944-46, col. 795; Cass. 12 luglio 1938, n. 2374, in *Dir. Eccl.*, 1938, pag. 333; Cass. 16 aprile 1940, in *Sett. Cass.*, 1940, pag. 710 e pag. 617.

(2) Cfr. Vitta, *Diritto amministrativo*, vol. 1, n. 38, pag. 123, 2ª ed., U.T.E.T., 1937, e autori ivi citati.

I Teoria - È pubblico l'Ente che ha uno scopo pubblico.

II Teoria - È pubblico l'Ente vigilato dallo Stato.

III Teoria - È pubblico l'Ente che ha uno scopo pubblico e che è controllato dallo Stato.

PARROCCHIA.

È fuori dubbio che scopo prevalente del parroco e della parrocchia è la cura delle anime e, quindi, la religione. Orbene, la Religione fa parte dei fini dello Stato. A tale riguardo riferiamo integralmente quel che dice la sentenza 7 gennaio 1946 della Corte di Appello di Venezia, nella causa Procuratoria di S. Marco c. Salvadori:

« Ora questo fine (La Religione) è anche dello Stato. Lo Stato non può disinteressarsi della Religione perchè questa è un bisogno sociale, perchè ha potente influenza sulla educazione e sulla moralità del popolo, perchè è una forza sociale.

« Lo Stato Italiano cura con particolare favore la religione cattolica, perchè è la religione della grandissima maggioranza dei cittadini. La relazione ministeriale al disegno di legge di approvazione del Trattato e del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia spiegò "che la quasi totalità del popolo italiano è cattolica, che il cattolicesimo è gloria e tradizione antichissima italiana, e lo Stato, che della Nazione italiana è l'organizzazione giuridica, rappresentante nel suo spirito ed erede delle sue tradizioni, non è e non può essere che cattolico". Perciò il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia si inizia col riconoscimento e la riaffermazione, da parte dell'Italia, "del principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno, pel quale la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato", perciò nell'art. 34 del Concordato si dichiara che "lo Stato Italiano, volendo ridonare all'Istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili"; con l'art. 11 del Concordato stesso lo Stato riconobbe i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa; con l'art. 12 fu stabilito che "nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un capitolo, il celebrante la messa conventuale canterà, secondo le norme della Sacra Liturgia, una preghiera per la prosperità dello Stato Italiano"; la legge del 5 giugno 1930, n. 824 istituì negli istituti medi l'insegnamento religioso, affidato a persone scelte dopo inteso l'ordinario diocesano (art. 5). Se lo Stato deve compiere un rito religioso (battesimo di navi, benedizione di bandiere, commemorazione di caduti ecc.) è secondo il culto cattolico che lo compie. Esso inoltre concorre alle spese per gli oneri del culto, mediante il contributo del Fondo per il Culto. E, per quanto attiene in particolare alla conservazione degli edifici inerenti al culto pubblico, che è il fine specifico delle fabbricerie, impone ai Comuni, come obbligatoria, la spesa a ciò occorrente, sia pure subordinandola alla insufficienza di altri mezzi per provvedervi (art. 91, lett. *i*) del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale ». (*Temi*, 1946, p. 244).

Da quanto abbiamo riferito risulta dunque evidente che la Parrocchia, avente come fine la Religione, persegue uno scopo pubblico; lo Stato inoltre esercita una certa vigilanza su di essa come pure sul beneficio parrocchiale.

Egli infatti può manifestare all'autorità Ecclesiastica le ragioni che si oppongono alla nomina di un parroco (art. 21 Concordato), può far presenti le gravi ragioni che rendono dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio (e quindi in una determinata parrocchia) e quindi provocarne l'allontanamento. Lo Stato Italiano poi provvede al supplemento di congrua e controlla alcuni elementi costituenti la parrocchia quale istituzione ecclesiastica: egli ad es., quando c'è, controlla la Fabbriceria (art. 16, Legge 17-5-1929, n. 848), controlla l'amministrazione dei benefici parrocchiali (articolo 14 L. 27-5-1929, n. 848) fino al punto che quando l'investito del beneficio « rifiuti o trascuri di compiere qualche atto che si ritenga vantaggioso per l'Ente e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il ministro della giustizia e degli affari di culto può disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'Ente » (art. 14 L. citata).

Beneficio parrocchiale.

Scopo immediato del beneficio parrocchiale è quello di provvedere al sostentamento del suo titolare, cioè del parroco. Non bisogna però dimenticare che fine di quest'ultimo è la cura delle anime e quindi la Religione. Il fine del beneficio, quindi, è strettamente collegato con quello della cura delle anime e della Religione e quindi è anch'esso un fine pubblico.

Con le medesime argomentazioni e constatazioni la sopra richiamata sentenza della Corte d'Appello di Venezia (*Temi*, 1946, pag. 244) ha concluso dichiarando ente pubblico la Fabbriceria in quanto essa, sebbene abbia per fine immediato l'amministrazione della chiesa, ha, come fine mediato, la Religione e il culto, essendo ad essi direttamente collegata.

Sopra abbiamo già esaminato e riferito i controlli che lo Stato esercita sul beneficio parrocchiale e sul suo titolare.

Chiesa parrocchiale.

Dopo quanto sopra è stato detto, ci sembra inutile soffermarci a dimostrare che la chiesa parrocchiale esercita e persegue un fine pubblico in quanto ha come oggetto immediato il culto e la Religione.

Altrettanto inutile è ricordare la vigilanza che lo Stato indirettamente esercita su di essa, poichè tale vigilanza è compresa in quella che lo Stato esercita sull'Ente parrocchia in genere.

Poichè i tre enti in esame, e cioè la Parrocchia, il Beneficio parrocchiale, la Chiesa parrocchiale, perseguono un fine pubblico e sono controllati dallo Stato, è evidente che essi sono dei veri propri enti pubblici e che, come tali,

possono invocare l'art. 8 del D. L. L. 5-4-45 n. 157 per quanto riguarda i contratti agrari da essi rispettivamente stipulati (1).

4. Per quanto ci risulta, la giurisprudenza non ha avuto ancora molte occasioni di pronunziarsi circa la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 8 agli enti parrocchiali.

Ci è nota la sentenza 8 agosto 1946 (inedita) con la quale la Commissione Regionale della disciplina dei contratti di mezzadria impropria e per la proroga degli affitti agrari di Roma ha dichiarato che la Parrocchia non è Ente pubblico.

L'argomento principale di tale sentenza è il seguente: « La distinzione tra beneficio e chiesa parrocchiale fornisce un elemento sicuro per risolvere la questione, nel senso di escludere la parrocchia dagli enti pubblici. Il beneficio, il cui scopo essenziale è il mantenimento dell'investito nell'ufficio, è un ente distinto dalla chiesa propriamente detta, che ha pure una personalità giuridica. Preso come tale, non può certo essere considerato quale ente di natura pubblica. Ed invero il beneficio non è altro che l'aspetto patrimoniale dell'ufficio ecclesiastico, destinato principalmente al mantenimento del titolare, quindi ha fine privatistico » (sentenza della Commissione Regionale della disciplina dei contratti di mezzadria ecc. della provincia di Roma, nella vertenza Fusano-Vitelli contro Latini Alessandroni, emessa l'8 agosto 1946).

Dopo quanto è stato detto, evidenti risultano le ragioni per le quali non possono essere accettate le argomentazioni di tale sentenza: essa infatti dimentica che lo scopo del beneficio, come già abbiamo notato, è direttamente collegato con la religione e con il culto e che il beneficio stesso è vigilato e controllato dallo Stato.

5. Concludendo, quindi, confermiamo che nella Parrocchia bisogna distinguere: l'ente Parrocchia dall'ente Beneficio parrocchiale e dall'ente Chiesa par-

---

(1) Il Petroncelli, in una sua breve nota al D.L.L. 5-4-45, apparso sulla rivista *Il Diritto Ecclesiastico*, 1944-45, pag. 184, è giunto alle medesime conclusioni sostenendo e confermando la natura pubblica degli enti ecclesiastici in genere.

Per comprovare l'applicazione del Decreto in parola agli Enti beneficiari in genere l'autore ha ricordato la ratio legis dell'art. 8 del decreto 5-4-45.

Con tale articolo, osserva giustamente il Petroncelli, lo Stato ha voluto alleviare e venire incontro alle tristi condizioni degli enti pubblici per i quali esso doveva intervenire per colmare le deficienze economiche. Le stesse ragioni e gli stessi argomenti, continua il citato autore, valgono anche per quel che riguarda il beneficio parrocchiale, perchè lo Stato deve « supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da « corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quello stabilito dalle leggi attual- « mente in vigore » (art. 30 del Concordato), quindi, anche per questo motivo, si deve ammettere l'applicabilità dell'art. 8 del citato decreto legge per quanto riguarda il beneficio parrocchiale.

rocchiale; che tutti e tre tali Enti sono di natura pubblica, perchè perseguono un fine pubblico e perchè sono, sia pure indirettamente, vigilati dallo Stato.

Come tali essi possono invocare l'art. 8 del D. L. L. 5-4-1945, n. 157, per far rescindere i contratti agrari da essi stipulati con coltivatori non diretti e per fare aumentare il canone di affitto per i contratti agrari da essi stipulati con coltivatori diretti a norma e per gli effetti dell'art. 8 del decreto in parola.

Competenti in ogni caso per tutte le controversie che sorgono dall'applicazione di tale decreto non sono i Tribunali Ordinari, ma la Commissione Speciale ricordata dall'art. 9 del decreto 5-4-1945 n. 157.

FRANCO CARTONI, *avv. civile e rotale* - Roma

SPIGOLATURE LEGISLATIVE

RUOLO AUSILIARIO E RUOLO DI RISERVA DI CAPPELLANI MILITARI (Modificazione del R. D. 10 febbraio 1936, n. 458).

Art. 1. — L'art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, quale risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1970, è sostituito dal seguente:

« Nel ruolo di riserva possono essere iscritti a domanda:

a) il vicario, gli ispettori, i primi cappellani capi, i cappellani che abbiano cessato dal servizo permanente di ruolo per qualunque motivo, tranne che per ragioni disciplinari;

b) i sacerdoti che abbiano prestato servizio in qualità di cappellani incaricati per almeno un anno e che abbiano cessato dal servizio stesso per qualsiasi motivo, tranne che per ragioni disciplinari;

c) i sacerdoti che in tempo di guerra abbiano prestato servizio in qualità di cappellani militari per almeno sei mesi;

d) i sacerdoti provenienti dal ruolo ausiliario per cessazione dei loro obblighi di servizio militare di cui al primo comma del seguente art. 8 [*I sacerdoti iscritti nel ruolo ausiliario vi permangono fino alla cessazione dei loro obblighi di servizio militare*].

I sacerdoti previsti dalla lettera *a*) sono iscritti rispettivamente nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui all'art. 1. [*Sono istituiti due ruoli di personalità ecclesiastiche in congedo: un ruolo ausiliario; un ruolo di riserva. Il ruolo ausiliario comprende una sola categoria di cappelloni, con assimilazione al grado di tenente. Il ruolo di riserva comprende le seguenti categorie:* 1ª: *vicari generali, con assimilazione di rango al grado di generale di brigata;* 2ª: *ispettori* (... *tenente colonnello*); 3ª: *cappellani capi* (... *capitano*); 4ª: *cappellani* (... *tenente*)].

I sacerdoti previsti dalla lettera *c*) saranno iscritti nelle suaccennate quattro categorie in base alla equiparazione di grado loro attribuita durante il servizio prestato in guerra.

I sacerdoti di cui alle lettere *b*) e *d*) saranno iscritti nella categoria dei cappellani.

Le iscrizioni nelle suaccennate categorie avvengono nell'ordine derivante dall'anzianità di nomina dei singoli iscritti, e a parità di data di nomina, dall'età.

Possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche i sacerdoti con cura di anime, esentati, come tali, dal servizio militare in tempo di pace e in caso di mobilitazione, a norma dell'art. 3 del Concordato tra la Sante Sede e l'Italia. Essi sono dispensati dal prestare il loro ministero spirituale come cappellani militari finchè conservino cura di anime.

I sacerdoti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche se abbiano età inferiore ai 55 anni ».

Art. 2. — Salvo quanto disposto in merito alla iscrizione nel ruolo di riserva dei cappellani aventi cura di anime, dal penultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto, con provvedimento del Ministro competente, preso su proposta dell'Ordinario militare, cessano di far parte dei ruoli ausiliario e di riserva i cappellani militari che per un motivo qualsiasi si rendano permanentemente indisponibili al richiamo in servizio o inidonei alle funzioni sacerdotali ed a quelle speciali di cappellano militare.

Art. 3. — All'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458 [*È in facoltà dei ministri competenti di concerto col Ministro per le Finanze, di stabilire un numero massimo di cappellani del ruolo di riserva promovibili a cappellani capi. Per tali promozioni saranno applicate le norme riguardanti l'avanzamento di cappellani in servizio permanente*] è aggiunto il seguente capoverso:

« Agli effetti dello scrutinio per la promozione a cappellano capo, possono essere valutati anche i periodi di servizio prestato dagli interessati per l'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con assimilazione a rango di ufficiale, prima della iscrizione in ruolo ». (*D. P.* 17 settembre 1946, n. 366: in *Gazz. Uff.*, 5 dicembre 1946, n. 277).

NORME TRIBUTARIE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE. — 1. Il riconoscimento di personalità giuridica ad istituti, enti pubblici, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato (aa. 1, 12 c.c.) per ogni 1.000 lire o frazione di mille lire di capitale patrimoniale: L. 10.

L'autorizzazione governativa ad ente morale, già riconosciuto, ad accettare donazioni, eredità o legati (art. 17 c.c.) per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire: L. 10. Sono però esenti da questa tassa di concessione gli enti di beneficenza, di educazione, di culto (*n. 8*).

2. L'autorizzazione governativa ad enti morali già legalmente riconosciuti e ad istituti ecclesiastici ad acquistare beni immobili a titolo oneroso (art. 17 c.c.): L. 40 (*n. 9*).

L'autorizzazione è esente dalla tassa controindicata quando l'acquisto abbia per fine la beneficenza, l'istruzione, l'educazione, il culto e la religione. Sono anche esenti gli acquisti fatti da enti che abbiano per iscopo principale di prestare assistenza agli orfani ed invalidi di guerra, e gli acquisti degli enti morali, per i quali l'esenzione è stabilita da leggi speciali.

3. L'autorizzazione per trasporto da comune a comune del Regno, tumulazione ed esumazione di cadaveri, rilasciata, a richiesta di privati, dal Prefetto, ai sensi dell'art. 339 del T. U. delle leggi sanitarie R/D. 27 luglio 1934, n. 1265: L. 500. Se per trasporto da e per l'estero e per il transito di cadaveri per il territorio del Regno...: L. 1.500 (*n. 20*).

4. L'autorizzazione ministeriale per la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero: L. 2.000 (art. 342 del citato T. U.) (*n. 21*).

5. Licenza dell'autorità locale di P. S. per fuochi artificiali, sparo petardi, lancio razzi ecc.: L. 200 (*n. 72*). Sono soggette alla stessa tassa di licenza la costruzione di impianti elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili e religiose.

Secondo l'art. 5 dello stesso decreto si sancisce l'obbligo di corrispondere, sui provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione, ed in corso di validità al 1° agosto 1946, la differenza di tassa tra quella già versata e quella prevista dalla nuova tabella entro il 30 novembre 1946. (*R. D. L.* 7 giugno 1946, n. 581: in *Gazz. Uff.*, 11 luglio 1946, n. 153).

CEREALI ALL'AMMASSO E PAGAMENTO DEI FITTI IN NATURA. — La somma corrisposta per ogni quintale di grano, orzo, segale, conferito ai « Granai del popolo » è costituita da una quota pari ai due terzi, rappresentante il prezzo di base effettivo di tali cereali, e di un'altra quota integrativa, pari ad un terzo, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese culturali (art. 1). In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1945-46 e convenuti in quantitativi di cereali o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta (art. 4). Sono convalidate e ratificate a tutti gli effetti le disposizioni dei D. M. 26 luglio 1944 e 4 giugno 1945. (*D. L. P.* 22 giugno 1946, n. 44: in *Gazz. Uff.* 14 agosto 1946, n. 182).

Terreno scottante di mesti ricordi si calpesta leggendo il presente decreto, quando si pensa alla giusta campagna fatta dal valoroso *Amico del Clero* (1946, pp. 92, 97, 143, 166), a cominciare dal memoriale della F.A.C.I. rimesso dal Vicepresidente al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'abrogazione, per incostituzionalità, del D. M. Gullo 27 luglio 1944, con cui il Ministero dell'Agricoltura decampava dall'orbita di sua competenza per giungere a determinare che il prezzo dei cereali doveva scorporarsi in due parti (« prezzo base effettivo » e « quota integrativa »): sdoppiamento arbitrario, extra potere discrezionale del Ministro, tassativamente preordinato dall'art. 10 del D. L. 10 maggio 1943, n. 397, per cui il suo legiferare doveva limitarsi a determinare il listino dei prezzi dei generi relativi.

Si violavano così e la libera sfera delle disposizioni contrattuali, e le norme del c.c. in materia di locazione di fondi rustici, per cui l'art. 1639 statuisce che: « il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variante dei frutti del fondo locato », e insieme il principio di corrispettività del conseguente rapporto privato tra locatore e locatario, avendo il canone di affitto pattuito indiscussa efficacia giuridica.

La stessa Suprema Magistratura a Sezioni Unite con sentenza 25 maggio 1946 deliberava l'incostituzionalità del decreto.

Ma il ricorso della F.A.C.I., tanto legittimo per reintegrare nei propri diritti tanti sacerdoti, è stato frustrato dal presente decreto del 22 giugno 1946, col quale la sanzione presidenziale interviene a conservare, in forma legale, l'illegalità, già sanzionata dalla Suprema Magistratura, del decreto Gullo.

Quale danno per gran parte dei benefici ecclesiastici, che sono amministrati col sistema dei fitti, e molti concessi in enfiteusi con corrisposta in natura. Non si comprende per quale motivo di logica giuridica il vincolismo agrario degli ammassi sembra accanirsi contro le proprietà in affittanza od in enfiteusi a differenza dei terreni dati a mezzadria, specialmente ai nostri tempi di alta democrazia progressiva...

ADDIZIONALE IN SOSTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE. — Essa viene istituita in ragione del 10% per la durata di un anno e cioè dal 27 agosto 1946 al 26 agosto 1947 sulle imposte di registro, di successione, ipotecarie, di manomorta, sulle assicurazioni e sulle tasse di concessione governativa, sulle imposte in surrogazione del registro e bollo. (*R. D. L.* 27 maggio 1946, n. 619: in *Gazz. Uff.* 27 agosto 1946, n. 192).

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO. — Il minimo imponibile per l'imposta complementare progressiva sul reddito è elevato a L. 60.000. Il limite di detrazione dal reddito complessivo per ciascun componente la famiglia è elevato per ogni persona a carico a L. 10.000. Queste disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

La ritenuta diretta o di rivalsa per l'imposta complementare sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2, si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata alla

imposta di R. M. (stipendi). Il minimo imponibile viene elevato a L. 84.000 per i possessori dei redditi di lavoro di categoria C-2.

Le aliquote sono le seguenti:

da L. 84.000 a L. 96.000 - aliquota 4%;

da L. 96.001 a L. 108.000 - aliquota 6%;

oltre L. 108.000 - aliquota 8%.

Le somme s'intendono ragguagliate ad anno e dalle somme complessive imponibili devono essere sottratte L. 12.000, somma che va esente dalla R. M. per gli stipendi. Queste disposizioni hanno effetto dal 1° ottobre 1946. (*D. L. P.* 27 giugno 1946, n. 87: in *Gazz. Uff.* 13 settembre 1946, n. 207).

LOTTERIE, PESCHE E BANCHI DI BENEFICENZA. — L'art. 40 del R. D. L. 19 ottobre 1938, n. 1933 resta così modificato: « L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da persone giuridiche o da comitati di assistenza o beneficenza, esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 500.000. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto, degli uffici postali o di altri uffici o istituti ritenuti idonei dall'Intendenza di finanza;

2) le tombole promosse..., purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi educativi... e purchè i premi non superino complessivamente la somma di L. 30.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae e dei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi..., esclusivamente per fini educativi..., purchè l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di L. 200.000. ... Il Ministro per le finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere permesse da ciascuna Intendenza ». (*D. L. P.* 27 giugno 1946, n. 122: in *Gazz. Uff.*, 30 settembre 1946, n. 221).

CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI CHIAMATI ALLE ARMI PER SERVIZIO DI LEVA. — Per tutto il periodo del servizio militare di leva il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso può essere computato agli effetti dell'anzianità. Al congedo o licenza illimitata, il lavoratore, entro trenta giorni, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto. Questo per tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, anche per quelli chiamati con queste classi. Contravvenzioni da L. 2.000 a L. 20.000. (*D. L. P.* 13 settembre 1936, n. 303: in *Gazz. Uff.* 20 novembre 1946, n. 264).

PREZZO DEL GRANOTURCO CONSEGNATO ALL'AMMASSO. — Il prezzo del granoturco di produzione 1946, da conferirsi ai « Granai del popolo » è fissato come segue per ogni quintale base umidità 16%: Italia settentrionale, L. 1.600 al quintale; Italia centrale e Campania, L. 1.750 al quintale; Italia meridionale insulare L. 1.900 al quintale. La somma corrisposta è costituita da una quota pari al 75%, rappresentante il prezzo base effettivo e di un'altra integrativa, pari al 25%, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese di coltivazione; il prodotto deve essere secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta. Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna,

applicate le maggiorazioni o minorazioni previste dall'apposita tabella approvata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiiteutici convenuti in quantitativo di granoturco o con riferimento al valore di tale prodotto è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta. (*D. L. P.* 16 settembre 1946, n. 311: in *Gazz. Uff.*, 21 novembre 1946, n. 265).

Come commento si può leggere la dolorosa storia accennata sopra a p. 66.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO. — Per il triennio 1947-49 rimane confermata la valutazione dei beni immobili eseguita sulla base della media del valore venale in comune commercio di detti beni nel triennio 1937-39, nonchè la valutazione delle scorte vive e morte delle aziende industriali e commerciali eseguita pel triennio 1944-46. Ai valori, come sopra determinati, si applica, pel triennio 1947-49, il coefficiente di maggiorazione 10, ridotto a metà per i fabbricati.

La liquidazione dell'imposta sulla base del valore risultante è eseguita dagli uffici distrettuali delle imposte dirette senza che occorra alcuna notificazione ai contribuenti. La facoltà di rettifica dell'Amministrazione finanziaria può essere esercitata entro il 31 dicembre 1947; quella dei contribuenti nei tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Gli Uffici distrettuali dell'imposte dirette, in caso di non eseguita valutazione dei beni immobili... nel triennio 1937-39, procederanno, entro il 31 dicembre 1947, e con effetto dal 1° gennaio di detto anno, alla valutazione stessa e conseguente applicazione dei coefficienti.

A decorrere dal 1947 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata nella misura del 0,40 per cento. Con la stessa decorrenza non sono soggetti ad imposta i cespiti patrimoniali che non raggiungono le L. 100.000. (*D. L. P.* 31 ottobre 1946, n. 382: in *Gazz. Uff.* 10 dicembre 1946, n. 281).

RIVALUTAZIONE DEGLI ESTIMI CATASTALI DEI TERRENI E DEL REDDITO AGRARIO. — Articolo *unico*. A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'art. 1 del D. L. L. 7 febbraio 1946, n. 30, è elevato da 3 a 6. (*D. L. P.* 31 ottobre 1946, n. 364: in *Gazz. Uff.*, 5 dicembre 1946, n. 277).

AUMENTO DEGLI ONORARI D'AVVOCATO. — Nelle cause davanti al giudice conciliatore l'onorario minimo per le prestazioni professionali di avvocato è fissato in L. 800 e quello massimo in L. 1.750 e nelle cause davanti al pretore rispettivamente in L. 2.500 e 9.000. Negli onorari sopra stabiliti è compreso l'aumento di cui al D. L. L. 22 febbraio 1946, n. 170 [Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 230-235]. (*D. L. P.* 30 ottobre 1946, n. 395: in *Gazz. Uff.*, 14 dicembre 1946, n. 285)

PREZZI DI CONFERIMENTO DEGLI OLI DI OLIVA. — I prezzi da corrispondere dagli Oliai del popolo ai produttori di olio di oliva, conferito o da conferire, nella campagna d'ammasso 1946-47, con decorrenza 1° ottobre 1946, sono stabiliti come segue: di 1ª cat. con acidità fino a 3°: L. 28.000 a quintale; di 2ª cat. con acidità fino a 7°: L. 27.000 a quintale; olio lampante con acidità base 7°: L. 24.500 a quintale; olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°: L. 23.300 a quintale. (*D. M.* 30 novembre 1946: in *Gazz. Uff.*, 14 dicembre 1946, n. 285).

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE. — La revisione straordinaria dei redditi mobiliari di cat. B dei contribuenti non tassati in base al bilancio

e dei redditi di cat. C-1 è prorogata al 30 giugno 1947. Così pure fino al 31 dicembre 1947 la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare dal 1945. Fino a revisione compiuta, è mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono il minimo imponibile [L. 60.000], ma si applica ai redditi stessi l'aliquota del 2% salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio. Ai fini dell'iscrizione a ruolo per l'anno 1947 i sopradetti redditi sono maggiorati moltiplicandoli per il coefficiente 4, salvo conguaglio in esito all'accertamento definitivo. (*D. L. P.* 22 novembre 1946, n. 462: in *Gazz. Uff.*, 28 dicembre 1946, n. 296).

ONORARI E RIMBORSO SPESE A CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI IN MATERIA GIUDIZIARIA. — La misura degli onorari, dei diritti di vacazione e della indennità giornaliera di missione, spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1 del D. L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 405, è quadruplicata. Le spese di trasporto devono essere rimborsate. Il compenso chilometrico è fissato in L. 3 a Km. Efficacia fino al 1° luglio 1947. (*D. L. P.* 1° novembre 1946, n. 468: in *Gazz. Uff.*, 21 dicembre 1946, n. 298).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. — L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 1 del D. L. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 348, è determinata nella misura del 3% dell'entrata imponibile. Restano ferme le speciali aliquote d'imposta (4%) per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, frumento, granoturco, segale, risone, orzo.., viene assorbita in questa imposta quella che sarebbe dovuta per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli stessi prodotti. L'imposta sui vini, mosti ed uve da vino, esclusi gli spumanti naturali e le vinacce, è determinata nella misura del 6% del prezzo o valore dei detti prodotti.

Quella dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino è determinata nella misura del 7% del valore dei singoli capi di bestiame, assorbente anche il tributo afferente il commercio dei grassi allo stato naturale. (*D.L.P.* 27 dicembre 1946, n. 469: in *Gazz. Uff.*, Suppl. 31 dicembre 1946, n. 298).

CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI. — Il canone annuo di abbonamento ordinario alle radioaudizioni per uso privato familiare è elevato da L. 420 a L. 1.000. Nella medesima proporzione l'Ente concessionario delle stesse è autorizzato a maggiorare i canoni degli abbonamenti speciali. Entrata in vigore dal 1° gennaio 1947. (*D. L. P.* 30 dicembre 1946, n. 557: in *Gazz. Uff.*, 20 gennaio 1947, n. 15).

MIGLIORAMENTI ECONOMICI PER I PENSIONATI DI GUERRA. — A favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra *diretti* è concesso, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale temporaneo nelle seguenti misure: L. 108.000 annue lorde per i pensionati di 1ª categoria provvisti di assegno di superinvalidità; L. 60.000... non provvisti di assegno di superinvalidità; L. 42.000 (p. di 2ª cat.); L. 28.800 (p. di 3ª cat.); L. 16.800 (p. di 4ª cat.); L. 9.600 (p. di 5ª cat.); L. 6.000 (p. di 6ª cat.); L. 3.600 (p. di 7ª cat.); L. 3.000 (p. di 8ª cat.) (*art. 1*).

Per i titolari *indiretti*: L. 12.000 annue lorde in aggiunta alla pensione spettante alla vedova o agli orfani; L. 6.000 annue in aggiunta all'assegno alimentare spettante ai genitori, collaterali, avi ed assimilati; L. 2.000 annue in aggiunta all'assegno alimentare speciale spettante ai genitori (*art. 2*).

Tale assegno è dovuto a cominciare dalla 1ª rata con scadenza successiva al 1° ottobre 1946. Il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio. (*D. L. P.* 29 dicembre 1946, n. 576: in *Gazz. Uff.*, 23 gennaio 1947, n. 18).

TERRE INCOLTE E... PATRIMONIO BENEFICIARIO. — Com'era da prevedersi, dopo il D. L. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279, riveduto nel D. L. P. 6 settembre 1946, n. 89 (*Gazz. Uff.*, 16 ottobre 1946, n. 209), pubblicato dalla nostra Rivista l'anno passato a p. 227, col quale viene accordata la possibilità alle cooperative contadini e istituti similari di ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici che risultino non coltivati o insufficientemente coltivati, cioè tali da potervi praticare colture o metodi colturali più attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale, (data anche la tendenziosità di qualche termine un po' vago), si lamentano certe avvisaglie pericolose all'orizzonte su certi criteri..., come rileva anche *L'Amico del Clero* (1946, p. 171). Non ultimo il fatto recente di un parroco di Cosenza, che si è veduto intimare la consegna di 20 ha. di terreno (trista manovra che è stata fortunatamente sventata in pieno, grazie alla provvida e tenace assistenza della F.A.C.I.). Segno premonitore e rivelatore di una mentalità aggressiva che si fa strada anche in questo campo... contro il Clero.

Corsa ai ripari dunque. Premunirsi subito di perizia tecnica giurata sul grado colturale dei propri fondi. Contro il decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla relativa notifica. Informare anche l'Ecc. Ordinario, perchè possa compiere tempestivamente le debite pratiche presso la S. C. del Concilio e gli organi competenti, come pure presso la F.A.C.I., per impedire una sì pericolosa ed inconsulta aggressione al patrimonio beneficiario.

NOVITA' 1947

COLLECTIO DECRETORUM AD S. LITURGIAM SPECTANTIUM AB A. 1927 AD A. 1946. - Edizioni Liturgiche, 1947. - In-8°, pag. 165.

In ordine cronologico i decreti generali e le decisioni e interpretazioni della S. C. dei Riti, nonchè i rescritti particolari concessi ad alcune Diocesi o Famiglie Religiose. con due indici: « Dioecesium et Decretorum » e « Rerum ».

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — *12 novembre 1946*, nel Palazzo Ap. Vaticano la Congregazione *ordinaria*, nella quale si è discusso sulla introduzione della Causa di Servi di Dio:

1) Antonio Maria da Lavaur, sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini;

2) Carlo Maria Schilling, sacerdote professo della Congr. dei Chierici Regolari di S. Paolo, Barnabiti.

Si è inoltre esaminata la relazione dei Revisori teologi sugli scritti della Serva di Dio Cecilia Eusepi, del Terz'Ordine dei Servi di Maria.

19 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, all'augusta presenza del S. Padre, la Congregazione *generale*, nella quale si è dato il voto sul *Tuto* per la Canonizzazione della B. Caterina Labouré, Vergine, dell'Istituto delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, e sui miracoli del B. Giuseppe Cafasso, Confessore, Rettore del Collegio ecclesiastico di Torino.

25 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, Congregazione *preparatoria*, nella quale si è discusso sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Lorenzo Maria di S. Francesco Saverio, sacerdote professo della Congr. dei Passionisti.

10 dicembre, nel Palazzo delle Congregazioni a S. Callisto, alla presenza di S. Em. il Card. Alessandro Verde, si è adunata la Congregazione, nella quale si è discusso su due miracoli operati, come si asserisce, ad intercessione del Ven. Servo di Dio Domenico Savio, giovane dell'Oratorio Salesiano.

17 id., nel Palazzo Ap. Vaticano si è adunata la Congregazione, nella quale si è discusso:

1) sul non culto dei Servi di Dio: Meinrado Eugster, O.S.B.; Maria Caterina Kasper, fondatrice delle Povere Serve di G.C.; Maria Teresa Ledochowska, fondatrice del Pio Sodalizio di S. Pietro Claver per le Missioni Africane; Agostina Petrantoni, religiosa professa dell'Istituto delle Suore della Carità;

2) sulla validità dei Processi dei Servi di Dio: Clelia Barbieri, fondatrice delle Suore Minime della Madonna Addolorata; Gertrude Comensoli, fondatrice dell'Istituto delle Suore del SS.mo Sacramento; Giovanni Martino Moyë, sacerdote dell'Istituto delle Missioni Estere fondatore dell'Istituto delle Suore della Provvidenza; Adolfo Petit, sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

NOMINE. — Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XII, felicemente regnante, si è degnato di nominare:

6 luglio 1946. S. E. Rev.ma Mons. Antonio Riberi, Arciv. tit. di Dara, *Internunzio Ap. in Cina*.

24 agosto. L'Ill.mo e Rev.mo Mons. Giuseppe Pasquazi, *Uditore della S. R. Rota*.

5 settembre. S. E. Rev.ma Mons. Liberato Tosti, Arciv. tit. di Leucade, *Nunzio Ap. nel Paraguay*.

4 novembre. S. E. Rev.ma Mons. Maurilio Silvani, Arciv. tit. di Lepanto, *Nunzio Ap., Internunzio in Austria*.

11 dicembre. Il Rev.mo P. Abbate D. Emanuele Caronti, O.S.B., *Consultore della S. C. del S. Offizio*.

UDIENZE SOLENNI. — *30 novembre 1946*, il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Dott. Rodolfo Kohlruss, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Federale di Austria, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

12 gennaio 1947, il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Dott. Conrado Traverso, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Argentina, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

16 febbraio 1947, il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Dott. Prof. Giovanni Wu Ching Hsiung, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Cina, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

NECROLOGIO

Card. Rodrigo Villeneuve. — A Los Angeles, in California, il 17 gennaio, in seguito a crisi di malattia cardiaca spirava l'illustre Porporato. Era nato a Montreal il 2 novembre 1883. Entrava a 18 anni, spinto dal suo amore missionario, fra gli Oblati di Maria Immacolata, frequentando in seguito l'Università di Ottawa, conseguendovi le lauree in filosofia, teologia e diritto canonico, mentre insegnava nello studentato degli Oblati. Fu decano della facoltà teologica, fondatore e presidente della Società S. Tommaso e confondatore dell'Accademia Canadese San Tommaso d'Aquino in Ottawa.

Nel 1930 fu promosso Vescovo della nuova Diocesi di Gravelbourg, separata dall'Archidiocesi di Regina nel Canadà. Nel dicembre 1931 passava alla Sede Metropolitana di Quebec, dove incrementò le opere di A. C., la Federazione diocesana giovanile, i Sindacati operai e le Associazioni padronali.

Nel Concistoro del 13 marzo 1933 Pio XI lo elevava alla S. Porpora. Veramente tutta la sua vita fu spesa per istillare nelle anime le parole di Mons. De Mazenod O.M.I.: « *docere quis sit Christus* », soprattutto nei riflessi della vita sociale.

31 dicembre 1946. È serenamente spirato a 91 anni nel Signore il M° Ernesto Boezi dal 1905 Direttore della Cappella Giulia in S. Pietro in Vaticano. « Figura nobilissima di credente, di cittadino, di artista! Uno degli esempi più luminosi — nella Roma di questi ultimi tempi — di probità, di intemeratezza, di dignità morale!... Tecnica, ispirazione, forza, tutto al di là della terra, con lo sguardo verso il cielo, come gli angeli » ha detto di lui un suo allievo, il M° Licinio Refice. Notissima la sua Messa funebre a 8 voci.

È stato chiamato a succedergli il M° Armando Antonelli.

9 gennaio 1947. È morto a S. Anselmo in Roma all'età di 76 anni Don Fedele de Stotzingen Abbate Primate dei Benedettini Confederati.

13 id. È deceduto Mons. Giuseppe Stanghetti, Decano della Facoltà di Filosofia nel Pont. Collegio di Propaganda Fide, Socio della Pont. Accademia di S. Tommaso d'A., esimio cultore di studi filosofici. Era nato il 21 agosto 1886.

26 id. R. Enrico De Sanctis, dopo lunga malattia sopportata con edificante e lieta rassegnazione col suo Signore, si spegneva in Roma. Critico letterario apprezzato per la sua fine sensibilità e cultura umanistica dei più importanti giornali e riviste cattolici.

BREVI NOTIZIE

* La Chiesa Cattolica conta — come risulta dall'*Annuario Pontificio 1947* — 63 Porporati, dei quali 29 creati dal S. Padre Pio XII, 30 da Pio XI di f.m., 3 da Benedetto XV di s.m., e uno (Granito Pignatelli di Belmonte) dal Servo di Dio Pio X; 14 Patriarchi di vario rito, sia residenziali che titolari, dei quali quattro Cardinali; 354 sedi metropolitane residenziali; 36 sedi arcivescovili residenziali; 1045 sedi vescovili residenziali; 748 sedi titolari arcivescovili o vescovili; 54 Prelature e Abbazie *nullius*; 223 Vicariati Ap.; 138 Prefetture Ap.; 13 Missioni e Distretti *sui juris*.

Sotto il Pontificato di Pio XII sono state create — dal 2 marzo 1939 al 31 dicembre 1946 — 44 nuove Sedi Arciv. e Vesc.; 12 Sedi Vesc. furono elevate a Sedi Arciv.; 20 Vicariati Ap. elevati a Sedi Arciv.; 79 Vicariati Ap. elevati a Sedi Vesc. Istituite 5 nuove Abbazie e Prelature *nullius*; creati 26 nuovi Vicariati Ap.; 16 Prefetture Ap. elevate a Vicariati Ap.; create 23 nuove Prefetture Ap.; 5 Missioni elevate a Prefetture Ap.

In 40 Nazioni la S. Sede è rappresentata con Nunziatura o Internunziatura Ap. Le Delegazioni Ap. sono 15.

Il nuovo ordinamento giudiziario della Città del Vaticano è così composto: Giudice unico; Tribunale di 1ª istanza; Sezione per le cause civili di natura patrimoniale od economica di competenza del foro ecclesiastico; Sezione per le cause di competenza del foro ecclesiastico, Corte di Appello; Corte di Cassazione.

* Con decreto arcivescovile del 2 ottobre 1946 S. E. Mons. Carlo de Ferrari, Arciv. di Trento (come è annunziato nel *Foglio Diocesano* di Trento, 1946, p. 716), ha costituita l'Organizzazione *PASCAT* - Previdenza Assistenza Clero Archidiocesano Trentino - posta sotto la diretta giurisdizione dell'Ordinario. L'iscrizione è obbligatoria per tutti i sacerdoti ordinati dopo il 1928 e non provveduti di patrimonio proprio o d'altronde. Le Chiese e gli altri Enti Eccl., che hanno al proprio servizio sacerdoti obbligati all'iscrizione, devono contribuire al pagamento della rispettiva quota annuale ordinaria per metà importo.

Lo scopo è quello di assicurare al Clero i mezzi di assistenza per la vecchiaia, per l'invalidità permanente e per i casi di malattia con le norme assicurative più idonee allo scopo. Il contributo obbligatorio è fissato nell'elemosina ordinaria di una Messa ogni mese a carico del sacerdote interessato e di un importo equivalente a carico dell'Ente cui il sacerdote stesso è addetto (ben s'intende se questi non ne ha la possibilità). Il sacerdote che non ha mansioni fisse presso Enti dovrà pagare di proprio ambedue le quote. Ordinariamente l'obbligo del contributo cessa dopo 40 annualità. Vengono poi annunciati i diritti che comporta con sè l'iscrizione a tanto benefica Organizzazione.

* Nella Svizzera impressionanti sono le statistiche: dal 1900 al 1940 i divorzi sono aumentati del 212%. Cause: l'affievolimento della fede e della morale, la leggerezza dei tribunali (secondi a quelli americani).

« Avrebbe torto chi credesse che la sentenza di divorzio apra agli sposi un avvenire libero dal passato... l'impronta del primo matrimonio rimane; questo ricordo di aver misconosciuto qualcosa di unico e insostituibile, le ferite fatte in quella tragica esperienza e che non guariranno mai; tutto ciò che ricopre di amarezza l'espressione « donna divorziata » o « divorziato », tutto rimane. Per l'uomo oppressione del cuore e del carattere, disonore e miseria per la donna, miseria spesso più grande di quella che soffriva nel matrimonio, che la colpisce nella sua personalità, esistenza, dignità più intima » (da *Sposi divorziati* di Strebel). Varrà la pena farne l'esperienza?...

* Secondo *Rivolta ideale* (2 gennaio 1947) la campagna comunista per distruggere la Chiesa avrà tre tempi:

1°: campagna *immorale*: stampa pornografica, epidemia del ballo, libero amore, divorzio, prostituzione...;

2°: campagna *anticlericale*: giornali umoristici e drastici corsivi; fuori di chiesa il prete non deve far nulla;

3°: campagna *antireligiosa*: nè Dio nè padroni, la religione viene dal prete ipocrita, avaro, fascista, politicante ed immorale.

Basta una scintilla...

18 gennaio 1947. Il S. Padre si è degnato promuovere a Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori il Rev.mo P. Pacifico Perantoni già Vicario Generale.

febbraio. I Padri del S. Cuore di Gesù di Betharram, a Betharram, ai piedi della Madonna del Bel Ramo (Beth-Arram) hanno tenuto il loro Capitolo Generale. È stato rieletto per 12 anni il Rev.mo P. Dionigi Buzy, noto fra gli studiosi per le sue opere di S. Scrittura.

Id. La direzione dell'Agenzia Internazionale « Fides », che inizia il suo vigesimo anno di vita, è stata affidata al Rev. P. Ermanno Haeck, S. I., di nazionalità belga.

RECENSIONI

GARRIGOU-LAGRANGE, O. P. - *De Sanctificatione Sacerdotum secundum nostri temporis exigentias* - cm. 12,5 × 17,5 - pag. 168 - Domus Ed. Marietti - Torino - 1946 - L. 150.

Queste pagine sono il frutto delle lezioni pomeridiane di ascetica e mistica, tenute dall'illustre Professore all'*Angelicum* di Roma qualche anno fa.

Anche nella sua vita estremamente dinamica il sacerdote moderno deve tendere alla perfezione, come ogni altra categoria di cristiani, e per di più *ratione ordinationis et officii*. Per questo la necessità di uno spirito di fede profondamente soprannaturale, di una nozione esatta della vita interiore, dell'unione con Dio mediante una perfetta abnegazione e un costante raccoglimento di orazione. La sua fisionomia spirituale sarà costituita dalla connessione e aumento delle virtù sia acquisite che infuse, donde l'unità di spirito e una viva fiamma d'amore. Mezzi efficaci: l'orazione mentale e il culto eucaristico.

Sono l'Angelico, S. Giov. della Croce, il Salesio, il S. Curato d'Ars, il B. Eymard, che additano, attraverso le pagine commosse del dotto A., al sacerdote moderno la via della *sua* perfezione.

d. g. b.

FANFANI LUDOVICO, O. P. - *Catechismo dello Stato Religioso* - cm. 12 × 17 - pag. VIII, 168 - C. E. Marietti - Torino - 1946 - L. 150.

Scopo dell'opera: guidare, colla maggior brevità e chiarezza possibili, i novizi e le novizie nella loro immediata preparazione alla professione, a norma del c. 565,1. Qualche volta si fa piuttosto della mistica o dell'ascetica, ma non si danno (e perciò non si hanno) nozioni teologiche e giuridiche chiare e precise intorno a ciò che è e deve essere la *vita religiosa* in sè, donde in molti casi una certa mancanza di zelo nella propria perfezione.

Il ch. A. ha aggiunto, per innalzare il lettore dopo fredde norme canoniche in più spirabil aere il *breve Dialogo sulla Consumata Perfezione* di S. Caterina da Siena.

g. di g.

VALERIO FALLON, S. I. - *Principii di Economia Sociale* - cm. 15 × 21,5 - 3ª ed. rifusa

sulla 6ª ed. belga - pag. LXIV, 464 - C. E. Marietti - Torino - 1946 - L. 150.

L'opera espone i principii inscindibili della economia politica e della morale sociale per risolvere le attuali questioni controverse al lume della dottrina sociale cattolica.

Ecco il piano metodico dell'indagine: *Introduzione*: Crisi attuale e le visioni del mondo (aggiunta nell'ediz. it.). I *Produzione* coi suoi agenti (natura, lavoro, capitale) e organizzazione economica e sociale. II *Distribuzione* (proprietà privata ed il socialismo; valore e prezzo; rimunerazione del lavoro, dell'imprenditore, del proprietario di capitali, del proprietario fondiario). III *Circolazione* (scambio, trasporti, moneta; credito; commercio). IV *Consumo privato* (utilizzazione dei beni, lusso, consumo e popolazione) e *pubblico* (imposta, sue regole e molteplicità). *Appendice*. Storia delle dottrine economiche. Pensiero sociale dei Sommi Pontefici. Orientamenti di sociologia economica cattolica (aggiunto nell'ediz. it.).

Per prospettare una visione obiettiva, chiara e completa della materia l'A. è proceduto attraverso l'esattezza rigorosa di definizione, la severa logica del ragionamento, appoggiando le sue conclusioni sull'esperienza dei fatti con ampie documentazioni statistiche, legislative, storiche.

La presente ed. è stata redatta dal Dott. A. Cantono e dal Prof. G. Gemmellaro S. S.

b. g.

Chelodi Joannes - *Ius Canonicum De Personis*. Praemissis notionibus de jure publico eccl., de principiis et fontibus j.c. - ed. 3ª curavit Pius Ciprotti - cm. 17,5×25 - pag. VII, 501 - Soc. An. Tipografica - Vicenza - 1942.

Benchè l'opera sia già stata presentata *Boll. Bibliogr.* 1943, p. 111, ritorniamo a notificare l'indiscusso valore scientifico e didattico dell'ormai classica opera dell'insigne canonista.

Dopo la 2ª ed., curata da E. Bertagnolli nel 1926, il ch. Prof. Pio Ciprotti ci presenta la 3ª riveduta e aggiornata secondo gli ultimi dati della giurisprudenza canonica. Il C. non ha voluto manipolare *ex novo* la materia, ma solamente ritoccarla qua e là. Sono state rivedute la bibliografia, la parte concordataria, le disposizioni can. circa i riti orientali; determinata la competenza delle Congreg. e Tribunali; accennate le interferenze dei vigenti regimi concordatari colla S. Sede nella nomina dei vescovi, ...

Avverte però il C.: « Nec tamen in iis quae in hac editione haud mutata sunt, mihi omnes auctoris sententiae probantur; quas tamen mutare non sum ausus, ne liber jam J. Chelodi auctori tribui non posset ».

a. b.

Gallarini A. - *Il Concordato con la S. Sede nei suoi riflessi tributari*. « *Finanza locale* » - cm. 15×24 - pag. 240 - L.I.C.E. R. Berruti e C. - Torino - 1943.

Non è stata ancora presentata l'opera dalla nostra Rivista. È il risultato delle ricerche nell'intricato e volubile dedalo del diritto finanziario, che l'A. aveva proposto saltuariamente ai lettori di *Perfice Munus*. Viene così eliminata per gli Enti ecclesiastici e per il Clero it. quella assillante preoccupazione per quanto riguarda i carichi tributari, trovando in questo manuale le disposizioni concernenti le singole imposte concordatarie.

La materia trattata: imposte di consumo, sul valore locativo, di famiglia, sulle vetture e i domestici, sulle industrie, commerci, arti professionali, contributi di miglioria, penalità, contenzioso amministrativo, diritto al rimborso dei tributi locali: è l'esposizione e dilucidazione delle disposizioni del T. U. sulla *Finanza locale* (R. D. L. 14 settembre 1931, n. 1175) con riferimento sempre alle agevolazioni portate a favore degli Enti eccl. e del Clero it. dal Concordato.

Volpe Mario - *Guida pratica del Clero per l'amministrazione civile dei patrimoni destinati a fini di culto* - cm. 13,5×18,5 - pag. 66 - Presso l'A., Ministero Interno - Culti - Viminale - Roma - Agosto 1946.

Precipuo intento dell'A. rendersi utile ai sacerdoti italiani quando abbiano necessità

di svolgere pratiche circa l'amministrazione del patrimonio eccl. con la Direz. Gen. dei Culti presso il Ministero degli Interni (da non confondersi con la Direzione del Fondo Culto, cui è devoluta la concessione del supplemento di congrua e di altri assegni per il Clero).

Gli Uffici Ammin. Dioc., le Rev. Curie, ogni Parroco non ne possono fare a meno per sapere la procedura da seguirsi per il riconoscimento, agli effetti civili, degli Istituti eccl. e degli Enti di Culto (Diocesi, Capitoli Cattedrali, Seminari, Parrocchie, Unione di parrocchie, Istituzione di ufficio coadiutorale, Vicarie curate, Coadiutorie), personalità giuridica delle chiese, fondazione di Culto di qualsiasi specie, associazioni religiose e relativo trasferimento dei beni immobili...; l'autorizzazione per l'acquisto di beni ed accettazione di donazioni e lasciti, l'alienazione di beni, permute, mutui, liti...; fabbricerie e loro costituzione; sussidi a scopo di culto, per lavori ad edifici sacri.

Il tutto in breve, ottima guida chiara e sicura.

a. b.

Stocchiero Giuseppe - *Il Beneficio Ecclesiastico*, I *sede plena* (2ª ed.); II *in provisione*; *Il Matrimonio in Italia dopo il Concordato* (5ª ed.) - cm. 17×25 - pag. 400-303-423 - Soc. An. Tipogr. Vicenza - 1946.

È con sincero cordoglio che abbiamo appresa la morte dell'illustre A., avvenuta quasi improvvisamente a Vicenza pochi mesi fa. Contava 64 anni.

Per chi conosceva la sua prodigiosa vitalità, è stata una fine immatura. La guerra, senza fiaccarlo, l'aveva però duramente segnato. Aveva trascorso il periodo più tragico della guerra con i patrioti in montagna. I bombardamenti gli avevano distrutta la casa, i libri, i manoscritti ecc. Aveva perduto tutto; anche la sua salute era scossa. E tuttavia, passata appena la tempesta, Egli aveva ripreso serenamente il suo lavoro vario, multiforme, come sacerdote, insegnante, direttore dell'Uff. Amm. Dioc., scrittore e canonista.

G. Stocchiero resterà perciò una simpatica figura del nostro Clero, specialmente per questa sua felice versatilità, che rivelava un ingegno pronto e brillante. Egli ha il merito di aver saputo intraprendere una lucida sintesi del diritto canonico coordinandolo al diritto civile delle varie Nazioni (con particolare riferimento all'Italia naturalmente), intercalando ben dosati richiami giurisprudenziali e selezionando con una accorta cernita le tesi formulate recentemente dai canonisti (laici specialmente).

I volumi elencati ne sono la dimostrazione più chiara.

A parte il volume sul *Matrimonio concordatario* (che, per essere giunto alla 5ª ed., notevolmente arricchita e ampliata sulle precedenti, non ha bisogno di ulteriori segnalazioni), merita una distinta narrazione la trattazione sul *Beneficio ecclesiastico*, che, con un terzo vol. in preparazione (speriamo ultimato) sul Beneficio *sede vacante*, costituisce un'opera completa, moderna, teorica e pratica insieme.

Naturalmente non bisogna cercare in questi lavori quello che l'A. non ha voluto mettervi, come p. e. un'indagine storicamente esauriente sulle varie fasi evolutive dell'istituto. Ma in compenso il lettore vi troverà alcune felici intuizioni e formulazioni dottrinali, cui l'A. è pervenuto attraverso una penetrante meditazione dell'istituto nel suo sviluppo storico e nella sua costruzione dogmatica.

Su alcune conclusioni (specialmente in materia matrimoniale) si potrà anche dissentire dall'A. In altre si sarebbe desiderata una maggiore accuratezza di dettato: si avverte subito che certe pagine — sotto l'urgere delle idee — sono state scritte di getto, nè più ritoccate dal necessario *limae labor*: ciò che risalta specialmente nell'ultimo volume edito sul Beneficio eccles., dove non mancano anche frequenti errori di stampa. Ma dove avrebbe potuto l'A. trovare il tempo e la tranquillità per rivedere oggi con calma il suo lavoro? E chi non conosce in quale critica situazione si è venuta a

trovare dopo la guerra l'industria editoriale italiana?

Si passi dunque sopra a queste scusabili ed inevitabili mende e si ammiri invece il fecondo contributo che l'A. con questi (e molti altri) lavori ha portato nel campo del diritto canonico.

La sera prima la fatale crisi G. Stocchiero, andando a consegnare al Direttore della S. A. T. l'aggiornamento della sua *Pratica pastorale nel dopoguerra*, aveva detto: « Ecco, io ho finito ».

All'indomani della sua improvvisa scomparsa queste comuni parole acquistano il valore di una ben più alta consegna: quella che l'A. affida al Clero italiano, perchè continui nella strada, da Lui tracciata, di una intelligente e ben informata volgarizzazione del diritto canonico nella sua concreta applicazione.

Accanto a opere monumentali (e purtroppo accantonate!) di maestri quali p. e. il D'Annibale, il Clero italiano può e deve allineare anche quelle, che, pur non pretendendo all'assoluta severità scientifica, hanno però il pregio della praticità, della facilità, della tempestività: quali sono precisamente le opere di G. Stocchiero.

r.

DELLA ROCCA FERNANDO - *Istituzioni di diritto processuale canonico* - cm. 16×22 pag. XVI, 461 - U.T.E.T. - Torino - 1946 - L. 720.

L'A., già favorevolmente noto nel campo della scienza canonistica e in particolare per numerosi studi su questioni di diritto processuale canonico, ha inteso in questo volume coordinare sistematicamente i risultati che in questo ramo sono stati raggiunti, tenendo anche conto dei notevoli progressi che in materia processuale sono stati compiuti dai civilisti.

La stessa distribuzione della materia e la forma della trattazione, mentre si allontanano dagli schemi dei canonisti classici, richiamano invece quelli civilistici.

Ma, oltre che nella struttura, anche nello svolgimento della materia l'A. si è frequentemente riferito alle suaccennate concezioni.

Sono noti i pericoli, cui tali innesti possono dare luogo, quasi sempre a scapito della genuinità del diritto canonico.

Bisogna però riconoscere che l'A. ha usato in ciò una lodevole discrezione e un sottile accorgimeno, rispettando le irriducibili peculiarità del processo canonico.

Attesa la natura istituzionale della trattazione, non si può e non si deve certo pretendere di trovarvi un esame approfondito degl'innumerevoli problemi che possono presentarsi sia allo studioso che al pratico. L'A. però ha avuto cura di segnalare alla fine del paragrafo un'aggiornata e ben scelta bibliografia con abbondanti richiami giurisprudenziali della S. R. Rota. Maggiore interesse avrebbe certo acquistato il volume se l'A. avesse potuto giovarsi delle numerose cause incidentali (tuttora inedite) della S. R. Rota circa questioni procedurali.

Comunque il volume sarà certamente utile a quei laici, che desiderano una trattazione chiara, completa se pure sintetica, del diritto processuale canonico.

r.

TRA LE RIVISTE

* Dopo la parentesi bellica è riapparsa in veste tipografica elegante la cara rivista mensile *Vita e Pensiero* di Milano. Ecco il sommario del 1° numero del 1947: Fr. A. Gemelli, o.f.m. - D. F. Olgiati: *Ripresa: Ci proponiamo di rendere testimonianza alla verità e fare di questo periodico un «lumen vitae»*; G. Gonella: *Cultura e Cristianesimo*; F. Vito: *I problemi sociali nelle costituzioni contemporanee*; Mons. F. Olgiati: *Concetto Marchesi e la libertà della cultura e della scuola*; M. Sticco: *Dal taccuino di un «Pastore»*; Fr. A. Gemelli, o.f.m.: *La psicoanalisi in Italia, oggi*; E. N. Girardi: *Significato dello Zibaldone*; D. Grisnie: *Miserie e sofferenze della donna nel mondo*; G. Dalla Torre: *Un giro d'orizzonte politico*; P. Mariani: *«Buio a mezzogiorno» e il vicolo cieco del Marxismo*; F. Casnati: *Ragguaglio delle lettere*; Il Raggio di Sole: *Pulviscolo*.

(Soc. Ed. «Vita e Pensiero», Milano, Piazza S. Ambrogio, 9, c.c.p. 3-1077; abbon. annuo: L. 700).

* Abbiamo sott'occhio la recentissima *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, pubblicazione quadrimestrale edita dall'Istituto Grafico Tiberino di Roma. Il consiglio di redazione è composto da Pio Paschini, Angelo Mercati, Hubert Jedin, Pietro Pirri S. I., Paolo Guerrini, Giovanni Soranzo, G. B. Picotti, Paolo Brezzi; direttore: Michele Maccarrone.

Scopo: «quello di conoscere più a fondo ed attraverso un contributo comune di lavoro le vicende della vita della Chiesa nell'Italia nostra»; si colma così una lacuna in Italia, così magnifica per le sue manifestazioni di vita religiosa, mentre presso altre Nazioni già da anni si perseguiva un tale programma.

Ogni fascicolo della Rivista comprende articoli, comunicazioni, recensioni, cronaca, bibliografia internazionale sulla storia ecclesiastica italiana.

(Direz. e Ammin.: Roma - Via Gaeta, 14; abbon. annuo: L. 800).

RECENTISSIME

DE «I POVERI»

19. S. Gregorio Nazianzeno: *Sull'amore per i poveri* . . . . . L. 75
20. S. Giovanni Crisostomo: *Ricchezza e povertà* . . . . . L. 300

DI «STORIA E LETTERATURA»

14. Pellegrino Michele: *Studi su l'Apologetica*. In-8° grande; pag. 210 , , ... L. 800 1200

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Bossarelli Francesco, C. M.

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

[N. 652] JOANNIS A SANCTO THOMA, O. P. — Cursus theologicus. Opera et studio Monachorum quorumdam Solesmensium O. S. B. editus.

Tomus Primus . . . . . Netto L. 4.200
» Secundus . . . . . » » 4.200
» Tertius . . . . . » » 4.200
» Quartus . . . . . » » 3.000

[N. 17] ORATIONES IN BENEDICTIONE SS. SACRAMENTI vel alias pro opportunitate dicendæ. (Con appendici « Pro Italia »). — Un volume in-4° minimo di pagine 130, in caratteri rossi e neri, su carta forte e resistente.

Sciolto . . . . . L. 400
Legato in tela rossa inglese, con placca a secco e croce dorata, taglio giallo . . . . . » 850

[N. 820] ANTIPHONALE ROMANUM PRO DIURNIS HORIS. — Un volume in-8° (20½ × 13 cent.) di 1382 pagine. — Edizione in *notazione gregoriana* coi segni ritmici.

Sciolto . . . . . L. 425
Legatura dorso in pelle nera, piani in tela nera, taglio rosso netto . . . . . » 850

CAYRÉ (F) A.A. — [N. 661] PATROLOGIA E STORIA DELLA TEOLOGIA. — Traduzione di D. Tebaldo Pellizzari, con una lettera al traduttore di S. E. il Card. Elia Dalla Costa, Arcivescovo di Firenze.

Due Vol. legati in tela . . . . . L. 1.500

CAYRÉ (F) A.A. — [N. 660] PATROLOGIE ET HISTOIRE DE LA THÉOLOGIE. HISTOIRE ET DOCTRINE DES PÈRES ET DOCTEURS DE L'EGLISE. En deux volumes in-8°.

1er volume [N. 660-I]: livres I et II (Des origines à la mort de S. Augustin, 430).

Broché . . . . . L. 500

2e volume [N. 660-II]: livres III. La fin de la Littérature Patristique de 430 à 553. — Livre IV. Les grands continuateurs des Pères du XIIe au XVIe siècle.

Brochè . . . . . L. 500

3e volume [N. 660-III]: livre V. Première Partie. (Maîtres modernes de la Vie Chrétienne) 614 pages.

Broché . . . . . L. 400

THONNARD F. A. A. — [N. 644] PRÉCIS D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE. — Un volume in-8° de 810 pages.

Broché . . . . . L. 700

— — EXTRAITS DES GRANDS PHILOSOPHES. — Un beau volume in-8° de 850 pages . . . . . L. 700

TANQUEREY (A.) — [N. 663] SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata, auctore A. TANQUEREY. 3 volumi in-8°

Vol. I. - De Religione, de Christo legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis.

Sciolto . . . . . L. 550

Vol. II. - De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato.

Sciolto . . . . . L. 550

Vol. III. - De Deo Sanctificante et Remuneratore, seu de Gratia, de Sacramentis (absque Paenitentia et Matrimonio), et de Novissimis. — Nuova edizione aumentata.

Sciolto . . . . . L. 550

— [N. 663 A] DE PAENITENTIA ET MATRIMONIO, pars Dogmatica, pro iis qui Synopsim Theologiae Dogmaticae, absque Synopsi Theologiae Moralis comparant.

Sciolto . . . . . L. 132

TANQUEREY — [N. 664] SYNOPSIS THEOLOGIAE MORALIS ET PASTORALIS ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi hodiernis moribus accommodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Paenitentia, de Matrimonio et Ordine (Pars Dogmatica simul et Moralis).

Sciolto . . . . . L. 500

Vol. II. - (Theologia Moralis Fundamentalis) De Virtutibus et Praeceptis; De Censuris; De prohibitione librorum.

Sciolto . . . . . L. 500

Vol. III. - De Virtute Justitiae et de variis statuum obligationibus. La questione sociale vi è trattata con ampiezza.

Sciolto . . . . . L. 500

TANQUEREY — [N. 679] COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA. Versione italiana di Filippo Trucco, Prete della Missione, e del Canonico Luigi Giunta. - Un bel volume in-12° (cm. 17 × 10 ½) di 1076 pagine su carta sottile, con caratteri chiari e ben leggibili.

Legato in tela colorata . . L. 660

[N. 65] RITUALE ROMANUM. - In-18° (cm. 15 × 18). - Edizione in grossi caratteri nitidi e di facile lettura anche per le viste stanche. Testo rosso e nero con riquadratura rossa.

Sciolto . . . . . L. 495

Legato in tela nera, angoli arrotondati, taglio rosso (N. 2) » 660